

# SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEDENTE IN ROMA

## SEZIONE CIVILE

Fascicolo di atti e documenti nella causa vertente

Frà

Supatini avv. Giuseppe

ricorrente (ou. pr. Bonomi Wava  
Piazza alla Liberta  
n. 6 - Roma)

E

Carlou Giulio, quale tutor di Carlou  
Lorla e Carlou Alfeo, minori fu ducillo

Sentenza Denunciata

Corte di Appello di Trento - 3/16 Novembre 1934

Data del Ricorso 29 marzo 1935

Data del Controricorso

Data del Deposito

Data del Mandato di Procura

## Indice atti e document

- 1: Procura speciale del ricorrente a favore  
del on. prof. Bonomi Ivaone
- 2 Ricorso in data 23 marzo 1935 - XII
- 3 Sentenza della Corte di Appello - sezione  
di Trento - contro la quale si ricorre
- 4 Bolletta n. 3523 dell'Ufficio del Registro  
di Rovereto - in data 23 marzo 1935 - firm.  
attestante l'effettuato deposito di L. 600 -

al presente ricorso sono uniti i  
due fascicoli contenenti gli atti e  
documenti dei giudizi evoluti avanti  
il Tribunale di Rovereto e la Corte  
di Appello - sezione di Trento -



L

No 3895

No rep. 7718

Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e volontà della Nazione  
Re d'Italia

In Rovereto al mio recapito in Piazza Dammiani  
chiesa Numero 1, primo piano in questo giorno  
di mercoledì tredici febbraio millenovecento  
trentacinque - anno III. Era fascista.

4

Avanti a me Notario Guido Tonelli fu Giuseppe  
alla residenza di Mori, indetto presso il  
Collegio Notarile di Trento e presente l'avvocato  
dotto Giuseppe Lupatini fu Girolamo, nato  
a Mori, residente in Rovereto, della univarsi-  
tate e giuridica capacità sono, certo, il quale  
puramente rinuncia d'accordo con me Notario  
all'intervento di testimoni, mi ricerca di  
assumere il seguente:

Mandato speciale

col quale nominare a suo procuratore il signor  
Avvocato Professor Franco Bonomi, patriocinan-  
te in Roma, Piazza Trento Numero 4 presso  
il quale eleggo domicilio agli effetti del presente,  
affinchè sottoscrivere il ricorso da dirigere alla  
Corte di Cassazione di Roma contro la senten-  
za della Regia Corte d'Appello di Trento di data

3-16/11-1934 - XIII<sup>o</sup> vertito fra l'avvocato Gui-  
sepe Lupatini e Carlom Giulio quale tutore  
di Carlom Carlo e Carlom Alfo - fu Lucillo  
appellato.

All'uopo conferisce al suddetto mandatario  
tutte le facoltà inerenti e necessarie per scote  
ver il ricorso stesso e discuterlo, con promessa  
sua da ora di avere il tutto fatto e validato.  
Letto da me Notario questo atto scritto da persona  
di mia fiducia al comparente, veniva dallo  
stesso approvato e firmato in mia presenza.  
Questo atto occupa pagine una e mezza di  
un foglio di carta da bolli.

Lo Giuseppe Lupatini  
Notario Guido Lucillo





R. TRIBUNALE DI ROVERETO

V.° si legalizza la premessa firma

del Signor *Guido Torelli R. Notaio*  
Rovereto, *14 Febbraio 1935 H. XIII*



CANCELLIERE DELEGATO:

*Abate*



2

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

Depositati fogli 2 e 18

Quietanza N 616

del 22 APR 1935 Anno XIII

Del signor Lupatini Avv. Dott. Giuseppe residente in Rovereto di Trento, rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo procuratore speciale

IL CANCELLIERE

c o n t r o

Carlioni Giulio quale tutore di Carlioni Carla e Carlioni Alfeo, minori fu Lucillo, residente in Riva sul Garda;

Per annullamento della sentenza della R. Corte d'Appello Sezione di Trento di data 3-16 novembre 1934 XIII° notificata il 22 dicembre 1934 XIII° con atto N. 3413 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele del Tribunale di Rovereto.

*Richiesta annullamento sentenza con atti depositati al Tribunale di Rovereto*

I N F A T T O

Il giorno 23 novembre 1913 l'Avv. Giuseppe Lupatini guidando la propria automobile su una strada presso Mori di Trento si incontrava con un ciclista, certo Lucillo Carlioni, il quale oltre ad alcune ferite di natura più o meno leggera, di cui nella specie non c'è più da occuparsi, riportava una frattura complicata della fibula e tibia destra nella regione del terzo medio. Il Carlioni veniva immediatamente sottoposto ad atti operatori presso l'Ospedale di Rovereto, dove rimaneva in degenza fino al 23 aprile 1914. Usci-

*22 APR 1935 Anno XIII  
con mandato speciale, copia sentenza in originale, bolletta di deposito del fascicolo atti di merito*

*Depositato*

to dall'ospedale, il Carloni Lucillo promuoveva azione secondo il rito ex austriaco contro il Lupatini per essere indennizzato dei danni sofferti. = Ma non essendo in quell'epoca il Carloni peranco guarito dalle ferite e non essendo stato possibile allora determinare le conseguenze dell'infortunio, egli, facendo espressa riserva per danni ulteriori, limitava la sua prima domanda alla rifusione del mancato guadagno per il tempo dal 23 novembre 1913 al 23 aprile 1914, al rimborso delle spese vive e al pagamento di corone 10.000. = per i dolori sofferti. = Questa prima causa veniva definita dalla sentenza 14 dicembre 1923 della Corte d'Appello di Trento, confermata da quella 3 dicembre 1924 della Corte di Cassazione; e ad esito di tale giudicato, l'Avv. Lupatini veniva condannato a pagare al Carloni per danni patrimoniali e non patrimoniali, la ~~summa~~ <sup>notevole</sup> somma di Lire 8006, = che furono pertanto incassate dalla controparte. =

Ma ancora prima che venisse definitiva la causa di cui sopra si è fatto cenno, e precisamente con petizione 31 dicembre 1923 (Cg. 151/23) il Carloni sciogliendo la propria riserva, avviava (in secondo giudizio, sempre secondo il rito ex austriaco, del quale secondo giudizio stiamo ancora discutendo; e domandava per dolori sofferti, per mancato guadagno e per defamazione del-

l'arto, la complessiva somma di Lire 50.000.= Assunte delle prove per testi ed eseguita una perizia a mezzo dei dottori Miori e Tutazza, il Tribunale di Rovereto emetteva sentenza in questa seconda causa condannando il Lupatini a pagare L. 6.491.= per risarcimento di dolori sofferti, e Lire 12.052.= per mancato guadagno.= Nulla attribuiva al Carloni per deformità permanente dell'arto, ritenendola di nessun conto. Contro la sentenza della prima istanza appellava il Lupatini, perché la pretesa a un nuovo risarcimento per i dolori sofferti era infondata, e perché la condanna al ~~risarcimento~~ <sup>(risarcimento)</sup> del mancato guadagno era basata su una conclusione dei periti prima di motivazione, conclusione d'altronde in manifesto contrasto con le stesse premesse della perizia.=Ambi i lagni del Lupatini trovarono ascolto presso la Corte d'Appello di Trento la quale con sua sentenza del 15 ottobre 1926 rigettò senz'altro la richiesta di ulteriore risarcimento per i dolori sofferti e circa quella incapacità lavorativa del Carloni che gli dovrebbe essere di titolo a indennizzo per mancato guadagno, ordinò una nuova perizia tracciando alla stessa la via e i limiti entro i quali l'indagine peritale doveva esercitarsi, e rinviò la causa ai Giudici di primo grado per un conforme completamento della prova peritale e per una nuova

decisione. Detta sentenza della Corte d'Appello, contro la quale il patrocinio del Carloni aveva interposto giudizio revisionale, fu confermata dalla Cassazione con sentenza del 19 aprile 1927 N.324.=

Restava quindi fuori di contrasto che la causa doveva limitarsi alla discussione della posta del mancato guadagno e che lo stesso doveva stabilirsi secondo i criteri dettati dalla sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello.= A questo punto è necessario chiarire, come risultò dalle precedenti fasi istruttorie della lite, che il Carloni Lucillo, dopo essere uscito dall'ospedale di Rovereto si era rifiutato di farsi levare le cambre metalliche applicate per la fissazione dei due frammenti ossei.= Già i periti dottori Miori e Turazza avevano dichiarato nella loro relazione che se il Carloni si fosse fatto levare le cambre, le conseguenze dannose dell'infortunio si sarebbero di molto mitigate.= Da parte sua il teste esperto, (inteso in tale qualità secondo le norme del vecchio <sup>antico</sup> rito), signor Dott. Benedetto Dordi esaminato il giorno 6 maggio 1926, aveva dichiarato che se il Lucillo Carloni non si fosse opposto alla tempestiva asportazione delle cambre, gli sarebbe stato facile in pochissimo tempo di riacquistare la capacità di proficuo lavoro.= Da notare che il contegno del



= 5 =

Carlioni per quanto riguarda la mancata asportazione delle cambre, non poteva a meno di essere ~~instintiva-~~ mente interpretato come inteso ad eludere gli obblighi del servizio militare durante il periodo bellico, e in seguito ad aumentare la possibilità di richieste di danno nei confronti dell'Avv. Lupatini. = Orbene, in considerazione di tutte queste ~~riportanze~~ circostanze, opportunamente messe in luce dal patrocinio dell'odierno ricorrente, la sentenza 15/10.1926 della Corte d'Appello, aveva statuito che l'indagine peritale dovesse compiersi per accertare il periodo di quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa assoluta e l'incapacità lavorativa, posta l'ipotesi che il Carlioni si fosse fatto levare le cambre a tempo opportuno. =

La causa, adunque, era giunta a questo punto, e a questo punto rimase sino al 27 giugno 1932 allorché il tutore dei minori figli del Lucillo Carlioni la riassumesse nell'interesse di costoro davanti al Tribunale di Rovereto. =

Qui cade opportuno precisare il fatto, che il Lucillo Carlioni si era reso defunto il 23 febbraio 1925 per tubercolosi; che tale malattia, causa della morte del Carlioni, non stava in nessun rapporto con la lesione di che trattasi in questa causa, poiché ciò è affermato solennemente nella relazione dei periti

Miori e Turazza di data 26/2.1925 (" ad)3:Non esi-  
" ste nesso di causalità fra l'infortunio patito e la  
" presente malattia da cui il Carloni é affetto e che  
" devesi giudicare di natura gravissima"); inoltre che  
il Carloni Lucillo era passato a nozze verso la metà  
del 1921, come risulta dalla deposizione di suo padre  
Calroni Pietro resa davanti alla Pretura di Riva il  
giorno 8 luglio 1924 (" Mio figlio passò a matrimonio  
" avanti tra anni ~~8~~ e dal matrimonio nacquero due figli"),  
talché i minorenni odierni attori devono essere nati  
non prima, rispettivamente dell'anno 1922 e dell'anno  
1923. =

Riassunta la lite con le forme della procedura patria  
mediante la cit. 27/6.1932, il Tribunale di Rovereto  
con sentenza 26/12.1932-11/1.1933 ammetteva la peri-  
zia come ordinata dalla Corte d'Appello e ~~nomi~~ nominava a  
perito il Dott. Viscardo Torboli di Rovereto conceden-  
dogli 15 giorni di tempo per presentare la relazione. =

Il Dott. Viscardo Torboli presentava la sua perizia  
soltanto il 7/2.1934; ma le parti non chiedevano per  
ciò la sua decadenza. = Prima di presentare la sua pe-  
rizia il Dott. Torboli scrisse all'Avv. Lupatini del b.  
informazioni non richieste assicurando che la perizia  
aveva avuto esito favorevole all'odierno ricorrente,  
nel momento stesso in cui ~~egli~~ perito chiedeva che il

Lupatini firmasse un'istanza per la proroga del termine. Il Lupatini non ~~si~~ accettò tale richiesta, e allora il Dott. Torboli presentò una perizia catastrofica per l'odierno ricorrente, sulle basi della quale l'indennità per mancato guadagno spettante al Carloni Lucillo superava sensibilmente quella liquidabile sulle basi della precedente perizia Miori-Turazza; e nella perizia Torboli non si teneva conto alcuno della premessa ipotetica che il Carloni si fosse fatto levare le cambre. Insorgeva allora il patrocinio del Lupatini chiedendo che fosse dichiarata la nullità della perizia Torboli; ma il Tribunale di Rovereto con sentenza 24/4=8/5.1934 respingeva le eccezioni di nullità, e pur discostandosi in parte dai gravosi responsi del Dott. Torboli, condannava l'Avv. Lupatini al pagamento di Lire 13.617.= più gli interessi.= Apellava ritualmente l'Avv. Lupatini contro tale sentenza chiedendo la propria assoluzione, <sup>e</sup> in subordine previa declaratoria di nullità della perizia Torboli, l'ammissione di una nuova perizia e di nuove prove per testi.= La Corte di Appello Sezione di Trento con sentenza 3/16=11.1934, disattendendo in massima parte le ragioni addotte dal patrocinio dell'Avv. Lupatini, si limitava a ridurre la cifra del risarcimento del danno per mancato guadagno in Lire 10.738.=

più gli interessi. =

Contro quest'ultima sentenza ricorre l'Avv. Giuseppe Lupatini per i motivi che vengono svolti in appresso. =

PRIMO MEZZO

Violazione dei paragrafi 531, 1448, Cod. Civ. austriaco in relazione all'art. 1151 Cod. Civ. Patrio, ed errata applicazione degli art. 1350, 1351, Cod. Civ.

La sentenza della Corte d'Appello ha respinto una nostra eccezione di natura preliminare, che si ricollegava alla soluzione del seguente quesito: i figli di Carloni Lucillo, odierni attori in questa lite, e in genere gli eredi di un defunto che in vita subì dei danni alla propria persona per un'azione colpevole altrui, possono fare istanza di risarcimento del danno *jure haereditatis*? E possono gli stessi chiedere come eredi il ristoro anche dei danni esclusivamente personali al lesso, oppure sono in facoltà di chiedere soltanto il ristoro dei danni che loro stessi hanno subiti in conseguenza del fatto lesivo? =

A tale quesito, nelle nostre deduzioni presentate alla Corte d'Appello, avevamo risposto che ai congiunti compete l'azione di danno *jure proprio*, e non ~~///~~ *jure haereditatis*, appoggiando il nostro pensiero alla più autorevole Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio e

*La giunta  
agosto 1908  
Papa  
del caso  
della causa  
dovuto  
muro*



= 9 =



delle Magistrature inferiori. Per vero la Giudicatu-  
ra dettando una norma interpretativa dei principi go-  
vernanti la soggetta materia, ha statuito che i con-  
giunti della persona colpita da un determinato atto  
lesivo, possano pretendere un risarcimento soltanto ju-  
re proprio, e debbano cioè dimostrare di aver subito  
essi stessi un danno economico che stia in rapporto  
di dipendenza col fatto lesivo che colpì il loro con-  
giunto. = Nel nostro sistema giuridico è risarcibile  
soltanto il danno concreto e legalmente riconoscibile  
a tenore delle norme comuni di diritto in tema <sup>di colpa</sup> aquil-  
liana, e la Giurisprudenza è appunto concorde nel rite-  
nere che il relativo risarcimento sia spettante al  
parente unicamente per diritto proprio e non come una  
patrimonialità della vittima trasmessagli per suc-  
cessione. =

Non ci permetteremo in questa sede delle ditazioni giu-  
risprudenziali, poiché sarebbe ozioso ricordare a cod.  
Supremo Collegio quello che il suo <sup>e</sup> costante insegna-  
mento e che si compendia nel principio più sopra espres-  
so. =

Davanti ai Giudici di II grado il Patrocinio dell'avv.  
Lupatini aveva rilevato che se la Giurisprudenza che  
ci interessa, esercitatasi prevalentemente negli ul-  
timi tempi sui danni derivati da sciagure automobili-

etiche, aveva affermato tale principio in caso di morte della vittima, lo stesso principio deve senza dubbio rendersi applicabile anche nei riguardi dei parenti della persona lesa che sia poi venuta a morte per ragioni indipendenti dalla lesione riportata nell'investimento. = Nel più sta il meno, disse il patrocinio del Lupatini avanti alla Corte di Appello. = Se agli effetti della giuridica valutazione del danno " la uccisione di un uomo è la più grande " sventura che possa mai colpire creatura umana ", se la stessa privazione del supremo bene della vita non crea nei parenti della vittima un diritto di risarcimento trasmissibile a titolo ereditario, senza dubbio ed a maggior ragione i congiunti di una persona lesa ad effetto della altrui azione colposa, e quindi morta per altre cause, non potranno far valere il diritto ad un risarcimento di danno se non jure proprio, e cioè per il danno che a ciascuno di essi fu arrecato dalle conseguenze del sinistro. =

Posti questi principi, i figli del Carloni, poi ~~vive~~ che fosse stata accertata con le opportune indagini testimoniali e peritali la gravità della lesione sofferta dal loro padre e le conseguenze <sup>di danno</sup> derivate dalla medesima al padre stesso, avrebbero dovuto dimostrare in quanta parte quei danni si erano riflessi

sulla loro situazione patrimoniale in modo da costituire <sup>il</sup> titolo per una loro personale richiesta di risarcimento di danni. = E poiché gli odierni attori apparsi in questa causa soltanto con la citazione riassuntiva del 27-6-1932, non si erano preoccupati, dopo l'esecuzione della perizia estimativa del danno riportato dal padre, di dimostrare se ~~in~~ e in quanta parte quel danno si era reso lesivo anche dei loro interessi personali, la domanda da loro proposta doveva essere respinta, o quanto meno venire valutata con criteri aderenti ai principi da noi enunciati. =

La Corte d'Appello, come sappiamo, è stata di diverso pensiero. = Essa ha bensì riconosciuto che " l'azione " ex jure ~~hæreditatis~~ è da escludere per i danni dipendenti dalla morte di una persona ", argomentando che " ~~stipendo~~ tali danni necessariamente successivi al decesso, non è concepibile che il diritto al risarcimento si acquisti da un soggetto che più non esiste. " Ma ha aggiunto la Corte d'Appello che " nel=

" l'ipotesi attuale non si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del Carloni, la quale non fu causata dalle lesioni riportate per colpa dell'avv. Lupatini ; sibbene dei danni dal Carloni risentiti per la invalidità temporanea e permanente nei suoi diversi gradi, onde il diritto al

" risarcimento era già acquisito al Carloni al momento del decesso. "

A questi rilievi della sentenza impugnata, rispondono gli stessi argomenti più sopra da noi dedotti. = E vale inoltre, a contraddire il pensiero dei Giudici di II grado, l'ulteriore rilievo che le statuizioni della Dottrina e della Giurisprudenza secondo le quali gli eredi della vittima di un incidente automobilistico ( e, in genere, della vittima di un'azione colpevole altrui ), possono chiedere il risarcimento del danno soltanto jure proprio, trovano il loro fondamento nella considerazione del carattere personale dei danni subiti dal lesso e del relativo diritto di ristoro. = Seguendo il pensiero della Corte d'Appello di Trento, il principio della intransmissibilità del diritto al risarcimento dei danni, jure haereditatis, si renderebbe del tutto empirico e presupporrebbe l'applicabilità del principio medesimo soltanto quando la vittima perisca sul colpo; non sarebbe invece più applicabile nemmeno nell'ipotesi che la vittima sopravviva per tempo più o meno lungo al momento consumativo del fatto colpevole e poi debba soccombere per le conseguenze del fatto stesso. = In tal caso la vittima sopravvivendo per qualche tempo al sinistro e conservando in questo



frattempo la sua perfetta capacità di soggetto di diritto, dovrebbe trasmettere agli eredi la facoltà di chiedere il risarcimento anche dei danni a detta ~~vi~~ <sup>xi</sup> vittima esclusivamente personali; e poiché secondo il nostro diritto ( così come lo era per il diritto civile austriaco) sono risarcibili anche i danni futuri di cui debba avere relativa certezza secondo le previsioni desumibili dal corso ordinario degli eventi ( tutta la Giudicatura é concorde su ciò), la vittima avendo acquistato il diritto di vedersi risarciti anche i danni derivantile per l'immatura fine della propria esistenza, dovrebbe trasmettere ai parenti jure haereditatis, il diritto di domandare il risarcimento persino di tali danni, almeno ogniqualvolta la gravità delle lesioni fosse stata tale da rendere sicura la prossima soccombenza della vittima. Invece la Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio non fa distinzione. = Essa dichiara inibito ai parenti di procedere jure haereditatis, sia che la vittima muoia sul colpo, sia che essa sopravviva per qualche tempo più o meno lungo alla lesione patita. = E se ciò é, si rende indifferente che la morte <sup>sopra</sup> per le stesse conseguenze del fatto lesivo o per ragioni dal fatto stesso indipendenti. =

Ciò che secondo il nostro modesto pensiero e secondo

la logica giuridica dei principi accettati dalla Corte regolatrice, importa per risolvere la questione si é tener presente che la giudicatura stabilendo il principio in esame, ha avuto riguardo precipuamente alla natura del diritto da far valere. = Anche in ogni caso di semplici lesioni alla persona fisica di un uomo, vi sono dei danni di carattere squisitamente personale;; i danni morali, ad esempiò ( risarcibili secondo il nostro nuovo Codice penale, e già risarcibili secondo la legislazione ex austriaca( talché nella specie furono anche risarciti )); gli effetti del mancato guadagno, in quanto / essi hanno impedita la soddisfazione di bisogni squisitamente personali per il leso, talché le spese relative alla soddisfazione di quei bisogni non avrebbero per nulla potuto giovare ai parenti di lui ; e sono le spese di personale mantenimento del leso, di soddisfazione dei desideri e dei bisogni voluttuari della sua esistenza. = Vi sono <sup>invece</sup> i danni che i parenti risentono in proprio, o per aver dovuto provvedere essi stessi al mantenimento della persona lesa o per aver vista mancare l'assistenza che la persona lesa avrebbe loro recata, o per il danno morale che i parenti stessi hanno sofferto in conseguenza del fatto lesivo del loro congiunto. = Questò sono i danni dei quali i congiunti possono ri=

petere il risarcimento. E non altri. = Davanti ai  
Giudici del fatto, il patrocinio dell'avv. Lupatini ~~HWUWU~~  
aveva rilevata l'insussistenza di qualsiasi danno  
proprio subito dagli eredi del Carloni ; qui, a parte  
tale questione di fatto, si vuole denunciare la senten=  
za della Corte d'Appello, perché la medesima prescin=  
dendo dai principi suesposti, ha dichiarato attribui=  
bile ai figli del Carloni il diritto di risarcimento <sup>(di danni)</sup>,  
<sup>come</sup> ~~che~~ sarebbe spettato al loro padre, senza sceverare  
quali di questi danni fossero stati risentiti dai  
figli medesimi, e quali dovevano riguardarsi come  
danni personali del defunto, talché il diritto al loro  
risarcimento assumesse natura di un diritto stret=  
tamente personale, intrasmissibile agli eredi. =  
Né vale addurre contro i superiori argomenti quanto  
è stato scritto nella sentenza impugnata, che cioè  
" basta al riguardo notare che in linea di principio  
" tutte le azioni di trasmettono attivamente e pas=  
" sivamente agli eredi " = Abbiamo già visto come in  
// tema di risarcimento di danni arrecati alla per=  
sona di un defunto, gli eredi possono far valere  
soltanto i danni da loro personalmente risentiti ;  
se si accettasse senza restrizione il principio in=  
vocato dalla sentenza della Corte di Trento, bi=  
sognerebbe in ogni caso prescindere e negare l'ul=

teriore principio specificamente statuito a governo di questa materia, e che noi abbiamo cercato modestamente di illustrare in queste nostre deduzioni. = Ma vi è un'ulteriore <sup>ragione</sup> ~~motivo~~ che contraddice a tutta la motivazione della sentenza impugnata. = I danni lamentati dal defunto Lucillo Carloni furono prodotti il 23 nov. 1913, per un investimento avvenuto nella Provincia di Trento, quindi nel territorio che allora era governato dalla legge civile austriaca. = Anche se l'investimento fosse avvenuto dopo la redenzione della Terra Trentina e prima dell'introduzione nelle Province redente del Patrio Diritto Privato, le obbligazioni sorte da quel fatto colposo avrebbero dovuto e dovrebbero tuttora essere governate dalla legge imperante al momento del fatto medesimo. = Leggiamo nella relazione del Guardasigilli al Sovrano sul R.D. 4 novembre 1928 N. 2325 col quale si introducevano nelle Nuove Province le Legge Civili Italiane : " Anche in materia di obbligazioni non si " è ravvisata la necessità di dare particolari disposizioni, essendo normativo il principio generale " che l'obbligazione è retta dalla legge del tempo " in cui ha luogo il fatto o l'atto giuridico che vi " danno origine. E' l'art. 2 delle Preleggi Cod.Civ. Patrio, conferma il principio esposto dalla citata



relazione ministeriale, =  
 Orbene, al par. 351 del Cod. Civ. Gen. austriaco si  
 legge che l'asse ereditario é costituito dal comples=  
 so dei diritti e degli obblighi di un defunto, in quan=  
 to non siano fondati sopra relazioni meramente perso=  
 nali. = E il par. 1448 dello stesso Codice, in mate=  
 ria di obbligazioni, stabilisce che con la morte si  
 estinguono i diritti e gli obblighi circoscritti alla  
 persona o che riguardano fatti meramente personali  
 del defunto. = Al lume di tali disposizioni di legge,  
 normative per il caso in esame, la nostra tesi prende  
 colore e sostanza di inattaccabilità, e pertanto i  
 danni risarcibili in favore degli eredi di Lucillo  
 Carloni, non potranno mai essere quelli personalmente  
 risentiti dal defunto, né a favore degli eredi mede=  
 simi potrà essere decretata la trasmissibilità del  
 diritto al risarcimento o a quella parte del risar=  
 cimento del danno che se anche fosse stata corrispo=  
 sta non avrebbe per nulla potuto giovare all'esisten=  
 za di essi eredi, i quali, giova anche qui ricordar=  
 lo, nacquero poco tempo prima che il loro padre tro=  
 vasse la morte per tubercolosi. =

*ma la  
 risarcimento  
 per effetto  
 infamazione la  
 carattere  
 persona*

:o=o=o=o=o=o=o=o/o/

La Corte d'Appello ha addotto un altro motivo per  
 dichiarare irricevibile la tesi sopra esposta; vale

a dire la res judicata che si sarebbe formata sulla  
questio mediante la sentenza del Tribunale di Ro-  
vereto di data 26 dicembre 1932. = 11 gennaio 1933.=  
Dimostreremo con un separato motivo di ricorso come  
non possa ritenersi passata in giudicato la predetta  
sentenza per difetto di valida notifica. = Ma, a  
prescindere da ciò, non vi é dubbio che la sentenza  
26 dicembre 1932 = 11 gennaio 1933 del Tribunale di  
Rovereto é ben lungi dall'aver stabilita la cosa  
giudicata sul diritto dei minori a ricevere tutto  
il risarcimento di danno per mancato guadagno che  
sarebbe spettato al padre loro se fosse rimasto in  
vita. = Abbiamo già accennato che il primo atto pro-  
cessuale compiuto dal tutore degli eredi di Carloni  
Lucillo é consistito nella citazione riassuntiva  
27.6.1932. = Tutte le precedenti sentenze erano  
state emanate senza che i minori intervenissero nel  
giudizio ; basterà osservare sia la sentenza del Tri-  
bunale di Rovereto 15.1.1926 C.G. I = 151/23/21 che  
condannava l'avv. Eupatini al pagamento di Lire  
18.543.== sia la sentenza della Corte d'Appello di  
Trento, 15.10.1926 B.C. 148/26 la quale, come sappi-  
mo, escludeva ogni diritto del Carloni Lucillo a ul-  
teriori risarcimenti di danno per dolori sofferti e  
rinviava la causa ai primi Giudici per l'asanzione di

una nuova perizia allo scopo di meglio determinare ) -  
i danni per mancato guadagno ; sia infine la sentenza  
di Corte di Cassazione 19.4.1927 notificata alle par=  
ti il 14 agosto 1931 ; la quale confermava la sen=  
tenza 15.10.1926 della Corte d'Appello. =  
Con la citazione 27.6.1932 il tutore dei minorenni rias=  
sumeva la lite e con la comparsa 16.11.1932 il patrocini=  
nio ~~aveva~~ <sup>aveva</sup> si limitava a formulare istanza per  
l'ammissione della nuova perizia medica come ordinata  
dalla Corte d'Appello, dichiarando lo stesso patrocinio  
di parte attrice che " ogni altra discussione perita=  
" le doveva essere rinviata dopo l'espletamento della  
" prova peritale. " La sentenza del Tribunale di Rove=  
reto 26.12.1932 = 11.1.1933 non fece altro, che preci=  
sare il periodo delle avvenute prescrizioni e dettare  
il tenore dei capitoli della prova per perizia il cui  
espletamento fu affidato al Dott. Viscardo Torboli di  
Rovereto. = Quella sentenza non discusse nemmeno il  
quesito, né fu invitata a porsi, se, dopo accertato  
l'ammontare del danno subito dal Carloni Lucillo, i  
di lui eredi potessero richiederne per sé stessi il  
risarcimento, oppure dovessero dimostrare che l'inca=  
pacità lavorativa del Carloni ~~aveva~~ <sup>aveva</sup> prodotta per essi  
eredi un danno personale. = Dire pertanto che quella  
sentenza tribunizia ha stabilita una giudicata pre= ) -

clusiva della nostra odierna eccezione, significa violare apertamente il disposto dell'art. 1351 C.C. laddove é stabilito che l'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che fu il soggetto della sentenza. =

Né si potrà sostenere che una eccezione di improcedibilità della domanda attrice per carenza nell'atto re della veste attiva ( e l'eccezione odierna é di tale natura) rientri fra le eccezioni che devvono essere fatte valere in limine talché ~~in~~ passato un certo momento del processo civile non possano più venire accampate. = Con ciò si sosterebbe l'assurdo, e si violerebbe la disposizione del II capv. dell'art. 490 C.P.C.

Ha errato quindi la sentenza della Corte ritenendo l'improponibilità della nostra eccezione, sia perché ad essa <sup>non</sup> ostava la forza della res judicata, sia perché nessuna norma di procedura ci vietava di proporla in grado d'appello. =

Né risulta esatto quanto scritto nella sentenza oggi impugnata, che cioè la precedente sentenza della Corte d'Appello 15.10.1926 avesse statuito in astratto il diritto dei figli di chiedere jure haereditatis anche il ristoro dei dolori sofferti dal padre, poiché quella sentenza non venne nemmeno pronunciata



nei riguardi degli eredi che allora non figuravano presenti nel giudizio ( vedasi la sent.d'app.15.10.1926 ). =

E per quanto riguarda ancora la res judicata che dovrebbe discendere dalla sentenza 26.12.1932 = 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto, è opportuno ulteriormente osservare che il patrocinio dell'avv. Lupatini poteva benissimo accondiscendere all'ammissione della perizia medica senza con ciò creare un contrasto logico e giuridico fra tale sua acquiscenza e la successiva enunciazione della tesi relativa alla irripetibilità da parte degli eredi del risarcimento dei danni jure haereditatis. = Infatti l'accertamento dei danni per mancato guadagno subiti dal defunto Lucillo Carloni poteva essere influente per determinare in quale misura tali danni si fossero ripercossi sulla situazione patrimoniale dei supi eredi; eseguita la perizia come abbiamo ripetutamente accennato, gli eredi del Lucillo Carloni ( sempre secondo le direttive della nostra tesi ) avrebbero dovuto dare la prova che quel mancato guadagno aveva costretto essi eredi a mantenere il loro padre, oppure che altri danni personali essi avevano risentiti, e ai fini di tale accertamento di fatto si mostravano sicuramente influenti anche gli esiti della perizia medica, accettando

l'ammissione della quale, il patrocinio Lupatini non veniva pertanto a precludersi la via per la formulazione della tesi pregiudiziale che poi fu esposta davanti alla Corte d'Appello e che qui venne ribadita.=

SECONDO MEZZO :

VILAZIONE DEGLI ART. 252, 368, 145, 36. I capv. C.P.C.

La perizia a ministero del Dott. Viscardo Torboli; venne ammessa con la sentenza interlocutoria 26.12.32 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto. = Tale sentenza la quale fissava al perito un termine di 15 giorni per la presentazione della sua relazione, non era provvisoriamente esecutiva.= Le operazioni peritali non potevano quindi iniziarsi se non dopo l'avvenuta notifica della sentenza e il passaggio in giudicato della medesima. = La notifica della sentenza avvenne il 24.1.1933 con atto N. 218 Rep.Uff.Giud.Cucci Michele. = Ma detta notifica fu eseguita puramente e semplicemente " ad istanza di Carla ed Alfeo Carlo=" ni residenti in Cesole d'Arco e domiciliati nell'Ufficio dell'avv. Moser in Rovereto presso l'avv. Balista, " senza alcun intervento nella richiesta della notifica medesima da parte del tutore Giulio Carloni legale rappresentante dei minorenni i quali non potevano da soli prendere l'iniziativa di alcun atto,

nemmeno della notifica della sentenza. =

Manca quindi a tutt'oggi una valida notifica della sentenza ammissiva della perizia ; quella sentenza non é quindi mai passata in giudizato , e poiché data la mancanza della forza provvisoriamente esecutiva della sentenza medesima, le operazioni peritali, ripetesi, potevano compiersi soltanto dopo il suo passaggio in giudicato, nulla é la perizia che in seguito é stata eseguita. =

C'è di più. = Con ricorso 23.2.1933 XI, il procuratore della parte attrice ricorreva al Giudice Delegato per sentir fissare la data di prestazione del giuramento del perito, e il Giudice Delegato provvedeva all'uopo con decreto 26.2.1933? = Anche tale decreto veniva notificato a parte convenuta soltanto a richiesta dei minorenni Carla ed Alfeo Carlojini senza l'intervento del tutore. = Di qui un'ulteriore violazione di legge che rende nulla ogni successiva operazione peritale. =

Il Procuratore dell'avv. Lupatini non comparve nella udienza fissata davanti al Giudice Delegato per il giuramento del perito ; eseguita la perizia ed avvenuto il deposito della medesima il patrocinio dell'avv. Lupatini domandò ancora davanti al Tribunale, che venisse dichiarata nulla la perizia Torboli;

avanti alla Corte d'Appello di Trento, venne ripetuta la richiesta di declaratoria di nullità. = L'eccezione era quindi ritualmente proposta, e nel merito risultava indubbiamente fondata. =

Infatti la Corte d'Appello con la sentenza che qui si impugna, si è malamente richiamata all'art. 368 e 145 C.P.C. per argomentare che la nullità della notifica delle sentenze e delle citazioni si verifica soltanto quando la inosservanza delle norme relative alla persona del richiedente produca al riguardo incertezza assoluta, mentre nella specie, sempre secondo la sentenza della Corte di Trento, veniva reso certo quali fossero le persone dei richiedenti. =

Ma è appunto simile certezza che crea la più palese ragione di nullità, poiché le persone che in quegli atti apparivano come richiedenti le notifiche, erano dei minorenni e quindi degli incapaci. = Quando la legge agli art. 132 e segg. C.P.C. stabilisce che nell'atto di citazione deve essere indicata la persona del richiedente, presuppone, pur senza dirlo, che tale persona deve avere la capacità di stare in giudizio. = E l'art. 368 stesso Codice richiamando per le notifiche delle sentenze le norme sulle notifiche della citazione, parte indubbiamente dal mede-



simo presupposto. = Qui infatti la questione trascen=  
de ~~de~~ e supera i disposti dell'art. 368 e 145 del  
Codice di rito per ricondursi alla norma generale san=  
cita nel capv. dell'art. 36 stesso Codice. =

Le persone che non hanno il libero esercizio dei lo=  
ro diritti, non possono senza debita ~~rappresentanza~~  
rappresentanza compiere alcun atto processuale. = Se  
ad alcuna venga notificata una citazione o una sen=  
tenza su istanza di una persona incapace, quelle no=  
tifiche sono nulle, poiché gli atti dell'incapace  
non possono produrre effetti giuridici pregiudizie=  
voli a carico di alcuno. E gli effetti giuridici  
pregiudizievoli per la persona a cui venga notificata  
una sentenza sono chiari e palesi quando si pensi  
soltanto al passaggio in giudicato della medesima  
che consegue alla avvenuta notifica; trattandosi poi  
nella specie di sentenza contenente la nomina di un  
perito, la sentenza valeva a far decorrere i termi=  
ni per la eventuale riconsuazione del perito, ed era  
d'altronde l'atto preliminare ed indispensabile per  
l'inizio delle operazioni peritali. = Mancata una va=  
lida notifica della sentenza non provvisoriamente es=  
ecutiva, mancata inoltre una valida notifica del de=  
creto che fissava la data del giuramento e l'inizio  
delle operazioni peritali, queste ultime non poteva=

no lecitamente venire compiute; invalido é quindi il giuramento del perito, nulla irremediabilmente la sua perizia.=

TERZO MEZZO

VIOLAZIONE DEGLI ART. 360, N. 6, 361 N. 2 in relazione agli art. 269, 517, N.2, N.7, N.8 C.P.C. =

La sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello di Trento e la sentenza 26.12.1932 = 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto avevano ordinata la nuova perizia medica in completamento e in sostituzione della precedente perizia dei Dottori Miori e Turazza perché fosse accertata l'incapacità lavorativa del Carlo/ni data l'ipotesi che lo stesso si fosse fatto levare a tempo opportuno le cambre. =

Per la esatta chiara intelligenza di quanto sopra, ci permettiamo richiamare la espositiva di fatto e ci permettiamo altresì di raccomandare ~~alla~~ questa Suprema Corte la lettura della sentenza d'Appello 15.10.1926 le cui motivazioni terminavano con queste parole :

" Sia accentua che i periti dovranno dichiararsi sulla incapacità lavorativa della parte lesa partendo dalla premessa come se il Carloni si fosse assoggettato al prelevamento delle cambre, nel riflesso che egli non aveva motivo plausibile per rifiutarsi a tale atto medico, che altro non era che una se-

secondaria operazione consequenziale della prima cura

" chirurgica a cui era stato sottoposto all'ospita-  
" le di Rovereto al momento della sofferta lesione."

Da ricordare ancora che la Corte di Trento era giun-  
ta a tale dispositive avendo rilevato che il teste  
esperto Dott. Benedetto Dordi nel suo esame del 29  
maggio 1926 aveva precisato che se le cambre fosse-  
ro state tolte a tempo, i dolori sarebbero spariti  
e il Carloni avrebbe potuto subito mettersi a lavo-  
rare, e avendo rilevato inoltre la stessa Corte di  
Trento, che già la perizia Miori = Turazza aveva  
riconosciuto che il mantenimento delle cambre in  
sito era stato motivo del prolungarsi della infermità  
del Carloni ; ed appunto perché quella prima peri-  
zia Miori = Turazza non aveva saputo precisare quan-  
ta parte avesse avuto il mantenimento delle cambre  
nel corso dell'infermità del Carloni e nel prodursi  
della sua incapacità lavorativa, era stata ordina-  
ta la nuova perizia. =

Orbene, il perito Dott. Viscardo Torboli non ha per  
nulla risposto al quesito sottopostogli ; egli ha  
precisato secondo i suoi criteri la durata dell'in-  
capacità lavorativa assoluta e dell'incapacità re-  
lativa sofferta dal Carloni, ma non si è preoccupa-  
to di accertare di quanto tale incapacità sarebbe

stata diminuita ed evitata se il Carloni si fosse fatto levare a tempo debito le cambre. Anzi, mentre, la sentenza del 15.10.1926 della Corte di Trento aveva chiaramente statuito che nessun motivo plausibile poteva avere avuto il Carloni per rifiutarsi alla asportazione delle cambre, il perito Dott. Torboli si è arbitrato di riempire intiere pagine della sua perizia di strane dissertazioni per sostenere che il Carloni aveva avuti motivi plausibilissimi onde opporsi alla asportazione delle cambre ! Nessun cenno, ripetesì, nella perizia, al quesito precisamente sottopostogli dal Magistrato, e nessuna risposta che potesse illuminare il Giudice su quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa del Carloni se l'esportazione delle cambre fosse avvenuta. =

Per tali motivi il patrocinio del Lupatini aveva chiesto che la perizia del Dott. Torboli fosse dichiarata nulla e inattendibile e d in sua vece fosse ordinata una nuova perizia. =

La sentenza impugnata ha respinta simile eccezione di nullità con la seguente testuale motivazione :

" Invero i Primi Giudici hanno rilevato esattamente  
" che il Dott. Torboli, dopo aver esposte le ragioni per  
" le quali a suo giudizio il Carloni è scusabile se  
" non si sottopose all'atto operatorio dell'allonta=



namento delle cambre, ebbe a dichiarare testualmente  
" : tralasciato di prendere in considerazione le sup-  
" purazioni prodotte dalle cambre perché di esse non  
è mi devo occupare per l'ingiunzione contenuta nei  
" quesiti a me sottoposti; dimostrando in tale guisa  
" di avere bene compreso il criterio fissato dalle  
" dette sentenze. "

Motivando in tal modo il proprio giudizio, la senten=  
za, impugnata é caduta anzitutto nella nullità previ=  
sta all'art. 361, N. 2 C.P.C. poiché non ha ~~il~~ fatto  
che riferirsi puramente ai motivi della precedente  
sentenza 27.4. 8.5.1934 del Tribunale di Rovereto del  
cui appello appunto si discuteva.=

Inoltre tale motivazione, presa per sé stessa, non  
poteva e non può rispondere alle esigenze richieste  
dalla legge all'art. 360 N. 6 C.P.C., e ciò per evi=  
denti motivi. = Col passo sopra riferito della peri=  
zia Torboli, il perito dichiarava bensì di non pren=  
dere in considerazione le specifiche infermità prodot=  
te dalle cambre, ma non rispondeva affatto al quesito  
propostogli, e cioè se e in quanta parte, la prese=  
za delle cambre avesse potuto prolungare tutta l'in=  
fermità dell'atto e conseguentemente aggravare la inca-  
pacità ~~giuridica~~ lavorativa del Carloni. = In secondo  
luogo anche se da quel passo della perizia potesse ar=

guirsi che il perito aveva compreso il quesito postogli, con ciò non si dimostra in contraddittorio alle ragioni addotte dalla difesa dall'avv. Lupatini, che il perito avesse in effetto risposto al quesito. =

In altro passo della sentenza impugnata, riassuntiva di tutto il ragionamento della Corte di Legge, " le conclusioni del perito Torboli sono state accette solo nei limiti in cui concordano sostanzialmente con quelle dei periti Miori e Turazza o trovano conferma in altre circostanze di causa ". Con ciò la Corte d'Appello veniva ad affidarsi alla perizia Torboli soltanto in quella parte in cui essa rispondeva alle risultanze peritali e testimoniali che la precedente sentenza della Corte medesima del 15.10.1926 aveva ritenute insufficienti per una equa decisione, donde la contraddittorietà della sentenza che qui si impugna con altra sentenza pronunciata fra le stesse parti, sul medesimo soggetto ( art. 517 N.8 C.P.C ) e inoltre la contraddittorietà fra questa motivazione e le precedenti motivazioni contenute nella medesima sentenza impugnata con le quali si affermava che il Dott. Torboli aveva esaurientemente risposto al quesito sottopostogli, e cioè al quesito che non era stata risolto dalla perizia di Miori = Turazza ( art. 517, N. 7 C.P.C. ) Giusto pertanto il lagno

del ricorrente allorché egli denuncia le surripo-  
tate violazioni di legge in ordine alla deficiente ~~wxwwkwxwxi~~  
e contraddittoria motivazione della sentenza impugna-  
ta circa il rifiuto della dichiarazione di inattendi-  
bilità della perizia Torboli e dell'ordine di nuova  
perizia a sensi dell'art. 269 C.P.C.

QUARTO MEZZO

VIOLAZIONE DEGLI ART. 360 N. 6, 229 e segg. 490 C.P.C.

Davanti alla Corte d'Appello, nell'ultimo pregresso  
stadio del giudizio la difesa dell'avv. Lupatini a-  
veva <sup>dedotti</sup> due capitoli per testi di prova ( N. 1 e N. 2 ) -  
sul fatto che già negli anni 1915 e 1916 il Lucillo  
Carloni avendo abbandonato il suo primitivo mestiere  
si era dato con notevole profitto economico al com-  
mercio dello zolfo, del verdename e dell'olio, e sul  
fatto che anche nelle epoche successive al 1916 il  
Lucillo Carloni aveva continuato nella propria atti-  
vità commerciale realizzando notevoli guadagni, che  
gli diedero modo di condurre e di far condurre alla  
propria famiglia una vita più agiata di quella che  
gli fosse prima consentita dal salario <sup>di</sup> operaio cemen-  
tista. =

Tali capitoli di prova dovevano essere ammessi. =

Si trattava infatti in questa causa di valutare esclu-  
sivamente il danno derivato al Carloni per manca- /-

to guadagno. = Il danno non patrimoniale gli era già stato risarcito a seguito dell'esito della prima causa da lui iniziata con la petizione del 1913 e conclusasi con sentenza 23.12.1924 della Corte di Cassazione. = E' indubbio che l'incapacità lavorativa del Carloni come operaio cementista costituiva soltanto una premessa per giudicare di quanto fosse concretamente diminuito il suo guadagno. = Ma se il convenuto odierno ricorrente, può dimostrare che con altra attività il Carloni ha guadagnato di più che se avesse fatto l'operaio cementista, dato, ripetesi, che già gli erano stati risarciti in toto i danni non patrimoniali, non vi sarebbe più stato luogo a ulteriori risarcimenti. = Né ci si dica che allorché è stata diminuita la capacità lavorativa specifica ad un dato mestiere della persona lesa, nessuno può obbligarla a dedicarsi ad altre attività produttive, Qui noi volevamo provare il fatto concreto che il Carloni erasi dedicato ad altra attività ritraendone guadagno. = E poiché si tratta in questa causa di risarcire eventuali danni per mancato guadagno relativi ad un'epoca passata ( e quindi debbono essere danni certi, concreti e liquidi ), se il Carloni nonostante l'infortunio ha potuto lavorare e guadagnare più e meglio che non come operaio cementista, sarebbe



assurdo volere che noi indennizzassimo un danno per mancato guadagno che egli in pratica non ha sofferto. =

La sentenza della Corte di Trento non ha per vero contraddetto a questo nostro ragionamento, ed anzi

ne ha implicitamente riconosciuta la fondatezza ; argomentando <sup>tuttavia per la nostra domanda di prova</sup> per motivi che vanno partitamente esaminati ;

1.) perché le nostre deduzioni probatorie appaiono smentite dall'inchiesta testimoniale già esperita. =

Basterà leggere i verbali degli esami testimoniali

assunti secondo la procedura austriaca durante il

pregresso corso di questa <sup>causa</sup> ~~procedura~~ per convincersi

che l'affermazione della Corte d'Appello non ha alcun

fondamento. = I testi escussi hanno affermato che il

Carlioni si lagnava dei dolori alla gamba più o meno

intensi a seconda del progredire del tempo ; che lo

stesso doveva reggersi col bastone ; che la deambula-

zione gli era difficile e che egli doveva servirsi mol-

to spesso di un biroccino per compiere i propri viaggi. =

~~Ma se tutto~~ Ma se ~~tutto~~ anche tutto questo fosse vero e se

non fosse oggi possibile ( come é possibile ) una pro-

va contraria, queste circostanze non escluderebbero

che il Carlioni avesse potuto darsi a dei negozi com-

merciali. = Fosse pur egli claudicante, fosse pur egli

dolorante ; ma, ripetiamo ancora una volta, i dolori

sofferti gli furono risarciti ; né l'essere claudican-

te, né l'aver una gamba dolenzita e inadatta alla deambulazione, né l'aver perduto i mezzi fisici necessari per sopportare le dure fatiche dell'operaio, son fatti che valgono ad escludere la possibilità di quell'attività commerciale che noi volemmo provare attraverso i nostri capitoli. =

Si osserva inoltre, in linea di diritto procedurale, che la nostra prova doveva ritenersi ammissibile persino nell'ipotesi che con essa non si fossero voluti dimostrare dei fatti nuovi, rimasti estranei alla precedente istruttoria ( come sono i fatti da noi dedotti ), ma si volessero dimostrare dei fatti di prova contraria a quella già esperita. = La precedente indagine testimoniale venne assunta con le forme e sotto l'imperio della procedura austriaca, la quale nel sistema del procedimento officioso, non conosceva le decadenze stabilite dagli art. 229 e 232 del nostro Codice di Proc. Civ. La prova per testi, secondo la procedura austriaca, non veniva dedotta dalle parti o comunque il Giudice non era tenuto a seguire dei capitoli su fatti specifici che le parti avessero dedotti ; i testi non venivano presentati dalle parti, ma scelti e citati dal Giudice, libero quest'ultimo di indirizzare l'indagine verso ogni punto che gli sembrasse interessabile ai fini della

decisione; e il Giudice d'appello poteva, secondo quella procedura, ordinare d'ufficio la rinnovazione della prova testimoniale anche sui medesimi fatti. = Sistema processuale adunque, diametralmente opposto al patrio rito oggi vigente anche nelle nuove provincie; né si potrebbero pertanto addurre preclusioni di natura procedurale nemmeno per una indagine istruttoria, che fosse oggi formalmente dedotta, per smentire i risultati di una istruttoria testimoniale precedente. =

Ma qui, come sopra rilevavasi, si tratta di fatti nuovi che non hanno mai formato specifico oggetto di indagine, sui quali pertanto la prova poteva essere dedotta in grado di appello secondo le stesse norme della nostra procedura, a sensi dell'<sup>art. 490</sup> C.P.C.

2.) Perché le nostre deduzioni apparirebbero smentite dal brano della relazione peritale Miori = Turazza nel quale si afferma che il Carloni abbandonato il lavoro manuale di cementista, esplicò la sua attività quale dirigente e sorvegliante nell'azienda del padre. =

L'assurdità di questo ragionamento e la violazione che col medesimo viene compiuta di ogni norma regolante l'istituto della prova testimoniale, e la logica motivazione delle sentenze, bastano evidenti sol whxwi

che si rifletta alla mancanza di ogni nesso logico fra la premessa e la conclusione. = Dire infatti che alcuno impiegò la propria attività quale direttore di una piccola industria casalinga, ( e basterebbe d'altronde questa affermazione per rendere altresì contraddittoria la sentenza con ogni sua valutazione sulla incapacità lavorativa del Carloni ), e negare per ciò che la stessa persona abbia potuto nel contempo esercitare un determinato diverso commercio, significa obliare qualsiasi principio di logica e ~~porre~~<sup>porre</sup> in essere una motivazione contraddittoria nei suoi stessi elementi. =

3.) Per il precedente comportamento dell'avv. Lupatini che nel lunghissimo corso della presente causa non prospettò mai per l'addietro, codesto assunto. =  
Qui è ancora più palese la violazione delle norme di legge riportate in epigrafe. = Se le prove testimoniali sono deducibili anche in grado d'appello, non può assumere rilievo giuridico il fatto che la parte non le abbia dedotte nei precedenti stadi del giudizio. Sta di fatto che l'avv. Lupatini dedusse soltanto ora questa prova, poiché soltanto ora da persone del paese di Carloni Lucillo, apprese notizia dei fatti dedotti nei capitoli. = Ma, a parte ogni diversa considerazione, non si può a priori dichiarare inattendibile



una prova, quando il fatto che viene dedotto é ri-  
tualmente specificato ed é indubbiamente influente ai  
fini del decidere. = E non si può soprattutto ritene-  
re a priori tale inattendibilità soltanto perché una  
parte interessata non si é presa cura di dedurre il  
capitolo all'inizio o durante il precedente corso  
della lite, quando non ostino, come non ostano nella  
specie, ragioni di processuale decadenza. = Fatta  
salva naturalmente al Giudice del merito, la facoltà  
di valutare come meglio creda, in fatto, gli esiti del-  
la prova. =

QUINTO MEZZO

VIOLAZIONE DEGLI ART. 229 e segg. 490 C.P.C. e dell'art.  
3 I parte Cod. P.P. Col capitolo N. 3 dell'istruttoria  
testimoniale dedotta avanti alla Corte d'Appello, l'avv.  
Lupatini chiedeva di dimostrare che pochi giorni pri-  
ma di presentare la sua perizia, il perito Dott. Tor-  
boli gli aveva inviato delle lettere contenenti la men-  
dace affermazione che la perizia era giunta a conclu-  
sioni completamente favorevoli ad esso avv. Lupatini  
e collimanti con le idee del suo Patrono, e ciò per  
indurre l'avv. Lupatini a firmare una istanza di proro-  
ga del termine per la presentazione della perizia. =  
Voleva ancora l'avv. Lupatini col cap. N. 4 dimostrare  
essere mendace l'affermazione contenuta nella perizia

di colloqui avvenuti fra il perito e i Dott. Benedetto Dordi e Giovanni Dordi di Rovereto, colloqui dei quali il perito stesso nella sua relazione dichiarava di avere ritratti elementi fortissimi per giungere al proprio responso.=

Ma dimostrazione di questi fatti sarebbe valsa senza alcun dubbio a mettere in luce ancora più chiara l'inattendibilità della perizia Torboli ; la relativa prova testimoniale doveva quindi essere ammessa perché concludente ai fini della domanda di nullità della perizia Torboli avanzata dal patrocinio dell'avv. Lupatini.=

Inoltre i fatti che con detti capitoli si volevano provare, mettevano in luce evidente un agire delittuoso del perito. = E per vero se le lettere di cui al capitolo N. 3 erano state ( come furono ) indirizzate dal Torboli al Lupatini, esse facevano sorgere l'ipotesi del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 Cod.P. ; e dato lo scopo al quale esse erano rivolte, potevano altresì giustificare l'imputazione di cui all'art. 323 stesso Codice.=

Se poi, come dedotto al capitolo N. 4, il perito nella propria relazione aveva affermato dei fatti non rispondenti al vero, e cioè i consulti assertamente


avvenuti fra lo stesso e i Dott. Giovanni e Benedetto Dordi, ne risultava palese l'esistenza del delitto di falsa perizia di cui all'art. 373 Cod.P.

In presenza di accuse di questo genere relative a fatti costituenti materia di reati perseguibili d'ufficio, la Corte d'Appello doveva in applicazione dell'art. 3 I p. del Cod.Proc. Pen. farne rapporto e trasmettere gli atti al Procuratore del Re; sospendendo il giudizio civile sino alla definizione del relativo procedimento penale. =

o=o=o=o=o=o=o=o

Per tutti i motivi suesposti si chiede cassarsi la sentenza come sopra denunciata con ogni conseguenza di legge. =

Roma, li 20 marzo 1935 XIII. =



Elenco dei documenti prodotti :

- 1.) Il fascicolo degli atti Cg.I 94/14 e Cg.I 151/23 del Tribunale di Rovereto a vecchio rito austriaco ~~xx~~ e cioè degli atti relativi ai progressi stadi della ~~xx~~ causa fra Carloni Lucillo e Lupatini Avv. Giuseppe assunti ed emessi a vecchio rito austriaco ( da richiamarsi d'ufficio a sensi dell'art. 49 ult. capv. R.D. 4 nov. 28

N.2325. =

2.) I fascicoli degli atti e documenti del giudizio a nuovo rito riassunto con citazione 17 giugno 1932 a istanza di Giulio Carloni, tutore di Carla ed Alfeo Carloni contro l'avv. Giuseppe Lupatini, giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'appello di Trento con le relative sentenze 26 dic. 1932 = 11 genn. 1933, e 27 aprile e 8 maggio 1934 del Tribunale di Rovereto, e 3 = 16 nov. 1934 della R. Corte d'Appello Sez. di Trento. =

3.) Mandato speciale Rep. N. 7718 R. N. Otaro Guido Tonelli di Rovereto d.d. 13 febbraio 1935 in capo al Procuratore Speciale avv. Ivano Bonomi.

4.) Certificato di deposito di Lire 600.== a titolo di multa eventuale del preciso tenore : " N. 3523  
" della Matrice. = ~~Ufficio del Reg. di~~ Ufficio del Reg. di  
" Rovereto. = Il signor avv. Giuseppe Lupatini in Ro=  
" vereto ha pagate Lire 600.50 ( seicento e 50/100 )  
" per ricorso in Cassazione avverso sentenza R. Corte  
" Appello Trento dei 3/16 Nov. 1934 XIII N. 201 sent.  
" in causa Lupatini avv. Giuseppe contro Carloni Giu=  
" lio, tutore di Carloni Carla ed Alfeo. = Per l'A=  
" zienda dello Stato, Lire 600.50 addi 23.3.1935 XIII. =  
L.S. il Ricevitore : fto : Frenes. "

*Ivano Bonomi*



Si richiede la notifica



personalmente

Dato avviso al Cancelliere

I. RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentotrentacinque, XIII? addì ventitre  
del mese di marzo in Riva s.Garda ;

Su istanza del signor Lupatini avv. Giuseppe di Rovere=  
to col Procuratore Speciale avv. Ivano Bonomi di

Roma, io sottoscritto Cucci Michele, Ufficiale Giudici=  
ziario addetto al R. Tribunale di Rovereto ho notifica=  
ta copia del suesteso ricorso per cassazione della

sentenza della R. Corte d'Appello Sez. di Trento 3 = 16  
novembre 1934 XIII, sottoscritto dal predetto avvoca=  
to con pedissequo elenco dei documenti prodotti

e certificato di deposito di Lire 600.= in data  
Rovereto, 23 marzo 1934 pure sottoscritto dallo stes=  
so avvocato al signor Carloni Giulio quale tutore

dei minorenni Carloni Carla e Carloni Alfeo nella sua  
residenza in Riva s.Garda , in un'originale e

man. del medesimo

*man. del medesimo*



L'Ufficiale Giudiziario

*Cucci Michele*

*Non restata la copia  
perché richiesta fuori  
orario d'ufficio  
Il Cancelliere*

SPECIFICA	
N. ....	Rep. ....
Diritti e Rep.	L. 3,15
Diritti Copia	» .....
Indennità trasferta	» 30,00
	L. 33,15
Riduzione 12%	» 4,00
	L. 29,15
Sop. 10% e q.	» 3,50
Bolli	» .....
Spese postali	» .....
TOTALE L. 32,65	



Tassa 10% a carico  
Uff. Giud. L. 3,00



COPIA

3

IN NOME DI SUA MAESTA'

N. 232/34 R.G.

VITTORIO EMANUELE III

N. 201 Sent.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

N. 400 Cron.

RE D'ITALIA

N. 1385 Rep.

La Corte di Appello - sezione di Trento - composta degli Ill.mi Signori:

- Paltrinieri cav.uff. Bernardino Presidente
- Camurri cav.uff. Antonio Consigliere
- Galassi cav.uff. Giuseppe "
- Biffi Gentili cav.uff. Giovanni " Est.
- Biasi cav.uff. Matteo "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di appello, a rito sommario, inscritta al N. 232/34 R.G., promossa con atto di citazione 22 giugno 1934 Rep.N.1687 dell'ufficiale giudiziario Cucci Michele del R. Tribunale di Rovereto

da

LUPATINI avv. dott. GIUSEPPE di Rovereto, col procuratore e domiciliatario Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza di Trento, per delega in calce alla citazione - appellante -

contro

CARLONI GIULIO, quale tutore di Carloni Carla e

*A debito*

N. 189 *Lamp.*

N. 10 fogli carta boll. L. 100.-

Dritti di copia 12.50

Di autenticazione 12.50

Bollo di quietanza 10

Totale Lire 185.00

Trento il 15/12/1934

*Il Cancelliere*



Carlone Alfeo, minori fu Lucillo, col procuratore e domiciliatario sig. avv. Dr. Cornelio Moser in Trento, per delega in calce alla citazione - appellato - ammesso al gratuito patrocinio per Decreto 23 luglio 1932 del Tribunale di Rovereto.

In punto:

Riforma sentenza 27 aprile - 8 maggio 1934 del R. Tribunale di Rovereto.

Oggetto: Pagamento di indennizzo.

Alla udienza 23 ottobre 1934, in cui la causa venne assegnata a sentenza, i procuratori delle parti conclusero rispettivamente come in appresso:

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:

In via principale:

Riformarsi l'impugnata sentenza ed assolversi lo appellante da ogni domanda avversaria col favore delle spese ed onorari.

In via subordinata di merito e salvo gravame:

Ridursi secondo i criteri esposti in questa compar-  
sa la misura del risarcimento del danno in favore degli appellati e condannare questi ultimi nelle spese.

In via subordinata di istruttoria:

A) Ammettere prove per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che già negli anni 1915 e 1916 Lucillo

4  
RIVIDO MOSE  
S/CARON  
Carì, avendo abbandonato il suo primitivo mestiere, era dato con notevole profitto, economico al corso dello zolfo, del verderame e dell'olio.

2) ero che anche nelle epoche successive al 1916 il llo Carloni ebbe a svolgere la sua nuova attività commerciale, comperando e vendendo le merci piùriate e realizzando notevoli guadagni, che gli dero modo di condurre e di fare condurre alla sua famiglia una vita più agiata di prima.

3) ero che nei giorni immediatamente precedenti all'esentazione della sua perizia, il dott. Torboli indirizzato al, 'appellante le lettere del pre tenore di cui alle copie dimesse in causa.

4) ero che i dottori Giovanni e Benedetto Dordi diere non hanno fornita al dott. Torboli alcuna notizia relativa alla indagine perita mandata allo stesso dott. Torboli, e che in ise gli stessi signori Dott. Benedetto e GiovaDordi non riferirono al perito le notizie da luportate nella sua relazione.

B) evia declaratoria di nullità ed inattendibilità della perizia Torboli; ammettersi agli stessi obti nuova perizia medica a mezzo di un chirurgo, nonché perizia a mezzo di un industriale, con l'aggiunta per la parte medica

6.-  
50  
50  
10  
20  
11

del quesito sulla influenza delle tisi nell'inter-  
ruzione della incapacità lavorativa del Car Lu-  
cillo.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

Ogni contraria istanza, eccezione e dione  
reietta.

Confermarsi in tutto il suo tenore latenza  
impugnata; con le spese ed onorari di questudi-  
zio, oltre a quelle prenotate e prenotande.

F A T T O

Il 23 novembre 1913 l'avv. Giuseppe Lini  
nei pressi di Mori investiva - con la sua automobile  
Carlone Lucillo e gli causava lesioni, tra quali,  
una frattura complicata della tibia e dell'ulna  
destra nel terzo medio. Il Carlone, con peone 5  
maggio 1914, citava davanti il Tribunale di Verona  
il Lupatini, chiedendo il pagamento di L. 12156,-;  
delle quali L. 750.- rappresentavano la indennità  
per mancato guadagno nel periodo di tempo 29  
bre 1913 - 23 aprile 1914.

Con sentenza 15 luglio 1922 venivano liquidate  
pretese dell'attore in L. 10506.-; detta ci veni-  
va ridotta a L. 8006.- dalla sentenza 14 aprile  
1923 di questa Corte; ed il ricorso per rievone  
presentato dall'avv. Lupatini era respinto pro-

2) nuncia 3 dicembre 1924 della Corte Suprema.

In data 31<sup>a</sup> dicembre 1923 il Carloni produceva nuova petizione contro l'avv. Lupatini; con la quale, dopo aver esposto che la lesione alla gamba destra continuava a causargli dolori ed a vietargli ogni lavoro, proponeva le seguenti ulteriori domande di indennizzo:

a) per dolori sofferti in tempo posteriore alla prima petizione, Lire 10.000.-;

b) per incapacità al lavoro dal 1913 al 31 dicembre 1923 Lire 30.000.-;

c) per permanente deformazione dell'art. Lire 10.000.-.

Il Tribunale di Rovereto, assunte numerose testimonianze ed una perizia a mezzo dei medici Miori e Turazza, con sentenza 15 maggio 1924 rigettava la domanda dell'attore relativa al danno per deformazione dell'arto; e gli liquidava per dolori sofferti dal 5 maggio 1914 al 31 dicembre 1923 Lire 6491. e lire 12052.- per mancato guadagno dal 18 febbraio 1915 (dovendo la pretesa ritenersi prescritta per il tempo precedente) al giorno 11 febbraio 1925 (giorno in cui il Carloni era stato sottoposto a perizia). Appellava l'avv. Lupatini. Questa Corte, con sentenza 15 ottobre 1926, eliminava la pretesa



dell'attore per dolori sofferti. E quanto al mancato guadagno osservava che la perizia Miori - Turazza non forniva dati sufficienti per concretare il danno; che mancava pure la prova dell'ammontare del mensile guadagno di un mattonaio, quale era il Carloni, nei vari periodi dell'incapacità di lui al lavoro; che, nel determinare la totale o parziale incapacità lavorativa dell'attore agli effetti della liquidazione dei danni, dovevasi tenere conto della circostanza che il Carloni non volle mai farsi levare le cambre applicate per tenere fermi i monconi nel periodo di rinsaldamento; e che quindi i periti dovevano esprimere il loro avviso sulla incapacità partendo dalla premessa che il Carloni si fosse assoggettato all'allontanamento delle cambre. Revocava quindi la appellata sentenza e rinviava la causa al Tribunale per nuova discussione e decisione.

Il Carloni, in corso di causa, e precisamente il 25 febbraio 1925, morì.

I suoi figli minori Carla ed Alfeo, con citazione 27 giugno 1932, riassumevano la causa a nuovo rito, domandando il pagamento di lire 12052.- per mancato guadagno nel periodo di tempo 1913 - 31 dicembre 1923.

Nella loro conclusionale 16 novembre 1932 però, deducendo perizia sul grado di incapacità lavorativa

di Lucillo Carloni, instavano perchè i periti esten-  
dessero la loro indagine anche al tempo che era de-  
corso fino alla morte del lesso, vale a dire fino al  
25 febbraio 1925.

Il Tribunale, con sentenza 26 dicembre 1932 - 11 gen-  
naio 1933, ammetteva la prova per perizia sui capi-  
toli dedotti dagli attori, nominando a perito il dr.  
Viscardo Torboli, medico - chirurgo di Rovereto; il  
quale depositò la sua relazione nella Cancelleria  
del Tribunale il 24 febbraio 1934.

Sulla base dei dati peritali e tenuto ~~maxia~~ presente  
che il periodo indennizzabile era compreso fra il  
18 febbraio 1915 ed il 25 febbraio 1926, gli attori  
chiedevano la condanna del convenuto al pagamento  
di lire 13708.- ed accessori.

Il Tribunale, con sentenza 27 aprile - 8 maggio 1934,  
condannava l'avv. Lupatini a pagare la somma di li-  
re 13617.-, coi relativi interessi, dichiarando  
compensate invece le spese dell'intero giudizio fra  
le parti e ponendo solo a carico del convenuto quel-  
le prenotate a debito dell'ultima fase della causa.

Avverso tale sentenza, notificata il 26 mag-  
gio 1934, ha interposto appello, con atto 22 giu-  
gno successivo l'avv. Lupatini.

D I R I T T O

L'appellante eccepisce anzitutto che la domanda dei minori Carloni è improcedibile, spettando loro, dopo la morte del padre, soltanto un'azione iure proprio e per la rifusione del danno personalmente risentito.

Senonchè a ragione ribattono gli appellati che è ormai precluso all'avv. Lupatini di elevare siffatta eccezione, dappoichè premessa logica e necessaria della sentenza interlocutoria 26 dicembre 1932 - 11 gennaio 1933 del Tribunale di Rovereto, con la quale ad istanza dei minori Carloni si ammise la perizia, è l'ammissibilità dell'azione e la procedibilità della domanda.

D'altronde, se pure non fosse invocabile la regiudicata, l'eccezione si appaleserebbe priva di fondamento.

E' da escludere l'azione ex iure haereditatis per danni dipendenti dalla morte di una persona; poichè essendo tali danni necessariamente successivi al decesso; non è concepibile che il diritto al risarcimento si acquisti da un soggetto che più non esiste. In altri termini l'azione per il risarcimento di tali danni sorge con la morte e per la morte; onde non è trasmessa dal lesso, nel cui patrimonio non può logicamente essere entrata, agli eredi.

3) Ma nell'ipotesi attuale non si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del Carloni, la quale, come è pacifico non fu causata dalle lesioni da lui riportate per colpa dell'avv. Lupatini; sibbene dei danni dal Carloni risentiti per la invalidità temporanea e permanente nei suoi diversi gradi. Onde il diritto al risarcimento era già acquisito al Carloni al momento del decesso; e faceva parte del suo patrimonio.

L'appellante accenna, nelle note dopo l'udienza, alla tesi: che l'azione per i danni sofferti dal Carloni era strettamente personale e quindi intrasmissibile agli eredi. Basta al riguardo notare che, in linea di principio tutte le azioni si trasmettono attivamente e passivamente agli eredi (*omnes omnino actiones ad et in haeredes transeunt*). Le stesse azioni di stato, che sono in sé personalissime, passano agli eredi per la parte patrimoniale. Ed anche l'azione di risarcimento per dolori sofferti, la quale aveva per diritto austriaco, un carattere personale, poteva farsi valere, come ebbe a rilevare questa Corte nella sentenza 15 ottobre 1926, dopo la morte del titolare, quando era stata iniziata prima.

L'eccezione pregiudiziale va quindi respinta.

Non merita accoglimento nemmeno l'eccezione di



nullità della notifica della sentenza del Tribunale  
emmissiva della perizia, e della conseguente nullità  
della perizia stessa: per essere stata eseguita  
quando la sentenza che l'ordinava non era ancora  
passata in giudicato.

Rileva l'appellante che la detta sentenza fu notifi-  
cata "ad istanza di Carla ed Alfeo Carloni residen-  
ti in Ceole di Arco, e domiciliati nell'ufficio avv.  
Moser in Rovereto presso gli avv. Balista"; senza  
l'indicazione quindi che la notifica era stata rie-  
chiesta dal tutore dei minori, Giulio Carloni.

La nullità non sussiste.

L'art. 368 Cod. Proc. Civ. richiama per la notifi-  
ca della sentenza il modo e le forme stabilite per  
la notifica della citazione. Richiama di conseguen-  
za anche il principio dettato dall'art. 145: che  
la citazione è nulla per inosservanza delle norme  
relative alla persona richiedente la notifica ed al-  
la persona cui la notifica è fatta, sol quando la  
inosservanza produca al riguardo incertezza assoluta.

Ora, nella specie, essendosi detto che  
la notifica era seguita "ad istanza di Carlo ed Al-  
feo Carloni", è escluso ogni dubbio circa l'identi-  
ficazione della parte richiedente la notifica. E  
poichè la relazione di questa segue immediatamente

la copia della sentenza portante nell'intestazione la indicazione che i minori Carla ed Alfeo Carloni sono rappresentati dal tutore Giulio Carloni, siffatta indicazione supplisce inoltre alla deficienza della relazione circa il nome del rappresentante dei minori. La relazione di notifica, invero, non è atto a sè stante, ma un elemento che completa l'atto notificato, col portarlo a cognizione della controparte; onde non è vietato desumere indicazioni mancanti nella relazione di notifica dal contesto dell'atto notificato.

D'altronde, ove pure la notifica fosse stata nulla, la nullità avrebbe dovuto essere proposta, se il convenuto comparve avanti il giudice delegato a ricevere il giuramento del perito, in tale occasione; o, in caso contrario, nella comparsa presentata nella fase successiva all'esecuzione della perizia.

Passando alla valutazione della perizia, sulle cui risultanze si sono basati, almeno in gran parte, i primi giudici per la liquidazione del danno, si osserva come non sia fondata la doglianza dello appellante che il perito abbia omesso di uniformarsi alle direttive date dalla sentenza 15 ottobre 1926 di questa Corte e da quella 26 dicembre 1932 - 11 gennaio 1933 del Tribunale; secondo le quali devesi

accertare la durata ed il grado dell'incapacità lavorativa del Carloni, partendo dal presupposto che egli si fosse fatto levare tempestivamente le cambre.

Invero i primi giudici hanno rilevato esattamente che il dott. Terboli, dopo aver esposto le ragioni per le quali, a suo giudizio, il Carloni è scusabile se non si sottopose all'atto operatorio dell'allentamento delle cambre, ebbe a dichiarare testualmente: "tralascio di prendere in considerazione le suppurazioni predette dalle cambre, perchè di esse non mi deve occupare per l'ingiunzione, contenuta nei quesiti a me sottoposti"; dimostrando in tale guisa di avere bene compreso il criterio fissato dalle dette sentenze.

E' da riconoscere tuttavia che la relazione peritale, allorchè determina la durata dell'incapacità lavorativa totale in quattro anni, manca di efficacia persuasiva. E' innegabile la particolare gravità della lesione consistente nella frattura della tibia e della fibula, di natura "complicata", combinata con scheggiatura e spostamento dei monconi ed aggravata da schiacciamento e distruzione dei tessuti per opera del traumatismo iniziale e dei ripetuti atti operatorii. Ma lo stesso perito afferma: che "non si ebbero gravi recidive, nè sensibili suppurazioni od

4) altre possibili complicanze proprie delle fratture ossee esposte e comunicative"; che i monconi si consolidarono in buona posizione; e che il Carloni abbandonò l'ospedale (dopo cinque mesi) coi monconi saldati. Ora sembra inverosimile, date tali circostanze, che il Carloni sia rimasto totalmente inabile al lavoro per quattro anni.

E' da tenere presente inoltre, che il dottor Benedetto Dordi, che aveva operato il Carloni, depose di averlo ripetutamente visitato dopo che era uscito dall'ospedale ed espresse il parere che, se il Carloni avesse consentito che gli fossero levate le cambre al momento opportuno, vale a dire sette - otto mesi dopo l'operazione, i dolori sarebbero cessati, od almeno sarebbero stati ridotti a misura trascurabile. E quanto all'incapacità lavorativa il teste dichiarò: "Sulla incapacità al lavoro, non so esprimermi; ritengo però che se Lucille Carloni avesse levato le cambre a tempo, i dolori sarebbero pressochè cessati, ed egli avrebbe potuto occuparsi utilmente in qualche lavoro; a meno che il callo non fosse stato eccezionalmente dolente. Poichè però i periti hanno constatato anchilosi parziale attiva e passiva, dichiaro che questa può avere causato incapacità parziale ed anche dolori. L'anchilosi



è prodotta dalla frattura, non dalle cambre".

Infine, è notevole la difformità fra le conclusioni del perito Torboli e quelle dei precedenti periti Miori e Turazza; i quali affermarono che: " l'incapacità lavorativa fu assoluta nei primi sei mesi dall'infortunio; può essere stata ancora assoluta nel primo anno del primo periodo (il primo periodo, secondo la distinzione fatta dai detti periti, si inizia il 5 maggio 1914 - data della prima petizione, e termina il 25 giugno 1921 - chiusura della prima causa; nel tempo susseguente divenne relativa e questo ancora probabilmente per un paio d'anni". E soggiunsero che nel secondo e terzo periodo (25 giugno 1921 - 1923; 1923 - febbraio 1925) l'incapacità era stata molto relativa.

I primi giudici ritennero lecito di risolvere il dubbio derivante dalla diversità delle opinioni dei periti, facendo una media fra il periodo di incapacità totale indicato nella perizia Miori - Turazza e quello indicato nella perizia Torboli. Ma a ragione l'appellante dice empirico tale criterio.

E' da riconoscere invece che l'opinione dei periti Miori e Turazza appare più concordante con la deposizione del dott. Dordi; e più verosimile per i rilievi su esposti. E' pure da prendere in partico-

5 lare considerazione a tale riguardo la circostanza  
che il Carloni non consentì l'allontanamento delle  
cambre. Onde i rilievi fatti dal dott. Torboli circa  
la natura gravissima della lesione ed il suo proba-  
bile decorso e le risultanze dell'inchiesta testimo-  
niale, di cui si dirà più avanti, possono indurre  
soltanto il convincimento che l'incapacità lavorati-  
va assoluta sarebbe durata, anche nell'ipotesi del  
lievo delle cambre, un anno e mezzo (dal 23 novem-  
bre 1913 al 23 maggio 1915); e quindi fino al 23  
maggio 1915.

Quanto ai vari gradi dell'incapacità relativa nel  
tempo successivo, si osserva come, ancorchè nella  
perizia Miori - Turazza si parli del biennio poste-  
riore alla cessazione dell'incapacità assoluta, bien-  
nio nel quale l'incapacità sarebbe divenuta "relativa"  
e del periodo 25 giugno 1921 - febbraio 1925 in cui  
l'incapacità sarebbe stata "molto relativa", sia da-  
to chiarire e completare il concetto che verosimil-  
mente i periti intesero enunciare. Nella detta pe-  
rizia sembrano essersi voluti determinare tre perio-  
di di incapacità relativa: il primo periodo di due  
anni e cioè dal 23 maggio 1915 al 23 maggio 1917,  
durante il quale l'incapacità non fu più assoluta,  
ma certo da calcolarsi in misura elevata; il secon-

do periodo dal 23 maggio 1917 al 25 giugno 1921 in cui l'incapacità si ridusse di molto; ed il terzo periodo, dal 25 giugno al febbraio 1925, in cui la capacità lavorativa era quasi completamente reintegrata. Tale dev'essere stato il pensiero dei periti, poichè non è concepibile che si passi dalla "incapacità relativa" del primo periodo all'"incapacità molto relativa" del terzo, senza la fase intermedia del secondo.

Non sono poi da trascurare le risultanze della prova per testi, eseguita nel luglio 1925 a vecchio rito. Nardini Remo, attesta che durante la guerra il Carloni non potè accedere ad alcun lavoro "e se doveva recarsi in qualche luogo doveva fare uso del biroccino"; che nel dopoguerra si recava qualche volta nella fabbrica di mattoni del padre a sorvegliare gli operai. Zucchelli Guerrino vide il Carloni anche nel 1923 e 1924 smettere il lavoro perchè accusava dolori alla gamba. In senso analogo depone Zucchelli Antonio. Bresciani Agostino riferisce le lagnanze fattegli più volte e da ultimo nei primi mesi del 1924, dall'infortunato (che dice di avere conosciuto quale giovane lavorioso) per l'impossibilità di lavorare a cui era costretto dalle conseguenze della lesione. Grazzini Andrea, che fu nel 1919

5) e 1923 alle dipendenze del padre del Carloni, constatò come veramente le sofferenze impedissero a costui di proseguire nel lavoro allorchè si accingeva ad aiutare il padre ed i fratelli. Marcollini Pietro, segretario comunale dichiara che dopo l'infortunio il Carloni non lavorò "benchè prima fosse un giovane laborioso"; che "anche nel dopoguerra l'attore non potè occuparsi di nessun lavoro, perchè, come egli diceva, gli doleva la gamba".

E' vero bensì, che le deposizioni dei testi concernono segnatamente dichiarazioni e doglianze del Carloni contro le quali sarebbe lecito addurre una grave ragione di sospetto. E' da tenere presente altresì che i periti Miori e Turazza dichiararono essere loro risultato come il Carloni abbandonasse il lavoro manuale di cementista, rimanendo nell'azienda del padre ed esplicandovi la sua attività quale dirigente e sorvegliante; e soggiunsero che egli deve aver avuto coscienza di lavorare proficuamente, "altrimenti, non avrebbe pensato a mettere su famiglia". Ma è innegabile come l'inchiesta testimoniale corrobora quanto meno l'avviso del dott. Torboli, non contraddetta del resto, dai primi periti, che non siasi mai totalmente reintegrata la capacità lavorativa; e la testimonianza di Nardini Remo,



concorre in modo particolare a fare ritenere che la incapacità relativa debba essere stata, nel biennio 23 maggio 1915 - 23 maggio 1917, quasi assoluta.

Tanto premesso, la Corte avvisa che, pur tenendo maggior conto di quanto abbiano fatto i primi giudici, delle conclusioni a cui pervennero i periti Miori e Turazza, sia dato addivenire alla determinazione dei diversi gradi dell'incapacità lavorativa, senza che occorra disporre una terza perizia. E, del resto, come nota il dott. Torboli, e come è intuitivo, anche il perito medico dovendosi basare su deduzioni tratte da attestati medici risalenti ad antica data, è costretto a decidere le cifre con approssimazione. Per tale motivo si sopprime pure la distinzione per ogni singolo anno di alcune delle percentuali. Riguardo al biennio 23 maggio 1915 - 23 maggio 1917 l'incapacità può calcolarsi nell'80%; nel periodo dal 23 maggio 1917 al 31 dicembre 1920, poichè, secondo le conclusioni dei periti Miori e Turazza (come si sono sopra interpretate) l'incapacità doveva considerarsi in tale periodo assai ridotta, nel 50% invece che nell'80% fino al 31 dicembre 1918, e nel 30% fino al 31 dicembre 1920 invece che nel 50% fino al 31 dicembre 1919 e nel 30% fino al 31 dicembre 1920; per gli

anni successivi fino al luglio 1924 si possono riconoscere giustificate le percentuali fissate dal dott. Torboli e dai primi giudici. Si è detto fino al luglio 1924, poichè dalla deposizione del teste Zucchelli Guerrino si evince come a quel ~~xxxxxxixi~~ tempo la malattia che determinò la morte del Carolini (tubercolosi) non aveva ancora eliminata, per sè stessa, la capacità lavorativa. Difatti, il Zucchelli depose, l'8 luglio 1924: "ancha in questi giorni l'attore lavora qualche poco, ma poi deve smettere perchè la gamba gli duole e gli si gonfia".

Si istituisce quindi, il seguente calcolo, in sostituzione di quello fatto dai primi giudici:

- a) dal 18 febbraio 1915 (fu già giudicato che il diritto al risarcimento per i danni verificatisi in precedenza è prescritto) ~~xxxx~~ al 23 maggio dello stesso anno - giornate lavorative 77 a L.3.- (pari a corone 5) = L. 231.-
- b) dal 23 maggio 1915 al 23 maggio 1917 - giornate lavorative 600 a L.3.- = L.1800.-, che all'80% danno L. 1440.-
- c) dal 23 maggio 1917 al 31 dicembre 1918 - giornate lavorative 480 a L.3.- = L. 1440, che al 50% danno L. 720.-
- d) dal 1. gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 - gior-

nate lavorative 600 a L. 26.50 = L. 15.900.-, che al 30% danno L. 4770.-

e) dal 1. gennaio 1920 al 31 dicembre dello stesso anno - giornate lavorative 300 a L. 26.50 = Lire 7950.-, che al 15% danno lire 1192.-,

f) dal 1. gennaio 1922 al 1. luglio 1924 - giornate lavorative 750 a L. 26.50 = L. 19875.-, che al 12% danno lire 2385.-. Totale Lire 10738.-.

Rettificata in tale guisa la liquidazione del danno e ridotto l'ammontare della somma dovuta a cifra inferiore anche a quella che i primi periti, sia pure senza sufficiente motivazione, avevano ritenuto adeguata, si appalesano vane ed inconsistenti tutte le altre eccezioni e deduzioni dell'appellante.

E' privo di efficacia l'asserto che, se Lucillo Carloni dallo scoppio della guerra fino alla cessazione della stessa non fosse stato invalido a causa delle lesioni subite, avrebbe dovuto prestare servizio militare quale soldato nell'esercito austriaco e quindi avrebbe perduta la possibilità di ogni guadagno. Poichè, su ciò che sarebbe accaduto se il Carloni non fosse stato invalido, non possono farsi che incerte congetture, le quali non autorizzano a negare il diritto al risarcimento durante il detto periodo.

6) Della circostanza che il Carloni dovette trovarsi nell'impossibilità di lavorare e guadagnare per effetto della tisi durante l'ultimo periodo della sua vita, si è tenuto conto, escludendo dal computo dell'indennizzo il tempo posteriore al 1. luglio 1924.

Non sono ammissibili i due primi capi della prova per testi dedotta dal Lupatini, secondo i quali, già nel 1915 e nel 1916 il Carloni, abbandonato il suo mestiere, si sarebbe dato con notevole profitto economico al commercio dello zolfo, del verderame e dell'olio, svolgendo anche nelle epoche successive al 1916 la nuova attività commerciale.

Invero, siffatte deduzioni appaiono smentite dalle risultanze dell'inchiesta testimoniale già esperita; dal brano della relazione peritale Miori - Turazza sopra richiamato, nel quale si afferma che il Carloni, abbandonato il lavoro manuale di cementista, esplicò la sua attività quale dirigente e sorvegliante nell'azienda del padre (fabbrica di mattoni); dal precedente comportamento dell'avv. Lupatini, che nel lunghissimo corso della presente causa non prospettò mai per l'addietro codesto assunto.

Irrilevanti appaiono le circostanze dedotte nei capi terzo e quarto al fine di infirmare la attendi-



bilità della perizia Torboli, poichè alla valutazione del danno fatta in questa sentenza sono concorsi parecchi elementi; e le conclusioni del perito Torboli sono state accolte solo nei limiti in cui concordano sostanzialmente con quelle dei periti Miori e Turazza o trovano conferma in altre risultanze di causa.

Invano si duole da ultimo l'appellante perchè la perizia Torboli non darebbe sufficiente affidamento, per quel che riguarda la determinazione delle merci che servirono di base alla liquidazione del danno, data la incompetenza del perito al riguardo; dappoichè l'avv. Lupatini prestò acquiescenza alla pronuncia 26 dicembre 1932 - 11 gennaio 1933 del Tribunale, con la quale si diede incarico al dott. Torboli di accertare anche l'ammontare delle merci. Nè sembrano eccessive le cifre esposte dal perito per gli anni dal 1919 al 1924, ove si ricordi a quale misura elevata erano saliti i salari degli operai nei detti anni. Non è trascurabile poi il rilievo che si è fatto d'altra parte in moneta svalutata il calcolo del risarcimento in base al salario medio che si percepiva dagli operai mattonai durante il periodo bellico in moneta che, se non raggiungeva la parità aurea, era tuttavia ad essa prossima.

Nei riguardi delle spese giudiziali si osserva come non sarebbe certo equo riformare a favore dell'avv. Lupatini la decisione dei primi giudici circa le spese del giudizio di primo grado, avendo il convenuto sempre insistito in linea principale, nella tesi che nulla era dovuto alla parte attrice. E per lo stesso motivo è giusto porre a carico dell'appellante metà delle spese sostenute dagli appellati in questo giudizio di secondo grado, dichiarando compensata l'altra metà.

P. Q. M.

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

In parziale riforma della sentenza appellata 27 aprile - 8 maggio 1934 del Tribunale di Rovereto.

Dichiara tenuto l'appellante avv. Giuseppe Lupatini a pagare agli appellati Carla ed Alfeo Carloni, e per essi al loro tutore Carloni Giulio fu Pietro, la somma di lire 10.738.- (diecimilasettecentotrentotto), con l'interesse del 5% - cinque per cento - dal 25 febbraio 1925 al 1. luglio 1929 e del 4% dal 1. luglio 1929 al saldo.

Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Pone a carico dell'appellante avv. Lupatini metà delle spese sostenute in questo giudizio di secondo

grado dagli appellati, nonché di quelle prenotate a debito; dichiarando compensata l'altra metà. Liquidata le spese stesse (escluse le prenotate a debito) in Lire 1720.- (Millesettecentoventi), ivi comprese lire 1500.- (millecinquecento) per onorari di avvocato; e conseguentemente la metà dovuta dall'appellante in Lire 860.- (ottocentosessanta).

Dimidia fra le parti il costo della presente sentenza.

Trento, li 3 novembre 1934/XIII

F. ti Paltrinieri - Camurri - Galassi - Biffi est.  
Biasi.

Il Cancelliere: fto Lott

Pubbl. all'udienza 16.11.1934/XIII in assenza delle parti e nei modi di legge.

Il Cancelliere: fto Cristanelli


Registrata a Trento il 5.12.1934/XIII al N. 954 atti giudiziari - vol. XXI - a debito L. 75.-.

Il Procuratore:

f.to Olivieri

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza, e tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con ecc., quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
del signor Guido Moser nell'interesse  
di Carlone Giulio in forma esecutiva  
Cancelleria della sez. di Corte d'Appello di Trento

V.º l'originale  
con 1 copia  
Il Cancelliere  


li 15 DIC. 1934 Anno XIII R.


IL CANCELLIERE

L.S. f.to LOTT

Per copia conforme ad altra copia rilasciata  
in forma esecutiva.

Cancelleria della R. Corte d' Appello Sez. di Trento

li 15 DIC. 1934 Anno XIII R.

IL CANCELLIERE  




SPECIFICA	
N.º	3613 Rep.
Diritti e Rep.	L. 6.45
Diritti Copia	0.60
Indennità <del>vecchia</del>	2.00
	L. 9.05
Riduzione 12%	1.10
	L. 7.95
Sep. 10% e q.	1.10
Bolli	0.00
Spese postali	0.00
<b>TOTALE</b>	<b>L. 9.05</b>

*nove.5/100*

ATTO DI NOTIFICA E CONTEMPORANEO PRECETTO MOBILIARE

L'anno millenovecentotrentaquattro ed all' indici  
del mese di dicembre in Rovereto.

A richiesta di Giulio Carlone quale tutore dei mino-  
ri Carla ed Alfeo Carlone, residente in Ceole, elet-  
tivamente domiciliato in Rovereto nell'ufficio dell'av-  
vocato Guido Moser presso lo studio degli avvocati  
Antonio e Gino Balista.

Io sottoscritto uff. giud. addetto al R. Tribunale  
Civile e Penale di Rovereto ho notificato la sueste-

2147.60  
186.25  

---

2333.85

536.90  
3  

---

540.90

1610.70  
536.90  

---

2147.60

sa sentenza 3-16/11/1934 XIII della Corte d'Appello  
Sezionedi Trento al Signor avvocato Giuseppe Lupatini.

munto della stessa spedita in forma esecutiva ho fat-  
to = come faccio = precetto al detto sig.avvocato Giu-  
seppe Lupatini di pagare all'istante entro 5 giorni  
da oggi decorrendi, le seguenti somme :

Capitale portato dalla sentenza L.	10.738.==	
Interessi 5 % dal 25/2/25=1/7/29	" 2.328.==	2755.72
" 4 % " 1/7/29 = 20/12/34	" 2.454.==	<del>240</del>
Spese liquidate in sentenza	" 860.==	7771.64
Avviso sentenza	" 1.==	
Accesso Uff. Registro	" 7.30	
Richiesta copie sentenza	" 7.30	
Spese precetto, sezioni informative	"	
carteggio e rich. notifica	" 31.40	
e cosi	L i r e	16.427.00

diconsi Lire ( sedicimila quattrocento ventisette ),  
oltre gli interessi del 4 % su Lire 10.738.== dal 20/12  
1934 al saldo, oltre i diritti a me uff. giud. dovum-  
ti ed in margine segnati;

con avvertimento che non pagando nel termine di cui  
sopra sarà proceduto alle esecuzioni mobiliari e sen-  
si di legge.

Copia autentica della sentenza e copia di quanto so-  
vra da me uff. giud.sottoscritta ho rimessa e lascia=

1500  
500  
16

ta in segno di notifica al Signor avv. Giuseppe Lu-  
patini nella casa di sua residenza in Rovereto ivi  
parlando con *la moglie Flora*

L'Ufficiale Giudiziario

*Quesi. Mich.*



Mr. Lapatin  
Giuseppe

Mr. Lapatin



Official

4

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE

N° 3523  
della matrice  
Mod. 72 - A

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

UFFIZIO

Articolo N°

Uffice del Registro ROVERETO

Il Sig. *avv. Giuseppe Lupatini Rovereto*  
ha pagato Lire *Seicento e 50/100*

per riscatto in Cassazione contro sentenza R.  
C. Appello Trento del 3/16. Novem. 1934 XIII  
N. 301 sent. in causa Lupatini avv. Giuseppe  
Stro Barlani Giulio tutore di Barlani Carlo e Alfredo

Per l'azienda dello Stato. . . . . L. *600 50*  
Per le aziende speciali. . . . .  
N° *600 50* Totale L.

*600 50*

23 MAR. 1935 Anno XIII

Il Ricevitore

*[Signature]*



16  
847  
III

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

Del signor Lupatini Avv. Dott. Giuseppe residente in Rovereto di Trento, rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo procuratore speciale

V.° dep. / -  
N. 5  
ROMA 12 DIC. 1935

c o n t r o

Carlioni Giulio quale tutore di Carlioni Carla e Carlo ni Alfeo, minori fu Lucillo, residente in Riva sul Garda;

Il Procuratore  
Schi

Per annullamento della sentenza della R. Corte d'Appello Sezione di Trento di data 3-16 novembre 1934 XIII° notificata il 24 dicembre 1934 XIII° con atto N. 3413 Rep/Uff. Giud. Cucci Michele del Tribunale di Rovereto. =

I N F A T T O

Il giorno 23 novembre 1913 l'Avv. Giuseppe Lupatini guidando la propria automobile su una strada presso Mori di Trento si incontrava con un ciclista, certo Lucillo Carlioni, il quale oltre ad alcune ferite di natura più o meno leggera, di cui nella specie non c'è più da occuparsi, riportava una frattura complicata della fibula e tibia destra nella regione del terzo medio. = Il Carlioni veniva immediatamente sottoposto ad atti operatori presso l'Ospedale di Rovereto dove rimaneva in degenza fino al 23 aprile 1914. Usò =

9

to dall'Ospedale, il Carloni Lucillo promuoveva azione secondo il rito ex austriaco contro il Lupatini per essere indennizzata dei danni sofferti. = Ma non essendo in quell'epoca il Carloni peranco guarito dalle ferite e non essendo stato possibile allora determinare le conseguenze dell'infortunio, egli, facendo espressa riserva per danni ulteriori, limitava la sua prima domanda alla rifusione del mancato guadagno per il tempo dal 23 novembre 1913 al 23 aprile 1914, al rimborso delle spese vivee al pagamento di corone 10.000.= per i dolori sofferti. = Questa prima causa veniva definita dalla sentenza 14 dicembre 1923 della Corte d'Appello di Trento, confermata da quella 3 dicembre 1924 della Corte di Cassazione; e ad esito di tale giudicato, l'Avv. Lupatini veniva condannato a pagare al Carloni per danni patrimoniali e non patrimoniali, la notevole somma di Lire 8006.=, che furono pertanto incassate dalla controparte. = Ma ancora prima che venisse definita la causa di cui sopra si é fatto cenno, e precisamente con petizione 31 dicembre 1923 (Cg;151/23) il Carloni sciogliendo la propria riserva, avviava in secondo giudizio, sempre secondo il rito ex austriaco, del quale secondo giudizio stiamo ancora discutendo; e domandava per dolori sofferti, per mancato guadagno e per deformazione del =

l'altro, la complessiva somma di Lire 50.000.= Assunte delle prove per testi ed eseguita <sup>una perizia a mezzo</sup> ~~xxxxxxxxxxxx~~ dei dottori Miori e Turazza, il Tribunale di Rovereto emetteva sentenza in questa seconda causa condannando il Lupatini a pagare L.6.491.= per risarcimento di dolori sofferti, e Lire 12.052.= per mancato guadagno.=Nulla attribuiva al Carloni per deformità permanente dell'arto, ritenendola di nessun conto. Contro la sentenza della prima istanza appellava il Lupatini, perché la pretesa a un nuovo risarcimento per i dolori sofferti era infondata, e perché la condanna al <sup>risarcimento</sup> ~~risarcimento~~ del mancato guadagno era basata su una conclusione dei periti priva di motivazione, conclusione d'altronde in manifesto contrasto con le stesse premesse della perizia.=Ambi i lagni del Lupatini trovarono ascolto presso la Corte d'Appello di Trento la quale con sua sentenza del 15 ottobre 1926 rigettò senz'altro la richiesta di ulteriore risarcimento per i dolori sofferti, e circa quella incapacità lavorativa del Carloni che gli dovrebbe essere di titolo a indennizzo per mancato guadagno, ordinò una nuova perizia tracciando alla stessa la via e i limiti entro i quali l'indagine peritale doveva esercitarsi, e rinviò la causa ai Giudici di primo grado per un conforme completamento della prova peritale e per una nuova

decisione. Detta sentenza della Corte d'Appello, contro la quale il patrocinio del Carloni aveva interposto giudizio revisionale, fu confermata dalla Cassazione con sentenza del 19 aprile 1927 N.324. Restava quindi fuori di contrasto che la causa doveva limitarsi alla discussione della posta del mancato guadagno e che lo stesso doveva stabilirsi secondo i criteri dettati dalla sentenza 15.10/1926 della Corte d'Appello. A questo punto è necessario chiarire, come risultò dalle precedenti fasi istruttorie della lite, che il Carloni Lucillo, dopo essere uscito dall'Ospedale di Rovereto si era rifiutato di farsi levare le cambre metalliche applicate per la fissazione dei due frammenti ossei. Già i periti dottori Miori e Turazza aveva dichiarato nella loro relazione che se il Carloni si fosse fatto levare le cambre, le conseguenze dannose dell'infortunio si sarebbero di molto mitigate. Da parte sua il teste esperto (inteso in tale qualità secondo le norme del vecchio <sup>austriaco</sup> rito), signor Dott. Benedetto Dondi esaminato il giorno 6 maggio 1926, aveva dichiarato che se il Lucillo Carloni non si fosse opposto alla tempestiva asportazione delle cambre, gli sarebbe stato facile in pochissimo tempo di riacquistare la capacità di proficuo lavoro. Da notare che il contegno del

Carlioni per quanto riguarda la mancata asportazione delle cambre, non poteva a meno di essere instintivamente interpretato come inteso ad eludere gli obblighi del servizio militare durante il periodo bellico, e in seguito ad aumentare la possibilità di richieste di danno nei confronti dell'Avv. Lupatini. = Orbene, in considerazione di tutte queste circostanze, opportunamente messe in luce dal patrocinio dell'odierno ricorrente, la sentenza 15/10.1926 della Corte d'Appello, aveva statuito che l'indagine peritale dovesse compiersi per accertare il periodo di quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa assoluta e l'incapacità lavorativa, posta l'ipotesi che il Carlioni si fosse fatto levare le cambre a tempo opportuno. =

La causa, adunque, era giunta a questo punto, e a questo punto rimase sino al 27 giugno 1932 allorché il tutore dei minori figli del Lucillo Carlioni la riassumesse nell'interesse di costoro davanti al Tribunale di Rovereto. =

Qui cade opportuno precisare il fatto, che il Lucillo Carlioni si era reso defunto il 23 febbraio 1925 per tubercolosi; che tale malattia, causa della morte del Carlioni, non stava in nessun rapporto con la lesione di che trattasi in questa causa, poiché ciò è affermato solennemente nella relazione dei periti

Miori e Turazza di data 26/2.1925 ("ad) 3: Non esiste nesso di causalità fra l'infortunio patito e la presente malattia da cui il Carloni è affetto e che "devesi giudicare di natura gravissima"); inoltre che il Carloni Lucillo era passato a nozze verso la metà del 1921, come risulta dalla deposizione di sua padre Carloni Pietro resa davanti alla Pretura di Riva il giorno 8 luglio 1924 ("Mio figlio passò a matrimonio avanti tre anni e dal matrimonio nacquero due figli") Talché i minorenni odierni attori devono essere nati non prima rispettivamente dell'anno 1922 e dell'anno 1923.=

Riassunta la lite con le forme della procedura patria mediante la cit. 27/6.1932, il Tribunale di Rovereto con sentenza 26/12.1933=11/1.1933 ammetteva la perizia come ordinata dalla Corte d'Appello e ~~stipulata~~ <sup>nominava</sup> a perito il Dott. Viscardo Torboli di Rovereto concedendogli ~~10~~ <sup>15</sup> giorni di tempo per presentare la relazione.= Il Dott. Viscardo Torboli presentava la sua perizia soltanto il 7/2.1934; ma le parti non chiedevano per ciò la sua decadenza.= Prima di presentare la sua perizia il Dott. Torboli scrisse all'Avv. Lupatini delle informazioni non richieste, assicurando che la perizia aveva avuto esito favorevole all'odierno ricorrente, nel momento stesso in cui ~~gli~~ <sup>gli</sup> perito chiedeva che il

Lupatini firmasse un'istanza per la proroga del termine. Il Lupatini non accettò tale richiesta, e allora il Dott. Torboli presentò una perizia catastrofica per l'odierno ricorrente, sulle basi della quale l'indennità per mancato guadagno spettante al Carloni Lucillo superava sensibilmente quella liquidabile sulle basi della precedente perizia Miori-Turazza; nella perizia Torboli non si teneva conto alcuno della premessa ipotetica che il Carloni si fosse fatto levare le cambre. Insergeva allora il patrocinio del Lupatini chiedendo che fosse dichiarata la nullità della perizia Torboli; Ma il Tribunale di Rovereto con sentenza 24/4=8/5.1934 respingeva le eccezioni di nullità, e pur discostandosi in parte dai gravosi responsi del Dott. Torboli, condannava l'Avv. Lupatini al pagamento di Lire 13.617.= più gli interessi.= Appellava ritualmente l'Avv. Lupatini contro tale sentenza chiedendo la propria assoluzione, in subordine previa declaratoria di nullità della perizia Torboli, l'ammissione di una nuova perizia e di nuove prove per testi.= Da Corte di Appello Sezione di Trento con sentenza 3/16=11.1934, disattendendo in massima parte le ragioni addotte dal patrocinio dell'Avv. Lupatini, si limitava a ridurre la cifra del risarcimento del danno per mancato guadagno in Lire 10738.==

più gli interessi.=

Contro quest'ultima sentenza ricorre l'Avv. Giuseppe Lupatini per i motivi che vengono svolti in appresso.=

PRIMO MEZZO

Violazione dei paragrafi 531,1448,Cod.Civ. austriaco in relazione all'art.1151 Cod.Civ. Patrio, ed errata applicazione degli art.1350,1354 Cod.Civ.

La sentenza della Corte d'Appello ha respinto una nostra eccezione di natura preliminare, che si ricollegava alla soluzione del seguente quesito; i figli di Carloni Lucillo, odierni attori in questa lite, e in genere gli eredi di un defunto che in vita subì dei danni alla propria persona per un'azione colpevole altrui, possono fare istanza di risarcimento del danno *jure haereditatis*? E possono gli stessi chiedere come eredi di il ~~risarcimento~~ <sup>ristoro</sup> anche dei danni esclusivamente personali/al leso, oppure sono in facoltà di chiedere soltanto il ristoro dei danni che loro stessi hanno subiti in conseguenza del fatto lesivo?=  
.

A tale quesito, nelle nostre deduzioni presentate alla Corte d'Appello, avevamo risposto che ai congiunti compete l'azione di danni *jure proprio*, e non di *jure haereditatis*, appoggiando il nostro pensiero alla più autorevole Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio e

delle Magistrature inferiori. Per vero la Giudicatu=  
ra dettando una norma interpretativa dei principi go=  
vernanti la soggetta materia, ha statuito che i con=  
giunti della persona colpita da un determinato atto  
lesivo, <sup>possano</sup> ~~possano~~ pretendere un risarcimento soltanto ju=  
re proprio, e debbano cioè dimostrare di aver subito  
essi stessi un danno economico che sia in rapporto  
di dipendenza col fatto lesivo che colpì il loro con=  
giunto. Nel nostro sistema giuridico è risarcibile  
soltanto il danno concreto e legalmente riconoscibile  
a tenore delle norme comuni di diritto in <sup>colpa</sup> ~~tema~~ <sup>di danno</sup> ~~tema~~ <sup>qui</sup> =  
liano, e la Giurisprudenza è appunto concorde nel rite=  
nere che il relativo risarcimento sia spettando al  
parente unicamente per diritto proprio e non come una  
patrimonialità della vittima trasmessagli per suc=  
cessione. =

Non ci permetteremo in questa sede della Citazioni giu=  
risprudenziali, poiché sarebbe ozioso ricordare a cod.  
Supremo Collegio quello che è il suo costante insegna=  
mento e che si compendia nel principio più sopra  
espresso. =

Davanti ai Giudici di Ilgrado il Patrocinio dell'Avv.  
Lupatini aveva rilevato che se la Giurisprudenza che  
ci interessa, esercitatasi prevalentemente negli ul=  
timi tempi sui danni derivati da sciagure automobili=

stiche, aveva affermato tale principio in caso di morte della vittima, lo stesso principio deve senza dubbio rendersi applicabile anche nei riguardi dei parenti della persona lesa che sia poi venuta a morte per ragioni indipendenti della lesione riportata nell'investimento. = Nel più sta il meno, disse il patrocinio del Lupatini avanti alla Corte d'Appello. = Se agli effetti della giuridica valutazione del danno " la uccisione di un uomo é la più grande "sventura che possa mai colpire creatura umana", se la stessa privazione del supremo bene della vita non crea nei parenti della vittima un diritto di risarcimento trasmissibile a titolo ereditario, senza dubbio ed a maggior ragione i congiunti di una persona lesa ad effetto della altrui azione colposa, e quindi morta per altre cause, non potranno far valere il diritto ad un risarcimento di danno se non jure proprio, e cioè per il danno che a ciascuno di essi fu arrecato dalle conseguenze del sinistro. =

Posti questi principi, i figli del Carloni, poi ché fosse stata accertata con le opportune indagini testimoniali e peritali la gravità della lesione sofferta dal loro padre e le conseguenze derivate dalla medesima al padre stesso, avrebbero dovuto dimostrare in quanto in quanta parte quei danni si erano riflessi

sulla loro situazione patrimoniale in modo da costituire un titolo per una loro personale richiesta di risarcimento di danni. = E poiché gli odierni attori apparsi in questa causa soltanto con la citazione riassuntiva del 27/6.1932, non si erano preoccupati, dopo l'esecuzione della perizia estimativa del danno riportato dal padre, di dimostrare se e in quanta parte quel danno si era reso lesivo anche dei loro interessi personali, la domanda da loro proposta doveva essere respinta, o quanto meno venire valutata con criteri aderenti ai principi da noi enunciati. =

La Corte d'Appello, come sappiamo, è stata di diverso pensiero. = Essa ha bensì riconosciuto che "l'azione ex jure haereditatis è da escludere per danni dipendenti dalla morte di una persona", argomentando che "secondo tali danni necessariamente successivi al decesso, non è concepibile che il diritto al risarcimento si acquisti da un soggetto che più non esiste". Ma ha soggiunto la Corte d'Appello che "nell'ipotesi attuale non si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del Carloni, la quale non fu causata dalle lesioni riportate per colpa dell'Avv. Lupatini; sibbene dei danni dal Carloni risentiti per la invalidità temporanea e permanente nei suoi diversi gradi, onde il diritto al

" risarcimento era già acquisito al Carloni al Momento del decesso"/=

A questi rilievi della sentenza impugnata,rispondo=no gli stessi argomenti più sopra da noi dedotti.=  
E vale inoltre, a contraddire il pensiero dei Giudici di I Grado, l'ulteriore rilievo che le statuizioni della Dottrina e della Giurisprudenza secondo le quali gli eredi della vittima di un incidente automobilistico (e, in genere, della vittima di un'azione colpevole altrui), possono chiedere il risarcimento del danno soltanto jure proprio, trovano il loro fondamento nella considerazione del carattere personale dei danni subiti dal lego e del relativo diritto di ristoro.= Seguendo il pensiero della Corte d'Appello di Trento,il principio della intransmissibilità del diritto al risarcimento dei danni, jure haereditatis, si renderebbe del tutto empirico e presupporrebbe l'applicabilità del principio medesimo soltanto quando la vittima perisca sul colpo, non sarebbe invece più applicabile nemmeno dell'ipotesi che la vittima sopravviva per tempo più o meno lungo al momento consumativo del fatto colpevole e poi debba soccombere per le conseguenze del fatto stesso.= In tal caso la vittima sopravvivendo per qualche tempo al sinistro e conservando in questo

frattempo la sua perfetta capacità di soggetto di diritto, dovrebbe trasmettere agli eredi la facoltà di chiedere il risarcimento anche dei danni a detta vittima esclusivamente personali; e poiché secondo il nostro diritto ( così come lo era per il diritto civile austriaco) sono risarcibili anche i danni futuri di cui debba avere relativa certezza secondo le previsioni desumibili dal corso ordinario degli eventi (tutta la Giudicatura é concorde su ciò) la vittima avendo acquistato il diritto di vedersi risarciti anche i danni derivantile per l'immatura fine della propria esistenza, dovrebbe trasmettere ai parenti jure haereditatis, il diritto di domandare il risarcimento persino di tali danni, almeno ogni qualvolta la gravità delle lesioni fosse stata tale da rendere sicura la prossima soccombenza della vittima. Invece la Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio non fa distinzione. = Essa dichiara inibito ai parenti di procedere jure haereditatis, sia che la vittima muoia sul colpo, sia che essa sopravviva per qualche tempo più o meno lungo alla lesione patita. = E se ciò é, si rende indifferente che la morte per le stesse conseguenze del fatto lesivo o per ragioni dal fatto stesso indipendenti. =

Ciò che secondo il nostro modesto pensiero e secondo

la logica giuridica dei principi accettati dalla Corte regolatrice, importa per risolvere la questione si é tener presente che la giudicatura stabilendo il principio in esame; ha visto riguardo precipuamente alla natura del diritto da far valere. = Anche in ogni caso di semplici lesioni alla persona fisica di un uomo, vi sono dei danni di carattere squisitamente personale; i danni, morali, ad esempio (risarcibili secondo il nostro nuovo Codice penale, e già risarcibile secondo la legislazione ex austriaca, talché nella specie furono anche risarciti) gli effetti del mancato guadagno in quanto, essi hanno impedita la soddisfazione di bisogni squisitamente personali per il lesa, talché le spese relative alla soddisfazione di quei bisogni non avrebbero per nulla potuto giovare ai parenti di lui; e sono le spese di personale mantenimento del lesa, di soddisfazione dei desideri e dei bisogni voluttuari della sua esistenza. =  
Vi sono <sup>invece</sup> i danni che i parenti risentono in proprio, o per aver dovuto provvedere essi stessi al mantenimento della persona lesa o per aver vista mancare l'assistenza che la persona lesa avrebbe loro recata, o per il danno morale che i parenti stessi hanno sofferto in conseguenza del fatto lesivo del loro congiunto. =  
Questi sono i danni dei quali i congiunti possono ri-

petere il risarcimento. E non altri. = Davanti ai  
Giudici del fatto, il patrocinio dell'Avv. Lupatini  
aveva rilevata l'insussistenza di qualsiasi danno  
proprio subito dagli eredi del Carloni; qui, a parte  
tale questione di fatto, si vuole denunciare la senten=  
za della Corte d'Appello, perché la medesima prescin=  
dendo dai principi suesposti, ha dichiarato attribui=  
bile ai figli del Carloni il diritto di risarcimento <sup>(di danni)</sup>  
*come* ~~che~~ sarebbe spettato al loro padre, senza sceverare  
quali di questi danni fossero stati risentiti dai  
figli medesimi, e quali dovevano riguardarsi come  
danni personali del defunto, talché il diritto al lo=  
ro risarcimento assumesse natura di un diritto stret=  
tamente personale, intrasmissibile agli eredi. =  
Né vale addurre contro i superiori argomenti quanto  
é stato scritto nella sentenza impugnata, che cioè  
"basta al riguardo notare che in linea di principio  
"tutte le azioni si trasmettono attivamente e pas=  
"sivamente agli eredi" Abbiamo già visto come in  
tema di risarcimento di danni, arrecati alla per=  
sona del defunto, gli eredi possono far valere  
soltanto i danni da loro personalmente risentiti;  
se si accettasse senza restrizione il principio in=  
vocato dalla sentenza della Corte di Trento, bi=  
sognerebbe in ogni caso prescindere e negare l'ul=

teriore principio specificatamente statuito a governo di questa materia, e che noi abbiamo cercato modestamente di illustrare in queste nostre deduzioni. = Ma vi é un ulteriore <sup>motivo</sup> ~~motivo~~ che contraddice a tutta la motivazione della sentenza impugnata. = I danni lamentati dal defunto Lucillo Carloni furono prodotti il 23 nov. 1913, per un investimento avvenuto nella Provincia di Trento, quindi nel territorio che allora era governato dalla legge civile austriaca. = Anche se l'investimento fosse avvenuto dopo la redenzione della Terra Trentina e prima della introduzione nella Provincie redente del Patrio Diritto Privato, le obbligazioni sorte da quel fatto colposo avrebbero dovuto e dovrebbero tuttora essere governate dalla legge imperante al momento del fatto medesimo. = Leggiamo nella relazione del Guardasigilli al Sovrano sul R.D. 4 novembre 1928 N. 2325 col quale si introducevano nelle Nuove Provincie le Leggi Civili Italiane: "Anche in materia di obbligazioni non si é ravvisata la necessità di dare particolari disposizioni, essendo normativo il principio generale "che l'obbligazione é retta dalla legge del tempo "in cui ha luogo il fatto é l'atto giuridico che vi "danno origine. = E' l'art. 2 delle Preleggi Cod. Civ. "Patrio, conferma il principio esposto dalla citata

relazione ministeriale.=

Orbene, al par. 351 del Cod. Civ. <sup>Gen.</sup> austriaco si

legge che l'asse ereditario é costituito dal complesso dei diritti e degli obblighi di un defunto, in quanto non siano fondati sopra relazioni meramente personali.= E il par. 1448 dello stesso Codice, in materia di obbligazioni, stabilisce che con la morte si estinguono i diritti e gli obblighi circoscritti alla persona o che riguardano fatti meramente personali del defunto.= Al lume di tali disposizioni di legge, normative per il caso in esame, la nostra tesi prende colore e sostanza di inattaccabilità, e pertanto i danni risarcibili in favore degli eredi di Lucillo Carloni, non potranno mai essere quelli personalmente risentiti dal defunto, né a favore degli eredi medesimi potrà essere decretata la trasmissibilità del diritto al risarcimento o a quella parte del risarcimento del danno che se anche fosse stata corrisposta non avrebbe per nulla potuto giovare all'esistenza di essi eredi, i quali, giova anche qui ricordarlo, nacquerò poco tempo prima che il loro padre trovasse la morte per tubercolosi.=

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

La Corte d'Appello ha addotto un altro motivo per dichiarare irricevibile la tesi sopra esposta; vale

a dire la res giudicata che si sarebbe formata sulla  
questio mediante la sentenza del Tribunale di Ro-  
vereto di data 26 novembre 1932 = 11 gennaio 1933.=  
Dimostreremo con un separato motivo di ricorso come  
possa ritenersi passata in giudicato la predetta sentenza per  
sentenza per difetto di valida notifica.= Ma, a  
prescindere da ciò, non vi è dubbio che la sentenza  
26 dicembre 1932 = 11 gennaio 1933 del Tribunale di  
Rovereto è ben lungi dall'aver stabilita la cosa  
giudicata sul diritto dei minori a ricevere tutto  
il risarcimento di danni per mancato guadagno che  
sarebbe spettato al padre loro se fosse rimasto in  
vita.= Abbiamo già accennato che il primo atto pro-  
cessuale compiuto dal tutore degli eredi di Carloni  
Lucillo è consentito dalla citazione riassuntiva  
27/6.1932.=Tutte le precedenti sentenze erano  
state emanate senza che i minori intervenissero nel  
giudizio; basterà osservare sia la sentenza del Tri-  
bunale di Rovereto 15.1.1926 C.G.I = 151/23/21 che  
condannava l'Avv. Lupatini al pagamento di Lire  
18.543.= sia la sentenza della Corte d'Appello di  
Trento, 15.10.1926 B.G. 148/26 la quale, come sappia-  
mo escludeva ogni diritto del Carloni Lucillo a Ul-  
teriori risarcimenti di danni per dolori sofferti e  
rinviava la causa ai primi Giudici per l'assunzione di

una nuova perizia allo scopo di meglio determinare i danni per mancato guadagno; sia infine la sentenza di Corte di Cassazione 19.4.1927 notificata alle parti il 14 agosto 1931 ; la quale confermava la sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello. =

Con la citazione 27/6.1932 il tutore dei minorenni rias-  
sume la lite e con la comparsa 16.11.1932 il <sup>suo</sup> patrocini-  
nio ~~del tutore~~ si limitava a formulare istanza per l'ammissione della nuova perizia medica come ordinata dalla Corte d'Appello, dichiarando lo stesso patrocinio di parte attrice che " ogni altra discussione peritale doveva essere rinviata dopo l'espletamento della "prove peritale." La sentenza del Tribunale di Rovereto 26/12.1932 = 11.1.1933 non fece altro che precisare il periodo delle avvenute prescrizioni e dettare il tenore dei capitoli della prove per perizia il cui espletamento fu affidato al Dott. Viscardo Torboli di Rovereto. = Quella sentenza non discusse nemmeno il quesito, né fu ~~esibita~~ <sup>invitata</sup> a porsi, esse, dopo accertato l'ammontare del danno subito dal Carloni Lucillo, i di lui eredi potessero richiederne per sé stessi il risarcimento, oppure dovessero dimostrare che l'incapacità lavorativa del Carloni ~~avrebbe~~ <sup>avrebbe</sup> prodotto per essi eredi un danno personale. = Dire pertanto che quella sentenza tribunizia ha stabilita una giudicata pre-

clusiva della nostra odierna eccezione, significa violare apertamente il disposto dell'art. 1351 C.C/ laddove é stabilito che l'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che fu il soggetto della sentenza.=

Né si potrà sostenere che una eccezione di improcedibilità della domanda attrice per carenza dell'attore della veste attiva( e l'eccezione odierna é di tale natura ) rientri fra le eccezioni che devono essere fatte valere in limite talché passato un certo momento del processo civile non possono più venire accampate.= Con ciò si sosterebbe l'assurdo e si violerebbe la disposizione del l'capv. dell'art. 490.= C.P.C.=

Ha errato quindi la sentenza della Corte ritenendo l'improponibilità della nostra eccezione, sia perché ad essa <sup>non</sup> ostava la forza della res judicata, sia perché nessuna norma di procedura ci vietava di proporla in grado d'appello.=

Né risulta esatto quanto scritto nella sentenza oggi impugnata, che cioè la precedente sentenza della Corte d'Appello 15.10.1926 avesse statuito in astratto il diritto dei figli di chiedere jure haereditatis anche il ristoro dei dolori sofferti dal padre, poiché quella sentenza non venne nemmeno pronunciata

nei riguardi degli eredi che allora non figuravano presenti nel giudizio (vedasi la sent.d'app.15.10=1926).=

E per quanto riguarda ancora la res giudicata che dovrebbe discendere dalla sentenza 26.12.1932 = 11.1 1933 del Tribunale di Rovereto, è opportuno ulteriormente osservare che il patrocinio dell'Avv. Lupatini poteva benissimo accondiscendere all'ammissione della perizia medica senza con ciò creare un contrasto logico e giuridico fra tale sua acquiscenza e la successiva enunciazione della tesi relativa alla irripetibilità da parte degli eredi del risarcimento dei danni jure haereditatis. = Infatti l'accertamento dei danni per mancato guadagno subiti dal defunto Lucillo Carloni poteva essere influente per determinare in quale misura tali danni si fossero ripercossi sulla situazione patrimoniale dei suoi eredi; eseguita la perizia come abbiamo ripetutamente accennato, gli eredi del Lucillo Carloni (sempre secondo le direttive della nostra tesi) avrebbero dovuto dare la prova che quel mancato guadagno aveva costretto essi eredi a mantenere il loro padre, oppure che altri danni personali essi avevano risentiti, e ai fini di tale accertamento di fatto si mostravano sicuramente influenti anche gli esiti della perizia medica, accettando,

l'ammissione della quale, il patrocinio Lupatini non veniva pertanto a precludersi la via per la formulazione della tesi pregiudiziale che poi fu esposta davanti alla Corte d'Appello e che qui venne ribadita.=

SECONDO MEZZO

Violazione degli art. 252, 366, 145, 36, I capv. C.P.C.

La perizia a ministero del Dott. Viscardo Torboli, venne ammessa con la sentenza interlocutoria 26.12.32 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto.= Tale sentenza la quale fissava al perito un termine di 15 giorni per la presentazione della sua relazione, non era provvisoriamente esecutiva.= Le operazioni peritali non potevano quindi iniziarsi se non dopo l'avvenuta notifica della sentenza e il passaggio in giudicato della medesima.= La notifica della sentenza avvenne il 24.1.1933 con atto N. 218 Rep. Off. Giud. Cucci Michele.= Ma detta notifica fu eseguita puramente e semplicemente "ad istanza di Carla e Alfeo Carlo" "ni residenti in Ceole d'Arco e domiciliati nell'Ufficio dell'Avv. Moser di Rovereto presso l'Avv. Balista", senza alcun intervento nella richiesta della notifica medesima da parte del tutore Giulio Carloni legale rappresentante dei minorenni i quali non potevano da soli prendere l'iniziativa di alcun atto,

nemmeno della notifica della sentenza. =

Manca quindi a tutt'oggi una valida notifica della sentenza ammissiva della perizia; quella sentenza non é quindi mai passata in giudicato, e poiché data la mancanza della forza provvisoriamente esecutiva della sentenza medesima, le operazioni peritali, ripetesi, potevano compiersi soltanto dopo il suo passaggio in giudicato, nulla é la perizia che in seguito é stata eseguita. =

C'è di più. = Con ricorso 23.2.1933 XI, il procuratore della parte attrice ricorreva al Giudice Delegato per sentir fissare la data di prestazione del giuramento del perito, e il Giudice Delegato provvedeva all'uopo con decreto 26.2.1933. = Anche tale decreto veniva notificato a parte convenuta soltanto a richiesta dei minorenni Carla ed Alfeo Carloni senza l'intervento del tutore. = Di qui un'ulteriore violazione di legge che rende nulla ogni successiva operazione peritale. =

Il Procuratore dell'Avv. Lupatini non comparve nell'udienza fissata davanti al Giudice Delegato per il giuramento del perito; eseguita la perizia ed avvenuto il deposito della medesima il patrocinio dell'Avv. Lupatini domandò ancora davanti al Tribunale che venisse dichiarata nulla la perizia Torboli;

avanti alla Corte d'Appello di Trento, venne ripetuta la richiesta di declaratoria di nullità. = L'eccezione era quindi tirualmente proposta, e nel merito risultava indubbiamente fondata. =

Infatti la Corte d'Appello con la sentenza che qui si impugna, si é malamente richiamata all'art. 368 e 145 C.P.C. per argomentare che la nullità della notifica delle sentenze e delle citazioni si verifica soltanto quando la inosservanza delle norme relative alla persona del richiedente produca al riguardo incertezza assoluta, mentre nella specie sempre secondo la sentenza della Corte di Trento, veniva reso certo quali fossero le persone dei richiedenti. =

Ma é appunto simile certezza che crea la più palese ragione di nullità, poiché le persone che in quegli atti apparivano come richiedenti le notifiche, erano dei minorenni e quindi degli incapaci. = Quando la legge agli art. 132 e segg. C.P.C. stabilisce che nell'atto di citazione deve essere indicata la persona del richiedente, presuppone, pur senza dirlo, che tale persona deve avere la capacità di stare in giudizio. = E l'art. 368 stesso Codice richiamando per le notifiche delle sentenze le norme sulle notifiche della citazione, parte indubbiamente dal mede-

16  
14

*Ad. Santelli*

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

Del signor Lupatini Avv. Dott. Giuseppe residente in Rovereto di Trento, rappresentato dall'Avv. Prof. Ivano Bonomi suo procuratore speciale,

c o n t r o

Carlone Giulio quale tutore di Carlone Carla e Carlone Alfeo, minori fu Lucillo, residente in Riva sul Garda;

Per annullamento della sentenza della R. Corte d'Appello Sezione di Trento di data 3-66 novembre 1934 XIII° notificata il 24 dicembre 1934 XIII° con atto N. 3413 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele del Tribunale di Rovereto. =

I N F A T T O

Il giorno 23 novembre 1913 l'Avv. Giuseppe Lupatini guidando la propria automobile su una strada presso Mori di Trento si incontrava con un ciclista, certo Lucillo Carlone, il quale oltre ad alcune ferite di natura più o meno leggera, di cui nella specie non c'è più da occuparsi, riportava una frattura complicata della fibula e tibia destra nella regione del terzo medio. = Il Carlone veniva immediatamente sottoposto ad atti operatori presso l'Ospedale di Rovereto, dove rimaneva in degenza fino al 23 aprile 1914. = Usci =

to dall'Ospedale, il Carloni Lucillo promuoveva azione secondo il rito ex austriaco contro il Lupatini per essere indennizzato dei danni sofferti. Ma non essendo in quell'epoca il Carloni peranco guarito dalle ferite e non essendo stato possibile allora determinare le conseguenze dell'infortunio, egli, facendò espressa riserva per danni ulteriori, limitava la sua prima domanda alla rifusione del mancato guadagno per il tempo dal 23 novembre 1913 al 23 aprile 1914, al rimborso delle spese vive e al pagamento di corone 10.000. per i dolori sofferti. Questa prima causa veniva definita dalla sentenza 14 dicembre 1923 della Corte d'Appello di Trento, confermata da quella 3 dicembre 1924 della Corte di Cassazione; e ad esito di tale giudicato, l'Avv. Lupatini veniva condannato a pagare al Carloni per danni patrimoniali e non patrimoniali, la notevole somma di Lire 8006, che furono pertanto incassate dalla controparte. Ma ancora prima che venisse definita la causa di cui sopra si è fatto cenno, e precisamente con petizione 31 dicembre 1923 (Gg. 151/23) il Carloni sciogliendo la propria riserva, avviava un secondo giudizio, sempre secondo il rito ex austriaco, del quale secondo giudizio stiamo ancora discutendo; e domandava per dolori sofferti, per mancato guadagno e per deformazione del-

l'arto, la complessiva somma di Lire 50.000.=Assunte delle prove per testi ed eseguita una perizia a mezzo dei dottori Miori e Turazza, il Tribunale di Roveret  emetteva sentenza in questa seconda causa condannando il Lupatini a pagare L.6.491.=per risarcimento di dolori sofferti, e Lire 12.052.= per mancato guadagno.=Nulla attribuiva al Carloni per deformit  permanente dell'arto, ritenendola di nessun conto. Contro la sentenza della prima istanza appellava il Lupatini, perch  la pretesa a un nuovo risarcimento per i dolori sofferti era infondata, e perch  la condanna al <sup>Miori</sup> ~~risarc~~ ~~mento~~ del mancato guadagno era basata su una conclusione dei periti priva di motivazione, conclusione d'altronde in manifesto contrasto con le stesse premesse della perizia.=Ambi i lagni del Lupatini trovarono ascolto presso la Corte d'Appello di Trento la quale con sua sentenza del 15 ottobre 1926 rigett  senz'altro la richiesta di ulteriore risarcimento per i dolori sofferti, e circa quella incapacit  lavorativa del Carloni che gli <sup>dovrebbe</sup> ~~avrebbe~~ essere di titolo a indennizzo per mancato guadagno, ordin  una nuova perizia tracciando alla stessa la via e i limiti entro i quali l'indagine peritale doveva esercitarsi, e rinvi  la causa ai Giudici di primo grado per un conforme completamento della prova peritale ~~per~~ per una nuova

decisione. Detta sentenza della Corte d'Appello, contro la quale il patrocinio del Carloni aveva interposto giudizio revisionale, fu confermata dalla Cassazione con sentenza del 19 aprile 1927 N. 324. Restava quindi fuori di contrasto che la causa doveva limitarsi alla discussione della posta del mancato guadagno e che lo stesso doveva stabilirsi secondo i criteri dettati dalla sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello. A questo punto è necessario chiarire, come risultò dalle precedenti fasi istruttorie della lite, che il Carloni Lucillo, dopo essere uscito dall'ospedale di Rovereto si era rifiutato di farsi levare le cambre metalliche applicate per la fissazione dei due frammenti ossei. Già i periti dottori Miori e Turazza avevano ~~avuto~~ <sup>dichiarato</sup> nella loro relazione che se il Carloni si fosse fatto levare le cambre, le conseguenze dannose dell'infortunio si sarebbero di molto mitigate. Da parte sua il teste esperto (inteso in tale qualità secondo le norme del vecchio rito), signor Dott. Benedetto Dordi esaminato il giorno 6 maggio 1926, aveva dichiarato che se il Lucillo Carloni non si fosse opposto alla tempestiva asportazione delle cambre, gli sarebbe stato facile in pochissimo tempo di riacquistare la capacità di proficuo lavoro. Da notare che il contegno del

Carlioni per quanto riguarda la mancata asportazione delle cambre, non poteva a meno <sup>di essere</sup> ~~instintivamente~~

interpretatò dome inteso ad eludere gli obolighi del servizio militare durante il periodo bellico, e in seguito ad aumentare la possibilità di richieste di danno nei confronti dell'Avv. Lupatini. = Orbene, in considerazione di tutte queste circostanze, opportunamente messe in luce dal patrocinio dell'odierno ricorrente, la sentenza 15/10.1926 della Corte d'Appello, aveva statuito che l'indagine peritale dovesse compiersi per accertare il periodo di quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa assoluta e l'incapacità lavorativa, posta l'ipotesi che il Carlioni si fosse fatto levare le cambre a tempo opportuno. =

La causa, adunque, era giunta a questo punto, e a questo punto rimase sino al 27 giugno 1932 allorché il tutore dei minori figli del Lucillo Carlioni la riassumesse nell'interesse di costoro davanti al Tribunale di Rovereto. =

Qui cade opportuno precisare il fatto, che il Lucillo Carlioni si era reso defunto il 23 febbraio 1925 per tubercolosi; che tale malattia, causa della morte del Carlioni, non stava in nessun rapporto con la lesione di che trattasi in questa causa, poiché ciò é affermato solennemente nella relazione dei periti

Miori e Turazza di data 26/2.1925 (ad 3): Non esiste nesso di causalità fra l'infortunio patito e la "presente malattia di cui il Carloni é affetto e che "devesi giudicare di natura gravissima"); inoltre che il Carloni Lucillo era passato a nozze verso la metà del 1921, come risulta dalla deposizione di suo padre Carloni Pietro resa davanti alla Pretura di Riva il giorno 8 luglio 1924 ("Mio figlio passò a matrimonio "avanti tre anni e dal matrimonio nacquero due figli") Talché i minorenni odierni attori devono essere nati non prima rispettivamente dell'anno 1922 e dell'anno 1923.=

Riassunta la lite con le forme della procedura patria mediante la cit. 27/6.1932, il Tribunale di Rovereto con sentenza 26/12.1932=11/1.1933 ammetteva la perizia come ordinata dalla Corte d'Appello e ~~ordinata~~ <sup>nominata</sup> a perito il Dott. Viscardo Torboli di Rovereto concedendogli 15 giorni di tempo per presentare la relazione.= Il Dott. Viscardo Torboli ~~presentava~~ <sup>presentava</sup> la sua perizia soltanto il 7/2.1934; ma le parti non chiedevano per ciò la sua decadenza.= Prima di presentare la sua perizia il Dott. Torboli scrisse all'Avv. Lupatini delle informazioni non richieste assicurando che la perizia aveva avuto esito favorevole all'odierno ricorrente, nel momento stesso in cui ~~gli~~ <sup>egli</sup> perito chiedeva che il

Lupatini firmasse un'istanza per la proroga del termine. = Il Lupatini non accettò tale richiesta, e allora il Dott. Torboli presentò una perizia catastrofica per l'odierno ricorrente, sulle basi della quale l'indennità per mancato guadagno spettante al Carloni Lucillo superava sensibilmente quella liquidabile sulle basi della precedente perizia Miori-Turezza; nella perizia Torboli non si teneva conto alcuna della premessa ipotetica che il Carloni si fosse fatto levare le cambre. Insorgeva allora il patrocinio del Lupatini chiedendo che fosse dichiarata la nullità della perizia Torboli; ma il Tribunale di Rovereto con sentenza 24/4=8/5.1934 respingeva le eccezioni di nullità, e pur discostandosi in parte dai gravosi responsi del Dott. Torboli, condannava l'Avv. Lupatini al pagamento di Lire 13.617.= più gli interessi. = Appellava ritualmente l'Avv. Lupatini contro tale sentenza chiedendo la propria assoluzione, <sup>e</sup> in subordine previa declaratoria di nullità della perizia Torboli, l'ammissione di una nuova perizia <sup>e</sup> di nuove prove per testimoni. = La Corte di Appello Sezione di Trento con sentenza 3/16=11.1934, disattendendo in massima parte le ragioni addotte dal patrocinio dell'Avv. Lupatini, si limitava a ridurre la cifra del risarcimento del danno per mancato guadagno in Lire 10738.=

più gli interessi. =

Contro quest'ultima sentenza ricorre l'Avv. Giuseppe Lupatini per i motivi che vengono svolti in appresso. =

PRIMO MEZZO

Violazione dei paragrafi 531, 1448 Cod. Civ. austriaco in relazione all'art. 1151 Cod. Civ. Patrio, ed errata applicazione degli art. 1350, 1351 Cod. Civ. =

La sentenza della Corte d'Appello ha respinto una nostra eccezione di natura preliminare, che si ricollegava alla soluzione del seguente quesito: i figli di Carloni Lucillo, odierni attori in questa lite, e in genere gli eredi di un defunto che in vita subì dei danni alla propria persona per un'azione colpevole altrui, possono fare istanza di risarcimento del danno *jure haereditatis*? E possono gli stessi chiedere come eredi il ristoro anche dei danni esclusivamente personali a lesa, oppure sono in facoltà di chiedere soltanto il ristoro dei danni che loro stessi hanno subiti in conseguenza del fatto lesivo? =

A tale quesito, nelle nostre deduzioni presentate alla Corte d'Appello, avevamo risposto che ai congiunti compete l'azione di danno *jure proprio*, e non ~~in~~ *jure haereditatis*, appoggiando il nostro pensiero alla più autorevole Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio e

delle Magistrature inferiori. Per vero la Giudicatura dettando una norma interpretativa dei principi governanti la soggetta materia, ha statuito che i congiunti della persona colpita da un determinato atto lesivo, possano pretendere un risarcimento soltanto ~~ju-~~ re proprio, ~~ma debbono dimostrare~~ <sup>e debbono cioè dimostrare</sup> di aver subito essi stessi un danno economico che stia in rapporto di dipendenza col fatto lesivo che colpì il loro congiunto. - Nel nostro sistema giuridico è risarcibile soltanto il danno concreto e legalmente riconoscibile a tenore delle norme comuni di diritto in tema <sup>di danno</sup> ~~di danno~~ aquiliano, e la Giurisprudenza è appunto concorde nel ritenere che il relativo risarcimento sia spettante al parente unicamente per diritto proprio e non come una patrimonialità della vittima trasmessagli per successione. -

Non ci permetteremo in questa sede delle citazioni giurisprudenziali, poiché sarebbe ozioso ricordare a cod. Supremo Collegio quello che è il suo costante insegnamento e che si compendia nel principio più sopra espresso. -

Davanti ai Giudici di II grado il Patrocinio dell'Avv. Lupatini aveva rilevato che se la Giurisprudenza che ci interessa, esercitatasi prevalentemente negli ultimi tempi sui danni derivati da sciagure automobili-

stiche, aveva affermato tale principio in caso di morte della vittima, lo stesso principio deve senz'altro rendersi applicabile anche nei riguardi dei parenti della ~~vittima~~ <sup>persona lesa</sup> che sia poi venuta a morte per ragioni indipendenti dalla lesione riportata nell'investimento. = Nel più st' il meno, disse il patrocinio del Lupatini avanti alla Corte di Appello. = Se agli effetti della giuridica valutazione del danno " la uccisione di un uomo é la più grande "sventura che possa mai colpire creatura umana", se la stessa privazione del supremo bene della vita non crea nei parenti della vittima un diritto di risarcimento trasmissibile a titolo ereditario, senza dubbio ed a maggior ragione i congiunti di una persona lesa ad effetto della altrui azione colposa, e quindi morta per altre cause, non potranno far valere il diritto ad un risarcimento di danno se non jure proprio, e cioè per il danno che a ciascuno di essi fu arrecato dalle conseguenze del sinistro. = Posti questi principi, i figli del Carloni, poi che fosse stata accertata con le opportune indagini testimoniali e peritali la gravità della lesione sofferta dal loro padre e le conseguenze <sup>di danno</sup> derivate dalla medesima al padre stesso, avrebbero dovuto dimostrare in quanta parte quei danni s' erano riflessi

sulla loro situazione patrimoniale in modo da costituire <sup>il</sup> titolo per una loro personale richiesta di risarcimento di danni. = E poiché gli odierni attori apparsi in questa causa soltanto con la citazione riassuntiva del 27/6.1932, non si erano preoccupati, dopo l'esecuzione della perizia estimativa del danno riportato dal padre, di dimostrare se e in quanta parte quel danno si era reso lesivo anche dei loro interessi personali, la domanda da loro proposta doveva essere respinta, o quanto meno venire valutata con criteri aderenti ai principi da noi enunciati. =

La Corte d'Appello, come sappiamo, è stata di diverso pensiero. = Essa ha bensì riconosciuto che "l'azione "ex jure & haereditatis è da escludere per danni dipendenti dalla morte di una persona", argomentando che "secondo tali danni necessariamente successivi al decesso, non è concepibile che il diritto al risarcimento si acquisti da un soggetto che più non esiste". = Ma ha soggiunto la Corte d'Appello che "nell'ipotesi attuale non si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del Carloni, la quale non fu causata dalle lesioni riportate per colpa dell'Avv. Lupatini; sibbene dei danni del Carloni risentiti per la invalidità temporanea e permanente nei suoi diversi gradi, onde il diritto al

"risarcimento era già acquisito al Carloni al momento del decesso".=

A questi rilievi della sentenza impugnata,rispondono gli stessi argomenti più sopra da noi dedotti.=

È Vale inoltre,a contraddire il pensiero dei Giudici di II grado, l'ulteriore rilievo che le statuizioni della Dottrina e della Giurisprudenza secondo le quali gli eredi della vittima di un incidente automobilistico (e,in genere, della vittima di un'azione colpevole altrui),possono chiedere il risarcimento del danno soltanto jure proprio, trovano il loro fondamento nella considerazione del carattere personale dei danni subiti dal lesa e del relativo diritto di ristoro.= Seguendo il pensiero della Corte d'Appello di Trento,il principio della intransmissibilità del diritto al risarcimento dei danni, jure hereditatis, si renderebbe del tutto empirico e presupporrebbe l'applicabilità del principio medesimo soltanto quando la vittima perisca sul colpo, non sarebbe invece più applicabile nemmeno nell'ipotesi che la vittima sopravviva per tempo più o meno lungo al momento consumativo del fatto colpevole e poi debba soccombere per le conseguenze del fatto stesso.= In tal caso la vittima sopravvivendo per qualche tempo al sinistro e conservando in questo

frattempo la sua perfetta capacità di soggetto di diritto, dovrebbe trasmettere agli eredi la facoltà di chiedere il risarcimento anche dei danni a detta vittima esclusivamente personali; e poiché secondo il nostro diritto ( così come lo era per il diritto civile austriaco) sono risarcibili anche i danni futuri di cui debba avere relativa certezza secondo le previsioni desumibili dal corso ordinario degli eventi ( tutta la Giudicatura è concorde su ciò) la vittima avendo acquistato il diritto di vedersi risarciti anche i danni derivanti per l'immatura fine della propria esistenza, dovrebbe trasmettere ai parenti jure haereditatis, il diritto di domandare il risarcimento persino di tali danni, almeno onqualvolta la gravità delle lesioni fosse stata tale da rendere sicura la prossima soccombenza della vittima. Invece la Giurisprudenza di cod. Supremo Collegio non fa distinzione. - Essa dichiara inibito ai parenti di procedere jure haereditatis, sia che la vittima muoia sul colpo, sia che essa sopravviva per qualche tempo più o meno lungo alla lesione patita. - <sup>sopravvenga</sup>  
E se ciò è, si rende indifferente che la morte per le  
stesse conseguenze del fatto lesivo o per ragioni  
da fatto stesse indipendenti. -

Ciò che secondo il nostro modesto pensiero e secondo

la logica giuridica dei principi accettati dalla Corte regolatrice, importa per risolvere la questione si é tener presente che la giudicatura stabilendo il principio in esame, ha avuto riguardo precipuamente alla natura del diritto da far valere. = Anche in ogni caso di semplici lesioni alla persona fisica di un uomo, vi sono dei danni di carattere squisitamente personali; i danni morali, ad esempio (risarcibili secondo il nostro nuovo Codice penale, é già risarcibile secondo la legislazione ex austriaca (talché nella specie furono anche risarciti) gli effetti del mancato guadagno in quanto, essi hanno impedita la soddisfazione di bisogni squisitamente personali per il lesa, talché le spese relative alla soddisfazione di quei bisogni non avrebbero per nulla potuto giovare ai parenti di lui; e sono le spese di personale mantenimento del lesa, di soddisfazione dei desideri e dei bisogni voluttuari della sua esistenza. = Vi sono <sup>invece</sup> i danni che i parenti risentono in proprio, o per aver dovuto provvedere essi stessi al mantenimento della persona lesa o per aver vista mancare l'assistenza che la persona lesa avrebbe loro recata, o per il danno morale che i parenti stessi hanno sofferto in conseguenza del fatto lesivo del loro congiunto. = Questi sono i danni dei quali i congiunti possono ri-

petere il risarcimento. E non altri. = Davanti ai Giudici del fatto, il patrocinio dell'Avv. Lupatini aveva rilevata l'insussistenza di qualsiasi danno proprio subito dagli eredi del Carloni; qui, a parte tale questione di fatto, si vuole denunciare la sentenza della Corte d'Appello, perché la medesima prescindendo dai principi suesposti, ha dichiarato attribuibile ai figli del Carloni il diritto di risarcimento <sup>di danni</sup> ~~che~~ *come* sarebbe spettato al loro padre, senza sceverare quali di questi danni fossero stati risentiti dai figli medesimi, e quali dovevano riguardarsi come danni personali del defunto, talché il diritto al loro risarcimento assumesse natura ~~di~~ in diritto strettamente personale, intrasmissibile agli eredi. =

Né vale addurre contro i superiori argomenti quanto è stato scritto nella sentenza impugnata, che cioè "basta al riguardo notare che in linea di principio tutte le azioni di trasmettono attivamente e passivamente agli eredi" Abbiamo già visto come ~~in~~ ~~tema~~ di risarcimento di danni arrecati alla persona di un defunto, gli eredi possono far valere soltanto i danni da loro personalmente risentiti: se si accettasse senza restrizione il principio invocato dalla sentenza della Corte di Trento, bisognerebbe in ogni caso prescindere e negare l'ul-

teriore principio specificatamente statuito a governo di questa materia, e che noi abbiamo cercato modestamente di illustrare in queste nostre deduzioni. - Ma vi è un'ulteriore <sup>ragione</sup> ~~motivo~~ che contraddice a tutta la motivazione della sentenza impugnata. - I danni lamentati dal defunto Lucillo Carloni furono prodotti il 23 nov. 1913, per un investimento avvenuto nella provincia di Trento, quindi nel territorio che allora era governato dalla legge civile austriaca. - Anche se l'investimento fosse avvenuto dopo la redenzione della Terra Trentina e prima della introduzione nelle Province redente del Patrio Diritto Privato, le obbligazioni sorte da quel fatto colposo avrebbero dovuto e dovrebbero tuttora essere governate dalla legge imperante al momento del fatto medesimo. - Leggiamo nella relazione del Guardasigilli al Sovrano sul R.D/ 4 novembre 1928 N. 2325 col quale si introducevano nelle Nuove Province le Leggi Civili Italiane: "Anche in materia di obbligazioni non si è ravvisata la necessità di dare particolari disposizioni, essendo normativo il principio generale che l'obbligazione è retta dalla legge del tempo in cui ha luogo il fatto o l'atto giuridico che vi danno origine. E' l'art. 2 delle Preleggi Cod. Civ. Patrio, conferma il principio esposto dalla citata

relazione ministeriale. =

Orbene, al par. 351 del Cod. Civ. Ben. austriaco si legge che l'asse ereditario è costituito dal complesso dei diritti e degli obblighi di un defunto, in quanto non siano fondati sopra relazioni meramente personali. = E il par. 1448 dello stesso Codice, in materia di obbligazioni, stabilisce che con la morte si estinguono i diritti e gli obblighi circoscritti alla persona o che riguardano fatti meramente personali del defunto. = Al lume di tali disposizioni di legge, ornaive per il caso in esame, la nostra tesi prende colore e sostanza di inattaccabilità, e pertanto i danni risarcibili in favore degli eredi di Lucillo Carloni, non potranno mai essere quelli personalmente risentiti dal defunto, né a favore degli eredi medesimi potrà essere decretata la trasmissibilità del diritto al risarcimento o a quella parte del risarcimento del danno che se anche fosse stata corrisposta non avrebbe per nulla potuto giovare all'esistenza di essi eredi, i quali, giova anche qui ricordarlo, nacquero poco tempo prima che il loro padre trovasse la morte di tubercolosi. =

=====  
=====

La Corte d'Appello ha addotto un altro motivo per dichiarare irricevibile la tesi sopra esposta; vale

a dire la res giudicata - che si sarebbe formata sulla  
questio mediante la sentenza del Tribunale di Ro-  
vereto di data 26 dicembre 1932. = 11 gennaio 1933. =  
Dimostreremo con un separato motivo di ricorso come  
non possa ritenersi passata in giudicato la predetta  
sentenza per difetto di valida notifica. = Ma, a  
prescindere da ciò, non vi è dubbio che la sentenza  
26 dicembre 1932 = 11 gennaio 1933 del Tribunale di  
Rovereto è ben lungi dall'aver stabilita la cosa  
giudicata sul diritto dei minori e ricevere tutto  
il risarcimento di danni per mancato guadagno che  
sarebbe spettato al padre loro se fosse rimasto in  
vita. = Abbiamo già accennato che il primo atto pro-  
cessuale compiuto dal tutore degli eredi di Carloni  
Lucillo è consistito nella citazione riassuntiva  
27.6.1932. = Tutte le precedenti sentenze erano  
state emanate senza che i minori intervenissero nel  
giudizio; basterà osservare sia la sentenza del Tri-  
bunale di Rovereto, 15.10.1926 C.G.I. = 151/23/22 che  
condannava l'Avv. Lupatini al pagamento di Lire  
18.543. = sia la sentenza della Corte d'Appello di  
Trento, 15.10.1926 B.G. 148/26 la quale, come sappia-  
mo escludeva ogni diritto del Carloni Lucillo a ul-  
teriori risarcimenti di danni per dolori sofferti e  
rinviava la causa ai primi Giudici per l'assunzione di

una nuova perizia allo scopo di meglio determinare i danni per mancato guadagno; sia infine la sentenza di Corte di Cassazione 19.4.1927 notificata alle parti il 14 agosto 1931; la quale confermava la sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello. =

Con la citazione 27.6.1932 il tutore dei minorenni riassunse la lite e con l.<sup>a</sup> comparsa 16.11.1932 il patrocinio ~~del tutore~~ <sup>suo</sup> si limitava a formulare istanza per l'ammissione della nuova perizia medica come ordinata dalla Corte d'Appello, dichiarando lo stesso patrocinio di parte attrice che "ogni altra discussione peritale <sup>doveva</sup> essere rinviata dopo l'espletamento della "prova peritale." La sentenza del Tribunale di Rovereto 26.12.1932 = 11.1.1933 non fece altro che precisare il periodo delle avvenute prescrizioni e dettare il tenore dei capitoli della prova per perizia il cui espletamento fu affidato al Dott. Viscardo Torboli di Rovereto. =

Quella sentenza non discusse nemmeno il quesito, né fu invitata a per se lo, se, dopo accertato l'ammontare del danno subito dal Carloni Lucillo, i di lui eredi potessero richiederne per sé stessi il risarcimento, oppure dovessero dimostrare che l'incapacità lavorativa del Carloni <sup>aveva</sup> ~~era~~ prodotto per essi eredi un danno personale. = Dire pertanto che quella sentenza tribunizia ha stabilita una giudicata pre-

clusiva della nostra odierna eccezione, significa violare apertamente il disposto dell'art. 1351 C.C.

laddove è stabilito che l'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che fu il soggetto della sentenza. =

Né si potrà sostenere che una eccezione di improcedibilità della domanda attrice per carenza dell'attore della veste attiva ( e l'eccezione odierna è di tale natura ) rientri fra le eccezioni che devono essere fatte valere in linee talché passato un certo momento del processo civile non possano più venire accampate. = Con ciò si sosterebbe l'assurdo, e si violerebbe la disposizione del II capv. dell'art. 490 C.P.C.

Ha errato quindi la sentenza della Corte ritenendo l'improponibilità della nostra eccezione, sia perché ad essa <sup>non</sup> ostava la forza della res judicata, sia perché nessuna norma di procedura ci vietava di proporla in grado d'appello. =

Né risulta esatto quanto scritto nella sentenza oggi impugnata, che cioè la precedente sentenza della Corte d'Appello 15.10.1926 avesse stabilito in astratto il diritto dei figli di chiedere jure hereditatis anche il ristoro dei dolori sofferti dal padre, poiché quella sentenza non venne nemmeno pronunciata

nei riguardi degli eredi che allora non figuravano presenti nel giudizio (vedasi la sent.d'app.15.10.1926 ).=

E per quanto riguarda ancora la res judicata che dovrebbe discendere dalla sentenza 26.12.1926 = 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto, é opportuno ulteriormente osservare che il patrocinio dell'AvvLupatini poteva benissimo accondiscendere all'ammissione della perizia medica senza con ciò creare un contrasto logico e giuridico fra tale sua acquiescenza e la successiva enunciazione della tesi relativa alla irripetibilità da parte degli eredi del risarcimento dei danni jure haereditatis.= Infatti l'accertamento dei danni per mancato guadagno subiti dal defunto Lucillo Carloni poteva essere influente per determinare in quale misura tali danni si fossero ripercossi sulla situazione patrimoniale dei suoi eredi; eseguita la perizia come abbiamo ripetutamente accennato, gli eredi del Lucillo Carloni (sempre secondo le direttive della nostra tesi ) avrebbero dovuto dare la prova che quel mancato guadagno aveva costretto essi eredi a mantenere il loro padre, oppure che altri danni personali essi avevano risentiti, e ai fini di tale accertamento di fatto si mostrevano sicuramente influenti anche gli esiti della perizia medica, accettando,

l'ammissione della quale, il patrocinio del Lupatini non veniva pertanto a precludersi la via per la formulazione della tesi pregiudiziale che poi fu esposta davanti alla Corte d'Appello e che qui venne ribadita.=

SECONDO MEZZO

Violazione degli art. 252, 368, 145, 36, I capv. C.P.C.

La perizia a ministero del Dott. Viscardo Torboli; venne ammessa con la sentenza interlocutoria 26.12.32 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto.= Tale sentenza la quale fissava al perito un termine di 15 giorni per la presentazione della sua relazione, non era provvisoriamente esecutiva.= Le operazioni peritali non potevano quindi iniziarsi se non dopo l'avvenuta notifica della sentenza e il passaggio in giudicato della medesima.= La notifica della sentenza avvenne il 24.1.1933 con atto N.218 Rep.Uff.Giud. Cucci Michele.= Ma detta notifica fu eseguita puramente e semplicemente "ad istanza di Carla ed Alfeo Carloni residenti in Cesole d'Arco e domiciliati nell'Ufficio dell'Avv/Moser di Rovereto presso l'avv.Balistrata", senza alcun intervento nella richiesta della notifica medesima da parte del tutore Giulio Carloni legale rappresentante dei minorenni i quali non potevano da soli prendere l'iniziativa di alcun atto,

MEMMERO della notifica della sentenza.=

Manca quindi a tutt'oggi una valida notifica della sentenza ammissiva della perizia; quella sentenza non é quindi mai passata in giudicato, e poiché data la mancanza della forza provvisoriamente esecutiva della sentenza medesima, le operazioni peritali, ripetesi, potevano compiersi soltanto dopo il suo passaggio in giudicato, nulla é la perizia che in seguito é stata eseguita.=

C'è di più.= Con ricorso 23.2.1933 XI, il procuratore della parte attrice ricorreva al Giudice Delegato per sentir fissare la data di prestazione del giuramento del perito, e il Giudice Delegato provvedeva all'uopo con decreto 26.2.1933.= Anche tale decreto veniva notificato a parte convenuta soltanto a richiesta dei minorenni Carla ed Alfé Carloni senza l'intervento del tutore.= Di qui un'ulteriore violazione di legge che rende nulla ogni successiva operazione peritale.=

Il Procuratore dell'Avv. Lupatini non comparve nella udienza fissata davanti al Giudice Delegato per il giuramento del perito; eseguita la perizia ed avvenuto il deposito della medesima il patrocinio dell'Avv. Lupatini domandò ancora davanti al Tribunale che venisse dichiarata nulla la perizia Torboli;

avanti alla Corte d'Appello di Trento, venne ripetuta la richiesta di declaratoria di nullità. - L'eccezione era quindi ritualmente proposta, e nel merito risultava indubbiamente fondata. -

Infatti la Corte d'Appello con la sentenza che qui si impugna, si è malamente richiamata all'art. 368 e 145 C.P.C. per argomentare che la nullità della notifica delle sentenze e delle citazioni si verifica soltanto quando la inosservanza delle norme relative alla persona del richiedente produca al riguardo incertezza assoluta, mentre nella specie, sempre secondo la sentenza della Corte di Trento, veniva reso certo quali fossero le persone dei richiedenti. -

Ma è appunto simile certezza che crea la più palese ragione di nullità, poiché le persone che in quegli atti apparivano come richiedenti le notifiche, erano dei minorenni e quindi degli incapaci. - Quando la legge agli art. 132 e segg. C.P.C. stabilisce che nell'atto di citazione deve essere indicata la persona del richiedente, presuppone, pur senza dirlo, che tale persona deve avere la capacità di stare in giudizio. - E l'art. 368 stesso Codice richiamando per le notifiche delle sentenze le norme sulle notifiche della citazione, parte indubbiamente dal mede-

simo presupposto. - Qui infatti la questione trascen-  
de e supera i disposti dell'art. 368 e 145 del

Codice di rito per ricondursi alla norma generale san-  
cita nel capv. dell'art. 36 stesso Codice. -

Le persone che non hanno il libero esercizio dei lo-  
ro diritti, non possono senza debita ~~xxxxxxxxxxxx~~  
rappresentanza compiere alcun atto processuale. - Se

ad alcuna venga notificata una citazione o una sen-  
tenza su istanza di una persona incapace, quelle no-

tifiche sono nulle, poiché gli atti dell'incapace  
non possono produrre effetti giuridici pregiudizie-

voli a carico di alcuno. - E gli effetti giuridici  
pregiudizievoli per la persona a cui venga notifica-

ta una sentenza sono chiari e palesi quando si pensi  
soltanto al passaggio in giudicato della medesima

che consegue alla avvenuta notifica, trattandosi poi

nella specie di sentenza contenente la nomina di un

perito, la sentenza valeva a far decorrere i termi-

ni per la eventuale ricasazione del perito, ed era

d'altronde l'atto preliminare ed indispensabile per

l'inizio delle operazioni peritali. - Mancata una va-

lida notifica della sentenza non provvisoriamente es-

ecutiva, mancata inoltre una valida notifica del de-

creto che fissava la data del giuramento e l'inizio

delle operazioni peritali, queste ultime non poteva-

no lecitamente venire compiute; invalido é quindi il giuramento del perito, nulla irremediabilmente la sua perizia.=

TERZO MEZZO

Violazione degli art. 360, N. 6, 361 N. 2 in relazione agli art. 269, 517 N. 2, N. 7, N. 8 C.P.O.=

La sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello di Trento e la sentenza 26.12.1932 = 11.1.1933 del Tribunale di Rovereto avevano ordinata la nuova perizia medica in completamente e in sostituzione della precedente perizia dei Dottor Miori e Turazza perché fosse accertata l'incapacità lavorativa del Carloni data l'ipotesi che lo stesso si fosse fatto levare a tempo opportuno le cambre.=

Per la esatta chiara intelligenza di quanto sopra ci permettiamo richiamare la espositiva di fatto e ci permettiamo altresì di raccomandare <sup>alla</sup> ~~al~~ Suprema Corte la lettura della sentenza d'Appello 15.10.1926 le cui motivazioni terminavano con queste parole :

" Sia accentua che i periti dovranno dichiararsi sulla incapacità lavorativa della parte lesa partendo dalla premessa come se il Carloni si fosse assoggettato al prelevamento delle cambre, nel riflesso che egli non aveva motivo plausibile per rifiutarsi a tale atto medico, che altro non era che una se=

"condariaoperazione conseguenziale della prima cura  
"chirurgica a cui era stato sottoposto all'ospita-  
"le di Rovereto al momento della sofferta lesione".=

Da ricordare ancora che la Corte di Trento era giun-  
ta a tale dispositive avendo rilevato che il teste  
esperto Dott. Benedetto Dordi nel suo esame del 29  
maggio 1926 aveva precisato che se le cambre fosse-  
ro state tolte a tempo, i dolori sarebbero spariti  
e il Carloni avrebbe potuto subito mettersi a lavo-  
rare, e avendo rilevato inoltre la stessa Corte di  
Trento, che già la perizia Miori = Turazza aveva  
riconosciuto che il mantenimento delle cambre in  
sito era stato motivo del prolungarsi della infermità  
del Carloni; ed appunto perché quella prima peri-  
zia Miori = Turazza non aveva saputo p ecisare quan-  
ta parte avesse avuto il mantenimento delle cambre  
nel corso dell'infermità del Carloni e nel prodursi  
della sua incapacità lavorativa, era stata ordina-  
ta la nuova perizia.=

Orbene, il perito Dott. Viscardo Torboli non ha per  
nulla risposto al quesito sottopostogli; egli ha  
precisato secondo i suoi criteri la durata dell'in-  
capacità lavorativa  
assoluta e dell'incapacità re-  
lativa sofferta dal Carloni, ma non si é preoccupa-  
to di accertare di quanto tale incapacità sarebbe

stata diminuita ed evitata se il Carloni si fosse fatto levare a tempo debito le cambre. Anzi, mentre, la sentenza del 15.10.1926 della Corte di Trento aveva chiaramente statuito che nessun motivo plausibile poteva avere avute il Carloni per rifiutarsi alla asportazione delle cambre, il perito Dott. Torboli si è arbitrato di riempire intiere pagine della sua perizia di strane dissertazioni per sostenere che il Carloni aveva avuti motivi plausibilissimi onde opporsi alla asportazione delle cambre. Nessun cenno, ripetesi, nella perizia, al quesito precisamente sottopostogli dal Magistrato, e nessuna risposta che potesse illuminare il Giudice su quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa del Carloni se <sup>l'esportazione</sup> ~~l'esportazione~~ delle cambre fosse avvenuta. =

Per tali motivi il patrocinio del Lupatini aveva chiesto che la perizia del Dott. Torboli fosse dichiarata nulla e inattendibile ed in sua vece fosse ordinata una nuova perizia. =

La sentenza impugnata ha respinta simile eccezione di nullità con la seguente testuale motivazione:

"Invero i Primi Giudici hanno rilevato esattamente  
"che il Dott. Torboli, dopo aver esposte le ragioni per  
"le quali a suo giudizio il Carloni è scusabile se  
"non si sottopose all'atto operatorio dell'allonta-

"namento della cambre, ebbe a dichiarare testualmente  
": tralasciato di prendere in considerazione le sup-  
"purazioni prodotte dalla cambre perché di esse non  
"mi devo occupare per l'ingiunzione contenuta nei  
"quesiti a me sottoposti: dimostrando in tale guisa  
"di avere bene compreso il criterio fissato dalle  
"dette sentenze."

Motivando in tal modo il proprio giudizio, la sentenza  
za impugnata, è caduta anzitutto nella nullità previ-  
sta all'art. 361 N. 2 C.P.C. poiché non ha scritto  
che riferirsi puramente ai motivi della precedente  
sentenza 27.4-8.5/1934 del Tribunale di Rovereto del  
cui appello appunto si discuteva. =

Inoltre tale motivazione, presa per sé stessa, non  
poteva e non può rispondere alle esigenze richieste  
dalla legge all'art. 360 N. 6 C.P.C., e ciò per evi-  
denti motivi. = Col passo sopra riferito della perizia  
sia Torboli, il perito dichiarava bensì di non pren-  
dere in considerazione le specifiche infermità prodot-  
te dalle cambre, ma non rispondeva affatto al quesito  
propostogli, e cioè se e in quanta parte, la presen-  
za delle cambre avesse potuto prolungare tutta l'in-  
fermità dell'atto e conseguentemente aggravare la inca-  
rità lavorativa del Carloni. = In secondo  
luogo anche se da quel passo della perizia potesse ar-

guirsi che il perito aveva compreso il quesito proposto, con ciò non si dimostra in contraddittorio alle ragioni addotte dalla difesa dell'Avv. Lupatini, che il perito avesse in effetto risposto al quesito. =

In altro passo della sentenza impugnata, riassuntiva di tutto il ragionamento della Corte di Legge " le conclusioni del perito Torboli sono state accolte solo nei limiti in cui concordano sostanzialmente con quelle dei periti Miori e Turazza o trovano conferma in altre circostanze di causa". = Con ciò la Corte d'Appello veniva ad affidarsi alla perizia Torboli soltanto in quella parte in cui essa rispondeva alle risultanze peritali e testimoniali che la precedente sentenza della Corte medesima del 15.10.1926 aveva ritenute insufficiente per una equa decisione, donde la contraddittorietà della sentenza che qui di impugna, sul medesimo oggetto (art. 517 N.8 C.P.C.) e inoltre la contraddittorietà fra questa motivazione e le precedenti motivazioni contenute nella medesima sentenza impugnata con le quali si affermava che il Dott. Torboli aveva esaurientemente risposto al quesito sottopostogli, e cioè al quesito che non era stato risolto dalla perizia Miori - Turazza (art. 517 N.7 C.P.C.) Giusto pertanto il lagnò

del ricorrente allorché egli denuncia le sarraportate violazioni di legge in ordine alla deficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa il rifiuto della dichiarazione di inattendibilità della perizia Torboli e dell'ordine di nuova perizia a sensi dell'art. 269 C.P.C.=

QUARTO MEZZO

Violazione degli art. 360 N.6, 229 e segg. 490.= *C.P.C.*

Davanti alla Corte d'Appello, nell'ultimo pregresso stadio del giudizio la difesa dell'avv. Lupatini aveva <sup>dedotti</sup> due capitoli per testi di prova ( N.1 e N.2) sul fatto che già negli anni 1915 e 1916 il Lucillo Carloni avendo abbandonato il suo primitivo mestiere si era dato con notevole profitto economico al commercio dello zolfo, del verderame e dell'olio, e sul fatto che anche nelle epoche successive al 1916 il Lucillo Carloni aveva continuato nella propria attività commerciale realizzando notevoli guadagni, che gli diedero modo di condurre e di far condurre alla propria famiglia una vita più agiata di quella che gli fosse <sup>prima</sup> consentita dal salario <sup>di</sup> operaio cementista.=

Tali capitoli di prova dovevano essere ammessi.=

Si trattava infatti in questa causa di valutare esclusivamente il danno derivato al Carloni per manca-

to guadagno.- Il danno non patrimoniale gli era già stato risarcito a seguito dell'esito della prima causa da lui iniziata con la petizione del 1913 e conclusasi con sentenza 23.12.1924 della Corte di Cassazione.- E' indubbio che l'incapacità lavorativa del Carloni come operaio cementista costituiva soltanto una premessa per giudicare di quanto fosse in concreto diminuito il suo guadagno.- Ma se il convenuto odierno ricorrente, può dimostrare che con altra attività il Carloni ha guadagnato di più che se avesse fatto l'operaio cementista, dato, ripetesi che già gli erano stati risarciti in toto i danni non patrimoniali, non vi sarebbe più stato luogo a ulteriori risarcimenti.- Né ci si dica che allorché è stata diminuita la capacità lavorativa specifica ad un altro mestiere della persona lesa, nessuno può obbligarla a dedicarsi ad altre attività produttive. Qui noi volevamo provare il fatto concreto che il Carloni erasi dedicato ad altra attività ritraendo guadagno.- E poiché si tratta in questa causa di risarcire eventuali danni per mancato guadagno relativi ad un'epoca passata ( e quindi debbono essere danni certi, concreti e liquidi ) se il Carloni nonostante l'infortunio ha potuto lavorare e guadagnare più e meglio che non come operaio cementista, sarebbe

assurdo volere che noi indennizzazione un danno per mancato guadagno che egli in pratica non ha sofferto. =

La sentenza della Corte di Trento non <sup>ha</sup> per vero contraddetto a questo nostro ragionamento, ed anzi ne ha implicitamente riconosciuta la fondatezza; argo-  
tuttavia contro la nostra domanda di prove,  
mentando per motivi che vanno peritamente esaminati;

1) perché le nostre deduzioni probatorie appaiono smentite dall'inconcreta testimoniale già esperita. =

Basterà leggere i verbali degli esami testimoniali assunti secondo la procedura austriaca durante il progressivo corso di questa causa per convincersi che l'affermazione della Corte d'Appello non ha alcun fondamento. = I testi escussi hanno affermato che il Carloni si lagnava dei dolori alla gamba più o meno intensi a seconda del progredire del tempo; che lo stesso doveva reggersi col bastone; che la deambulazione gli era difficile e che egli doveva servirsi molto spesso di un birocino per compiere i propri viaggi. =

Ma se anche tutto questo fosse vero e se non fosse oggi possibile ( come é possibile ) una prova contraria, queste circostanze non escluderebbero che il Carloni avesse potuto darsi a dei negozi commerciali. = Fosse pur egli claudicante, fosse pur egli dolente; ma, ripetiamo ancora una volta, i dolori sofferti gli furono risarciti; né l'essere claudican-

te, né l'avere una gamba indolenzita e indatta alla deambulazione, né l'aver perduto i mezzi fisici necessari per sopportare le dure fatiche dell'operaio, son fatti che valgono ad escludere la possibilità di quell'attività commerciale che noi volevamo provare attraverso i nostri capitoli. =

Si osserva inoltre, in linea di diritto procedurale, che la nostra prova dovev ritnersi ammissibile persino nell'ipotesi che con essa non si fossero voluti dimostrare dei fatti nuovi, rimasti estranei alla precedente istruttoria ( come sono i fatti da noi dedotti ), ma si volessero dimostrare dei fatti di prova contraria a quella già esperita. = La precedente indagine testimoniale venne assunta con le forme e sotto l'imperio della procedura austriaca, la quale nel sistema del procedimento officioso, non conosceva le decadenze stabilite dagli art. 229 e 232 nel nostro Codice di Proc. Civ. La prova per testi, secondo la procedura austriaca, non veniva dedotta dalle parti o comunque il Giudice non era tenuto a seguire dei capitoli su fatti specifici che le parti avessero dedotti ; i testi non venivano presentati dalle parti, ma scelti e citati dal Giudice, libero quest'ultimo di indirizzare l'indagine verso ogni punto che gli sembrasse interessante ai fini della

decisione; e il Giudice d'appello, poteva, secondo quella procedura, ordinare d'ufficio la rinnovazione della prova testimoniale anche sui medesimi fatti. = Si stema procedurale adunque, diametralmente opposto al patrio rito oggi vigente anche nelle nuove provincie; né si potrebbero pertanto addurre preclusioni di natura procedurale nemmeno per una indagine istruttoria, che fosse oggi formalmente dedotta, per smentire i risultati di una istruttoria testimoniale precedente =

Ma qui, come sopra rilevasi, si tratta di fatti nuovi che non hanno mai formato specifico oggetto di indagine, sui quali pertanto la prova poteva essere dedotta in grado di appello secondo le stesse norme della nostra procedura, a sensi del <sup>l'art. 490</sup> C.P.C.

2.) Perché le nostre deduzioni apparirebbero smentite dal brano della relazione peritale Miori = Turazza nella quale si afferma che il Carloni abbandonato il lavoro manuale di cementista, esplicò la sua attività quale dirigente e sorvegliante nell'azienda del padre. =

L'assurdità di questo ragionamento e la violazione che col medesimo viene compiuta di ogni norma regolante l'istituto della prova testimoniale, e la logica motivazione delle sentenze, balzano evidenti sul

che si rifletta alla mancanza di ogni nesso logico fra la premessa e la conclusione. = Dire infatti che alcuno impiegò la propria attività quale direttore di una piccola industria casalinga ( e basterebbe d'altronde questa affermazione per rendere altresì contraddittoria la sentenza con ogni sua valutazione sulla incapacità lavorativa del Carloni), e negare per ciò che la stessa persona abbia potuto nel contempo esercitare un determinato diverso commercio, significa obliare qualsiasi principio di logica e porre in essere una motivazione contraddittoria nei suoi stessi elementi. =

3.) Per il precedente comportamento dell'Avv. Lupatini che nel lunghissimo corso della presente causa non prospettò mai per l'addietro, codesto assunto. =

Qui è ancora più palese la violazione delle norme di legge riportate in epigrafe. = Se le provz testimoniali sono deducibili anche in grado d'appello, non può assumere rilievo giuridico il fatto che la parte non le abbia dedotte nei precedenti stadi del giudizio. Sta di fatto che l'Avv. Lupatini dedusse soltanto ora questa prova, poiché soltanto ora da persone del paese di Carloni Lucillo, apprese la notizia dei fatti dedotti nei capitoli. = Ma, aparte ogni diversa considerazione, non si può a priori dichiarare inattendibile

una prova, quando il fatto che viene dedotto è ri-  
tualmente specificato ed è indubbiamente influente ai  
fini del decidere. = E non si può soprattutto ritene-  
re a priori tale inattendibilità soltanto perché una  
parte interessata non si è presa cura di dedurre il  
capitolo all'inizio o durante il precedente corso  
della lite, quando non ostino, come non ostano nella  
specie, ragioni di processuale decadenza. = Fatta  
salva naturalmente al Giudice del merito, la facoltà  
di valutare come meglio creda, in fatto, gli esiti del-  
la prova. =

QUINTO MEZZO

Violazione degli art. 229 e segg. 490 C.P.C. e dell'art.

3.1 parte C.P.P. Col capitolo N. 3 dell'istruttoria  
testimoniale dettata davanti alla Corte d'Appello, l'Avv.  
Lupatini chiedeva di dimostrare che pochi giorni pri-  
ma di presentare la sua perizia il perito Dott. Tor-  
boli gli aveva inviato delle lettere contenenti la men-  
dace affermare che la perizia era giunta a conclu-  
sioni completamente favorevoli ad esso Avv. Lupatini  
e colliminanti con le idee del suo Patrono, e ciò per  
indurre l'Avv. Lupatini a firmare una istanza di prorog-  
ga del termine per la presentazione della perizia. =  
Voleva ancora l'Avv. Lupatini col cap. N. 4 dimostrare  
essere mendace l'affermazione contenuta nella perizia

di colloqui avvenuti fra il perito e i Dott. Benedetto Dordi e Giovanni Dordi di Rovereto, colloqui dei quali il perito stesso nella sua relazione dichiarava di avere ritratti elementi fortissimi per giungere al proprio responso.=

La dimostrazione di questi fatti valsa sarebbe valsa senza alcun dubbio a mettere in luce ancora più chiara l'inattendibilità della perizia Torboli; la relativa prova testimoniale doveva quindi essere ammessa perché concludente ai fini della domanda di nullità della perizia Torboli avanzata dal patrocinio dell'Avv. Lupatini.=

Inoltre i fatti che con detti capitoli si volevano provare, mettevano in luce evidente un agire delittuoso del perito.= E per vero se le lettere di cui al capitolo N.3 erano state ( come furono ) indirizzate dal Torboli al Lupatini, esse facevano sorgere l'ipotesi del delitto di rivelazione dei segreti d'ufficio di cui all'art.326 Cod.P.; e dato lo scopo al quale esse erano rivolte, potevano altresì giustificare l'imputazione di cui all'art.323 stesso Codice.=

Se poi; come dedotto al capitolo N.4 il perito nella propria relazione aveva affermato dei fatti non rispondenti al vero, e cioè i consulti assertamente

avvenuti fra lo stesso e i Dott. Giovanni e Benedetto  
Dardi, né risultava palese l'esistenza del delitto  
di falsa perizia di cui all'art. 373 Cod.P.=

In presenza di accuse di questo genere relative a  
fatti costituenti materia di reati perseguibili d'uf-  
ficio, la Corte d'Appello doveva in applicazione  
dell'art. 3 I.p. del Cod.Proc.Pen. farne rapporto  
e trasmettere gli atti al Procuratore del Re; sospen-  
dendo il giudizio civile sino alla definizione  
del relativo procedimento penale.=

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Per tutti i motivi suesposti si chiede cassarsi la  
sentenza come sopra denunciata con ogni conseguenza  
di legge.=

Roma, li 20 marzo 1935 XIII

fto Ivano Bonomi

Elenco dei documenti prodotti:

1.) Il fascicolo degli atti Cg.I 94/14 e Cg.I 151/23  
del Tribunale di Rovereto a vecchio rito austriaco  
e cioè degli atti  
relativi ai pregressi stadi della causa  
fra Carloni Lucillo e Lupatini Avv. Giuseppe assunti  
ed emessi a vecchio rito austriaco ( da richiamarsi  
d'ufficio a sensi dell'art. 49 ult. capv. R.D. 4 nov. 28  
N. 2325.=

2.) I fascicoli degli atti e documenti del giudizio a nuovo rito riassunto con citazione 17 giugno 1932 a istanza di Giulio Carloni, tutore di Carla ed Alfeo Carloni contro l'Avv. Giuseppe Lupatini, giudizio evoltesi avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'Appello di Trento con le relative sentenze 26 dic. 1932 - 11 genn. 1933, e 27 aprile - 8 maggio 1934 del Tribunale di Rovereto, e 3-16 nov. 1934 della R. Corte d'Appello Sez. di Trento. =

3.) Mandato <sup>speciale</sup> ~~presso~~ Rep. N. 7718 R. Notaro Guido Tonelli di Rovereto d. d. 13 febbraio 1935 in capo al Procuratore Speciale Avv. Ivano Bonomi. =

4.) Certificato di deposito di Lire 600. = a titolo di multa eventuale del preciso tenore : "N. 3523" della Matrice. = ~~presso~~ Ufficio del Reg. di Rovereto. = Il signor Avv. Giuseppe Lupatini in Rovereto ha pagate Lire 600.50 ( seicento e 50/100) per ricorso in Cassazione avverso sentenza R. Corte d'Appello Trento del 3/16. nov. 1934 IIII N. 201 sent. in causa Lupatini Avv. Giuseppe contro Carloni Giulio, tutore di Carloni Carla ed Alfeo. = Per l'Assistenza dello Stato, Lire 600.50 n. d. d. 23.3.1935 XIII. L.S. il Ricevitore : fot : Frenes ". =

fto Ivano Bonomi

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentotrentacinque XIII addi ventitre  
del mese di marzo in Riva s. Garda;  
Su istanza del signor Lupatini Avv. Giuseppe di Rovere-  
to col procuratore Speciale Avv. Ivano Bonomi di  
Roma, io sottoscritto Cucci Michele, Ufficiale Giudi-  
ziario addetto al R. Tribunale di Rovereto ho notifica-  
to copia del suespresso ricorso per cassazione della  
sentenza della R. Corte d'Appello Sez. di Trento 3-16  
novembre 1934 XIII, sottoscritto dal predetto avvo-  
cato con pedissequo elenco dei documenti prodotti  
e certificato di deposito di Lire 600.- in data  
Rovereto, 23 marzo 1935 pure sottoscritto dalla stes-  
so avvocato al signor Carloni Giulio quale tutore  
dei minorenni Carloni Carla e Carloni Alfeo nella  
sua residenza in Riva s. Garda, ivi consegnandò la  
a mani del medesimo. =

fto Ufficiale Giudiziario

Cucci Michele

simo presupposto. = Qui infatti la questione trascen=  
de e supera i disposti dell'art. 368 e 145 del  
Codice di rito per ricondursi alla norma generale san=  
cita nel capv. dell'art. 36 stesso Codice. =

Le persone che non hanno il libero esercizio dei lo=  
ro diritti, non possono senza debita ~~www~~  
rappresentanza compiere alcun atto processuale. = Se  
ad alcuna venga notificata una citazione o una sen=  
tenza su istanza di una persona incapace, quelle no=  
tifiche sono nulle, poiché gli atti dell'incapace  
non possono produrre effetti giuridici pregiudizie=  
voli a carico di alcuno. E gli effetti giuridici  
pregiudizievoli per la persona a cui venga notificata  
una sentenza sono chiari e palesi quando si pensi  
soltanto al passaggio in giudicato della medesima  
che consegue alla avvenuta notifica, trattandosi poi  
nella specie di sentenza contenente, la nomina di un  
perito, la sentenza valeva a far decorrere i termi=  
ni per la eventuale ricusazione del perito, ed era  
d'altronde l'atto preliminare ed indispensabile per  
l'inizio delle operazioni peritali. = Mancata una va=  
lida notifica della sentenza non provvisoriamente e=  
secutiva mancata inoltre una valida notifica del de=  
creto che fissava la data del giuramento e l'inizio  
delle operazioni peritali, queste ultime non poteva=

no lecitamente venire compiute; invalido é quindi  
il giuramento del perito, nulla irremediabilmente  
la sua perizia.=

TERZO MEZZO

Violazione degli art. 360, N. 6, 361, N. 2 in relazio-  
ne agli art. 269, 517, N. 2, N. 7, N. 8 C.P.C.=

La sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello di Trento  
e la sentenza 26.12.1932-11.1.1933 del Tribunale  
di Rovereto avevano ordinata la nuova perizia medica  
in completamento e in sostituzione della precedente  
perizia dei Dottori Miori e Turazza perché fosse  
accertata l'incapacità lavorativa del Carloni data  
l'ipotesi che lo stesso si fosse fatto levare a  
tempo opportuno le cambre.=

Per la esatta chiara intelligenza di quanto sopra  
ci permettiamo richiamare la espositiva di fatto e ci  
permettiamo altresì di raccomandare <sup>alla</sup> ~~al~~ Supre=  
ma Corte la lettura della sentenza d'Appello 15.10.1926  
le cui motivazioni terminavano con queste parole:

"Sia accentua che i periti dovranno dichiararsi sull  
"la incapacità lavorativa della parte lesa partendo  
"dalla premessa che se il Carloni so fosse assog=  
"gettato al prelevamento delle cambre, nel riflesso  
"che egli non aveva motivo plausibile per rifiutarsi  
"a tale atto medico, che altro non era che una se=

"condaria operazione consanguenziale della prima cura  
"chirurgica a cui era stato sottoposto all'ospita  
"le di Rovereto al momento delle sofferta lesione".=  
Da ricordare ancora che la Corte di Trento era giun-  
ta a tale dispositivo avendo rilevato che il teste  
esperto Dott. Benedetto Dordi nel suo esame del 29  
maggio 1926 aveva precisato che se le cambre fosse-  
ro state tolte a tempo, i dolori sarebbero spariti  
e il Carloni avrebbe potuto subito mettersi a lavo-  
rare, avendo rilevato inoltre la stessa Corte di  
Trento, che già la perizia Miori = Turazza aveva  
riconosciuto che il mantenimento delle cambre in  
sito era stato motivo del prolungarsi della infermità  
del Carloni; ed appunto perché quella prima peri-  
zia Miori = Turazza non aveva saputo precisare quan-  
ta parte avesse avuto il mantenimento delle cambre  
nel corso dell'infermità del Carloni e nel prodursi  
della sua incapacità lavorativa, era stata ordina-  
ta la nuova perizia.=

Orbene, il perito Dott. Viscardo Torboli non ha per  
nulla risposto al quesito sottopostogli; egli ha  
precisato secondo i suoi criteri la durata dell'in-  
capacità lavorativa assoluta e dell'incapacità re-  
lativa sofferta dal Carloni, ma non si è preoccupa-  
to di accertare di quanto tale incapacità sarebbe

stata diminuita ed evitata se il Carloni si fosse fatto levare a tempo debito le cambre. Anzi, mentre la sentenza del 15.10.1926 della Corte di Trento aveva chiaramente statuito che nessun motivo plausibile poteva avere avuto il Carloni per rifiutarsi alla asportazione delle cambre, il perito Dott. Torboli si è arbitrato di riempire intiere <sup>pagine</sup> ~~pagine~~ della sua perizia di strane dissertazioni per sostenere che il Carloni aveva avuti motivi plausibilissimi onde opporsi alla asportazione delle cambre ! Nessun cenno, ripetesi, nella perizia, al quesito precisamente sottopostogli dal Magistrato, e nessuna risposta che potesse illuminare il Giudice su quella che sarebbe stata l'incapacità lavorativa del Carloni se l'asportazione delle cambre fosse avvenuta. =

Per tali motivi il patrocinio del Lupatini aveva chiesto che la perizia del Dott. Torboli fosse dichiarata nulla e inattendibile ed in sua vece fosse ordinata una nuova perizia. =

La sentenza impugnata ha respinta simile eccezione di nullità con la seguente testuale motivazione:

"Inverò i Primi Giudici hanno rilevato esattamente  
"che il Dott. Torboli, dopo aver esposte le ragioni per  
"le quali a suo giudizio il Carloni è scusabile se  
"non si sottopose all'atto operatorio dell'allonta=

"namento della cambre, ebbe a dichiarare testualmente;

"tralasciato di prendere in considerazione le sup=

"purazioni prodotte dalle cambre perché di esse non

"mi devo occupare per l'ingiunzione contenuta nei

"quesiti a me sottoposti; dimostrando in tale guisa

"di avere bene compreso il criterio fissate dalle

"dette sentenze".=

Motivando in tal modo il proprio giudizio, la senten=

za impugnata e caduta anzitutto nella nullità previ=

sta all'art.361 N.2 C.P.C. poiché non ha affatto

che riferirsi puramente ai motivi della precedente

sentenza 27/4 = 8.5.1934 del Tribunale di Rovereto del

cui appello appunto si discuteva.=

Inoltre tale motivazione, presa per sé stessa, non

poteva e non può rispondere alle esigenze richieste

dalla legge all'art.360 N.6 C.P.C., e ciò per evi=

denti motivi.=Col passo sopra riferito della peri=

zia Torboli; il perito dichiarava bensì di non pren=

dere in considerazione le specifiche infermità prodot=

te dalle cambre, ma non rispondeva affatto al quesito

propestogli, e cioè se e in quanta parte, la presen=

za delle cambre avesse potuto prolungare tutta l'in=

fermità dell'atto e conseguentemente aggravare la inca=

rità ~~lavorativa~~ lavorativa del Carloni.= In secondo

luogo anche se da quel passo della perizia potesse ar=

guirsi che il perito aveva compreso il quesito sottopostogli, con ciò non si dimostra in contraddittorio alle ragioni addotte dalla difesa dell'Avv. Lupatini che il perito avesse in effetto risposto al quesito. =

In altro passo della sentenza impugnata, riassuntiva di tutto il ragionamento della Corte di Legge " le conclusioni del perito Torboli sono state accolte solo nei limiti in cui concordano sostanzialmente con quelle dei periti Miori e Turazza o trovano conferma in altre circostanze di causa". = Con ciò la Corte d'Appello veniva ad affidarsi alla perizia Torboli soltanto in quella parte in cui essa rispondeva alle risultanze peritali e testimoniali che la precedente sentenza della Corte medesima del 15.10.1926 aveva ritenute insufficiente per una equa decisione, donde la contraddittorietà della sentenza che qui si impugna con altra sentenza pronunciata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto (art. 517 N. 8 C.P.C.)

e inoltre la contraddittorietà fra questa motivazione e le precedenti motivazioni contenute nella medesima sentenza impugnata con le quali si affermava che il Dott. Torboli aveva esaurientemente risposto al quesito sottopostogli, e cioè al quesito che non era stata risolta dalla perizia Miori e Turazza (art. 517 N. 7 C.P.C.) Giusto pertanto il lagnò

del ricorrente allorché egli denuncia le surripo-  
tate  
~~tae~~ violazioni di legge in ordine alla deficiente  
e contraddittoria motivazione delle sentenza impugna-  
ta circa il rifiuto della dichiarazione di inattendibilità della perizia Torboli e dell'ordine di nuova perizia a sensi dell'art. 269 C.P.C.=

QUARTO MEZZO

Violazione degli art. 360 N. 6, 229 e segg. 490.=

*l. P. b.*

Davanti alla Corte d'Appello, nell'ultimo pregresso stadio del giudizio la difesa dell'Avv. Lupatini aveva <sup>decolotti</sup> due capitoli per testi di prova (N.1 e N.2) sul fatto che già negli anni 1915 e 1916 il Lucillo Carloni avendo abbandonato il suo primitivo mestiere si era dato con notevole profitto economico al commercio dello zolfo, del verderame e dell'olio, e sul fatto che anche nelle epoche successive al 1916 il Lucillo Carloni aveva continuato nella propria attività commerciale realizzando notevoli guadagni, che gli diedero modo di condurre e di far condurre alla propria famiglia una vita più agiata di quella che gli fosse prima consentita dal salario <sup>els</sup> operaio cementista.=

Tali capitoli di Prova dovevano essere ammessi.=

Si trattava infatti in questa causa di valutare esclusivamente il danno derivato al Carloni per manca-

to guadagno.= Il danno non patrimoniale gli era già stato risarcito a seguito dell'esito della prima causa da lui iniziata con la petizione del 1913 e conclusasi con sentenza 23.12.1924 della Corte di Cassazione .-E' indubbio che l'incapacità lavorativa del Carloni come operaio cementista costituiva soltanto una premessa per giudicare di quanto fosse in concreto diminuito il suo guadagno.= Ma se il convenuto odierno ricorrente, può dimostrare che con altra attività il Carloni ha guadagnato di più che se avesse fatto l'operaio cementista, dato, ripetersi, che già gli erano stati risarciti in toto i danni non patrimoniali, non vi sarebbe più stato luogo a ulteriori risarcimenti .-Né ci si dica che allorché è stata diminuita la capacità lavorativa specifica ad un dato mestiere della persona lesa, nessuno può obbligarla a dedicarsi ad altre attività produttive. Qui noi volevamo provare il fatto concreto che il Carloni erasi dedicato ad altra attività ritraendone guadagno.=E poiché si tratta in questa causa di risarcire eventuali danni per mancato guadagno relativi ad un'epoca passata( e quindi debbono essere certi, danni concreti e liquidi ) se il Carloni nonostante l'infortunio ha potuto lavorare e guadagnare più e meglio che non come operaio cementista, sarebbe

assurdo volere che noi indennizzassimo un danno, per mancato guadagno che egli in pratica non ha sofferto. =

La sentenza della Corte di Trento non ha per vero contraddetto a questo nostro ragionamento, ed anzi ne ha implicitamente riconosciuta la fondatezza; argomentando tuttavia contro la nostra domanda <sup>di parte</sup> per motivi

1.) perché le nostre deduzioni probatorie appaiono smentite dall'inchiesta testimoniale già esperita. =

Basterà leggere i verbali degli esami testimoniali assunti secondo la procedura austriaca durante il pregresso corso di questa causa per convincersi che l'affermazione della Corte d'Appello non ha alcun fondamento. ~~MI~~ I testi escussi hanno affermato che il Carloni si lagnava dei dolori alla gamba più o meno intensi a seconda del progredire del tempo; che lo stesso doveva reggersi col bastone; che la deambulazione gli era difficile e che egli doveva servirsi molto spesso di un birocino per compiere i propri viaggi. =

Ma se anche tutto questo fosse vero e se non fosse oggi possibile (come é possibile) una prova contraria, queste circostanze non escluderebbero che il Carloni avesse potuto darsi a dei negozi commerciali. = Fosse pur egli claudicante, fosse pur egli dolorante; ma, ripetiamo ancora una volta, i dolori sofferti gli furono risarciti; né l'essere claudican =

te, né l'aver una gamba indolenzita e inadatta alla demambulazione, né l'aver perduto i mezzi fisici ~~XXXXXX~~ necessari per sopportare le dure fatiche dell'operaio, son fatti che valgono ad escludere la possibilità di quell'attività commerciale che noi volevamo provare attraverso i nostri capitoli.=

Si osserva inoltre, in linea di diritto procedurale, che la nostra prova doveva ritenersi ammissibile persino nell'ipotesi che con essa non si fossero voluti dimostrare dei fatti nuovi, rimasti estranei alla precedente istruttoria (come sono i fatti da noi dedotti), ma si volessero dimostrare dei fatti di prova contraria a quella già esperita.= La precedente indagine testimoniale venne assunta con le forme e sotto l'imperio della procedura austriaca, la quale nel sistema del procedimento ufficioso, non conosceva le decadenze stabilite dagli art. 229 e 232 del nostro Codice di Proc. Civ. La prova per testi, secondo la procedura austriaca, non veniva dedotta dalle parti o comunque il Giudice non era tenuto a seguire dei capitoli su fatti specifici che le parti avessero dedotti; i testi non venivano presentati dalle parti, ma scelti e citati dal Giudice, libero quest'ultimo di indirizzare l'indagine verso ogni punto che gli sembrasse interessante ai fini della

decisione; e il Giudice d'appello poteva, secondo quella  
d'ufficio

la procedura, ordinare la rinnovazione del-

la prova testimoniale anche sui medesimi fatti. = Si

stemà processuale adunque, diametralmente opposto al

patrio rito oggi vigente anche nelle nuove provincie;

né si potrebbero pertanto addurre preclusioni di

natura procedurale nemmeno per una indagine istrut-

toria, che fosse oggi formalmente dedotta, per smenti-

re i risultati di una istruttoria testimoniale pre-

cedente. =

Ma qui, come sopra rilevavasi, si tratta di fatti

nuovi che non hanno mai formato specifico oggetto

di indagine, sui quali pertanto la prova poteva

essere dedotta in grado di appello secondo le stes-

se norme della nostra procedura, a sensi del <sup>art. 490</sup> C.P.V.

2.) Perché le nostre deduzioni apparirebbero smenti-

te dal brano della relazione peritale Miori = Turazza

nel quale si afferma che il Carloni abbandonato il

lavoro manuale di cementista, esplicò la sua atti-

vità quale dirigente e sorvegliante nell'azienda del

padre. =

L'assurdità di questo ragionamento e la violazione

che col medesimo viene compiuta di ogni norma rego-

lante l'istituto della prova testimoniale, e la logi-

ca motivazione delle sentenze, balzano evidenti sol-

decisione; e il Giudice d'appello poteva, secondo quella  
d'ufficio

la procedura, ordinare la rinnovazione del-

la prova testimoniale anche sui medesimi fatti. = Si

stemà processuale adunque, diametralmente opposto al

patrio rito oggi vigente anche nelle nuove provincie;

né si potrebbero pertanto addurre preclusioni di

natura procedurale nemmeno per una indagine istrut-

toria, che fosse oggi formalmente dedotta, per smenti-

re i risultati di una istruttoria testimoniale pre-

cedente. =

Ma qui, come sopra rilevavasi, si tratta di fatti

nuovi che non hanno mai formato specifico oggetto

di indagine, sui quali pertanto la prova poteva

essere dedotta in grado di appello secondo le stes-

se norme della nostra procedura, a sensi del <sup>art. 490</sup> C.P.V.

2.) Perché le nostre deduzioni apparirebbero smenti-

te dal brano della relazione peritale Miori = Turazza

nel quale si afferma che il Carloni abbandonato il

lavoro manuale di cementista, esplicita la sua atti-

vità quale dirigente e sorvegliante nell'azienda del

padre. =

L'assurdità di questo ragionamento e la violazione

che col medesimo viene compiuta di ogni norma rego-

lante l'istituto della prova testimoniale, e la logi-

ca motivazione delle sentenze, balzano evidenti sol-

che si rifletta alla mancanza di ogni nesso logico fra la premessa e la conclusione.= Dire infatti che alcuno impiegò la propria attività quale direttore di una piccola industria casalinga, ( e basterebbe d'altronde questa affermazione per rendere altresì contraddittoria la sentenza con ogni sua valutazione sulla incapacità lavorativa del Carloni), e negare perciò che la stessa persona abbia potuto nel contempo esercitare un determinato diverso commercio significa obliare qualsiasi principio di logica e porre in essere una motivazione contraddittoria nei suoi stessi elementi.=

3.) Per il precedente comportamento dell'Avv. Lupatini che nel lunghissimo corso della presente causa non prospettò mai per l'addietro, codesto assunto.=

Qui è ancora più palese la violazione delle norme di legge riportate in epigrafe.= Se le prove testimoniali sono deducibili anche in grado d'appello, non può assumere rilievo giuridico il fatto che la parte non le abbia dedotte nei precedenti stadi del giudizio.= Sta di fatto che l'Avv. Lupatini dedusse soltanto ora questa prova, poiché soltanto ora da persone del paese di Carloni Lucillo, apprese notizia dei fatti dedotti nei capitoli.= Ma, a parte ogni diversa considerazione, non si può a priori dichiarare inattendibile

una prova, quando il fatto che viene dedotto é ritualmente specificato ed é indubbiamente influente ai fini del decidere. = E non si può soprattutto ritenere a priori tale intaddebitabilità soltanto perché una parte interessata non si é presa cura di dedurre il capitolo all'inizio o durante il precedente corso della lite, quando non ostino, come non ostano nella specie, ragioni di processuale decadenza. = Fatta salva naturalmente al Giudice del merito, la facoltà di valutare come meglio creda, in fatto, gli esiti della prova. =

QUINTO MEZZO

Violazione degli art. 229 e segg. C.P.C. e dell'art.

3 I parte Cod.P.P. = Col capitolo N.3 dell'istruttoria testimoniale dedotta davanti alla Corte d'Appello, l'Avv. Lupatini chiedeva di dimostrare che pochi giorni prima di presentare la sua perizia il perito Dott. Torboli gli aveva inviato delle lettere contenenti la mendace affermazione che la perizia era giunta a conclusioni completamente favorevoli ad esso Avv. Lupatini e collimanti con le idee del suo Patrono, e ciò per indurre l'Avv. Lupatini a firmare una istanza di proroga del termine per la presentazione della perizia. =  
Voleva ancora l'Avv. Lupatini col cap. N.4 dimostrare essere mendace l'affermazione contenuta nella perizia a

di colloqui avvenuti fra il perito e il Dott. Benedetto Dordi e Giovanni Dordi di Rovereto, colloqui dei quali il perito stesso nella sua relazione dichiarava di aver ritratti elementi fortissimi per giungere al proprio responso. =

La dimostrazione di questi fatti sarebbe valsa senza alcun dubbio a mettere in luce ancora più chiara l'inattendibilità della perizia Torboli; la relativa prova testimoniale doveva quindi essere ammessa perché concludente ai fini della domanda di nullità della perizia Torboli avanzata dal patrocinio dell'Avv. Lupatini. =

Inoltre i fatti che con detti capitoli si volevano provare, mettevano in luce evidente un agire delittuoso del perito. = E per vero se le lettere di cui al capitolo N.3 erano state (come furono) indirizzate dal Torboli al Lupatini esse facevano sorgere l'ipotesi del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 Cod.P.; e dato lo scopo al quale esse erano rivolte, potevano altresì giustificare l'imputazione di cui all'art. 323 stesso Codice. =

Se poi, come dedotto al capitolo N.4 il perito nella propria relazione aveva affermato dei fatti non rispondenti al vero, e cioè i consultati assertamente

avvenuto fra lo stesso e i Dott. Giovanni e Benedetto Dordi, ne risultava palese l'esistenza del delitto di falsa perizia di cui all'art. 373 Cod. P.=

In presenza di accuse di questo genere relativo a fatti costituenti materia di reati perseguibili d'ufficio la Corte d'Appello doveva in applicazione dell'art. 3 I p. del Cod. Proc. Pen. farne rapporto e trasmettere gli atti al Procuratore del Re; sospendendo il giudizio civile sino alla definizione del relativo procedimento penale.=

Per tutti i motivi suesposti si chiede cassarsi la sentenza come sopra denunciata con ogni conseguenza di legge.=

Roma, li 20 marzo 1935 XIII°

f. to Ivano Bonomi

Elenco dei documenti prodotti :

1.) Il fascicolo degli atti Cg. I 94/14 e Cg. I 151/23 del Tribunale di Rovereto a vecchio rito austriaco e cioè degli atti relativi ai pregressi stadi della causa fra Carloni Lucillo e Lupatini Avv. Giuseppe assunti ed emessi a vecchio rito austriaco. (da richiamarsi d'ufficio a sensi dell'art. 49 ult. capv. R.D. 4 nov. 28 N. 2325.=

2.) I fascicoli degli atti e documenti del giudizio a nuovo rito con citazione 17 giugno 1932 a istanza di Giulio Carloni, tutore di Carla ed Alfeo Carloni contro l'Avv. Giuseppe Lupatini, giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Rovereto e alla Corte d'Appello di Trento con le relative sentenze 20 dic. 1932 = 11 genn. 1933, e 25 aprile = 8 maggio 1934 del Tribunale di Rovereto, e 3-16 nov. 1934 della R. Corte d'Appello sez. di Trento.=

3.) Mandato speciale Rep. n. 7718 R. notaro Guido Tonelli di Rovereto d. d. 13 febbraio 1935 in capo al Procuratore speciale Avv. Ivano Bonomi.=

4.) Certificato di deposito di Lire 600.= a titolo di multa eventuale del preciso tenore : " N. 3523 " della Matrice.= ~~Ufficio del Reg. di~~ Ufficio del Reg. di " Rovereto.= Il signor Avv. Giuseppe Lupatini di Rovereto ha pagato Lire 600.50 (seicento e 50/100) " per ricorso in Cassazione avverso sentenza R. Corte " Appello Trento del 3/16 Nov. 1934 XIII N. 201 sentenza " in causa Lupatini Avv. Giuseppe contro Carloni Giulio, tutore di Carloni Carla ed Alfeo.= Per l'Avv. " zienda dello Stato, Lire 600.50 addì 23.3.1935 XIII.= " L.S. il Ricevitore : Fto : Firenze ".=

fto Ivano Bonomi

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecentotrentacinque, XIII° addì ventitre  
del mese di marzo in Riva sul Garda;  
Su istanza del signor Lupatini Avv. Giuseppe di Rovere=  
to col Procuratore Speciale Avv. Ivano e Bonomi di  
Roma, io sottoscritto Cucci Michele, Ufficiale Giudici=  
ziario addetto al R. Tribunale di Rovereto ho notifica=  
ta copia del sujesto ricorso per cassazione della  
sentenza della R. Corte d'Appello Sez. di Trento 3=16  
novembre 1934 XIII, sottoscritto dal predetto avvo=  
cato con pedissequo <sup>elenco</sup> ~~wwwwww~~ dei documenti prodotti  
e certificato di deposito di Lire 600.= in data  
Rovereto, 23 marzo 1934 pure sottoscritto dallo stes=  
so avvocato al signor Carloni Giulio quale tutore  
dei minorenni Carloni Carla e Carloni Alfeo nella sua  
residenza in Riva s. Garda, ivi consegnandola a  
mani del medesimo.=

L'Ufficiale Giudiziario

fto Cucci Michele

65H

34

*Appellante*

AVV. GIUSEPPE FERRANDI

140

R. Corte d'appello, Sezione di *Trento*

ATTI DEL RICORRENTE  
Avv. ROMA, Via

in  
Nu  
1221

23/5

ATTI E DOCUMENTI



nella causa di *appello*

*Impetiti* *Avv. Giuseppe, appellante*

(*convenuto*) *col. Proc. Gen. Co. Eugenio Av. Lorenzi*

*Gorzi* e *col. Patrucco Av. Giuseppe Ferrandi*  
*contra*

*Carlo* *Giulio*, *quali* *futuri* *di* *Carlo* *Forla* e  
*colpo*, *appellato* (*attore*) *col. Proc. Gen. Av.*  
*Mori.* -



*Rep 1355*

N 232/34 n.p.

dienza 23 Ottobre 1934

Car. Alf. Dalmieri

" " Lammura

" " Galassi

" " Ziffi

" " Ziani

Car. Alf. Biffi

Unico - ...  
L. I.



Studio Legale  
 Avv. Giuseppe Ferrandi  
 del Foro di Bologna

Recapito di Rovereto

Dato avviso al Cancelliere



ORIGINALE

REGIA CORTE DI APPELLO = SEZIONE di T R E N T O

ATTO DI APPELLO

L'anno millenovecentotrentaquattm ~~XII~~ addi *Venticinque*  
 del mese di giugno in Rovereto

Ad istanza del signor Avv. Dott. Giuseppe Lupatini di  
 Rovereto il quale per gli effetti di questo atto eleg-  
 ge domicilio in Trento Via S. Pietro 19 presso lo  
 studio dell'Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza che lo  
 rappresenterà in giudizio con l'assistenza del pa-  
 trono Avv. Giuseppe Ferrandi;

Vista la sentenza 27 aprile=~~28~~ maggio 1934, notifica-  
 ta il 26 maggio 1934, pronunciata dal R. Tribunale di  
 Rovereto nella causa ivi vertita tra Carloni Giulio  
 quale tutore dei minorenni Carloni Carla ed Alfeo  
 e fu Lucillo, attore, ~~con~~ l'istante Avv. Giuseppe  
 Lupatini convenuto, per pagamento di indennizzo;  
 Visto come tale sentenza abbia condannato l'istante  
 Avv. Giuseppe Lupatini a pagare a Carloni Giulio  
 quale rappresentante di Carloni Carla ed Alfeo la som-  
 ma di L.13.617.= con gli interessi del 5% dal 25 feb-  
 braio 1925 al 1° luglio 1929 e del 4% dal 1° luglio  
 1929 al saldo, nonché le spese prenotate a debito dal-  
 l'attore ammesso al gratuito patrocinio, e prese in  
 esse la somma liquidata al perito Dott. Viscardo Tor-  
 boli in L.480.90, compensando le altre spese;

*Da notificarsi  
 con 423  
 giur.  
 in...*

V.° l'originale

con 1 copia

Il Cancelliere

*[Signature]*

22 GIU. 1934 Anno XXIII R.

SPECIFICA	
N.° <i>1687</i>	Rep. ....
Diritti e Rep.	L. 5,00
Diritti Copia	" 0,90
Indennità <del>tradata</del>	" 2,00
	<u>L. 8,50</u>
Riduzione 12%	" 1,00
	<u>L. 7,50</u>
Sop. 10% e q.	" 1,00
Bolli	" .....
Spese postali	" .....
<b>TOTALE L. 8,50</b>	



Tassa 10% a carico  
 Uff. Giud. L. *1,00*



= 2 =

Considerato che detta sentenza si é basata sulle  
risultanze di una perizia medica del Dott.Viscardo  
Torboli la quale doveva essere giudicata nulla o  
quanto meno inattendibile;

Che alla stregua delle risultanze già assunte in  
causa, e previa se del caso nuova indagine peritale,  
doveva emergere la necessità di assolvere l'odier=  
no istante dalla domanda attrice;

Che pertanto l'Avv. Giuseppe Lupatini intende impugnare  
la succitata sentenza col rimedio dell'appel=  
lo;

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto al R. Tribunale  
Civile e Penale di Rovereto

C I T O

Carlone Giulio fu Pietro quale tutore dei minorenni  
Carlone Carla ed Alfeo fu Lucillo, elettivamente do=  
miciliato presso il suo procuratore<sup>e</sup> Avv. Guido Mo=  
ser nello studio ~~degli~~ degli Avv. ti Antonio  
e Gino Balista in Rovereto, a comparire avanti al=  
la R. Corte di Appello Sezione di Trento nella u=  
dienza del giorno 20<sup>Creuti</sup> luglio 1934 ad ore 9, dove l'ap=  
pellante chiederà come fin d'ora chiede a

c o n c l u d e :

Piaccia alla Corte Ecc.ma , ogni contraria istanza  
ed eccezione reietta:

En riforma dell'impugnata sentenza, assolvere il  
convenuto appellante Avv. Giuseppe Lupatini dalle do-  
mande attrici, previa dichiarazione di nullità e  
di inattendibilità della perizia del Dott. Vis cardo  
Torboli, e previa se del caso ammissione di nuova  
perizia al medesimo oggetto nonché della ulteriore  
istruttoria che l'appellante si riserva di dedurre.  
Condannare la parte attrice alla rifusione delle  
spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio.=  
Copia di quanto sopra venne oggi da me Uff. Giud.  
sottoscritto notificata e rimessa al signor Carlo-  
ni Giulio quale tutore dei minorenni Carloni Carla  
ed Alfeo fu Lucillo nel domicilio eletto presso il  
suò procuratore Avv. Guido Moser nello studio degli  
Avv. ti Antonio e Gino Ba ista in Rovereto, Corso  
Rosmini ivi consegnandola a mani proprie dell'aw  
Antonio Bolista. -

L'Ufficiale Giudiziario

Cucci Michele



DELEGA

Delego a rappresentarmi in questa causa quale pro-  
curatore l'Avv. Conte Eugenio Cesarini Sforza <sup>e la S. Lorenzi</sup> e qua-  
le patrono l'Avv. Giuseppe Ferrandi. Eleggo il mio do-  
micilio presso il mio procuratore in Trento, Via  
S. Pietro N. 19. =

*Giuseppe Sforza*

Per l'autentica della firma. =

*S. Lorenzi*



*Isentata a ruolo al n° 232/34*  
*Trento* 10 LUG. 1934 Anno XII R.



IL CANCELLIERE

*[Signature]*

Recapito di Rovereto



ORIGINALE

R666CORTE DI APPELLO = SEZIONE DI TRENTO

Nella causa d'appello promossa con citazione 22 giugno 1934 XII, N. 1687 Uff. Giud. Cucci Michele, da LUBATINI Avv. Giuseppe di Rovereto, col Proc. Dom. Avv. Co. Eugenio Cesarini Sforza e col Patrono avv. Giuseppe Ferrandi, appellante ( convenuto ). =

c o n t r o

CARLONI Giulio, quale tutore di Carloni Carla e Carloni Alfeo, minori fu Lucello, col Proc. dom. avv. Cornelio Moser, appellato (attore). =

In punto : Riforma della sentenza 27 aprile = 8 maggio 1934 XII del R. Tribunale di Rovereto. =

COMPARSА CONCLUSIONALE PER L'APPELLANTE

In fatto : Questa causa, iniziata fin dal 1923, ed avente le proprie radici in una precedente causa iniziata nel 1914, torna per la seconda volta davanti alla Corte Ecc.ma = Dopo le diffuse discussioni che la vertenza ha provocato nei vari gradi precorsi del giudizio, potrebbe sembrare oziosa pedanteria il riferirsi alle origini sia nella esposizione del fatto, sia nelle argomentazioni di diritto, piuttosto che restringere il nostro discorso a quegli argomenti che sostengono l'odierno gravame ai fini della nostra domanda di assoluzione o quanto meno delle nostre istanze subordinate. = Cercheremo quindi di essere brevi il più



possibile, e di limitarci in fatto e in diritto ad accennare le circostanze e gli argomenti che influiscono e incidono sul limitato campo dell'odierno dibattito. = Non possiamo però prescindere per la stessa chiarezza della discussione da una rapida rassegna delle vicende giudiziarie che ci hanno portati a questo ultimo stadio della controversia. =

Giova pertanto ricordare che il giorno 23 novembre 1913 l'avv. Giuseppe Lupatini guidando la propria automobile su una strada presso Mori si incontrava con un ciclista, il defunto Lucillo Carloni, il quale oltre ad alcune ferite di natura più o meno leggera di cui nella specie non è più da occuparsi, riportava una frattura complicata della fibula e tibia destra nella regione del terzo medio. = Il Carloni veniva immediatamente sottoposto ad atti operatori presso il chirurgo primario Dott. Benedetto Dordi dell'Ospedale di Rovereto, dove rimaneva in degenza fino al 23 aprile 1914. = Uscito dall'ospedale il Carloni Lucillo promoveva azione contro il Lupatini per essere indennizzato dei danni sofferti; e nella relativa petizione ( C.g.I 95/14 ) così esponeva : "

" La gamba fratturata è ora consolidata, ma non sono ancora rimarginate le ferite dalla rimozione delle stecche di ferro. = Una guarigione completa

"da queste ferite non può oggi venire assicurata."

Non essendo il Carloni peranco guarito dalle ferite e non essendo stato possibile allora determinare le conseguenze dell'infortunio, egli, facendo espressa riserva per danni ulteriori, limitava la sua prima domanda alla rifusione del mancato guadagno per il tempo dal 23 novembre 1913 al 23 aprile 1914, al rimborso delle spese vive e al pagamento di Corone 10.000.== per i dolori sofferti. = Questa prima causa veniva definita dalla sentenza 14 dicembre 1923 della Corte di Appello di Trento, confermata da quella 3 dicembre 1924 della Corte di Cassazione ; e ad esito di tale giudicato, l'avv. Lupatini veniva condannato a pagare al Carloni la non indifferente somma di Lire 8.006.== che furono pertanto incassate dalla controparte. =

Ma ancora prima che venisse definita la causa di cui sopra si è fatto cenno, e precisamente con petizione 31 dicembre 1923 ( Cg.151/23 ) il Carloni sciogliendo la propria riserva, avviava un secondo giudizio, pel quale stiamo ancora discutendo, e domandava per dolori sofferti, per mancato guadagno e per deformazione dell'arto, la complessiva somma di Lire 50.000.==

Assunte delle prove per testi ed eseguita una perizia a mezzo dei Dottori Miori e Turazza, il Tribunale di

Rovereto emetteva sentenza in questa seconda causa condannando il Lupatini a pagare L. 6.491.== per risarcimento dolori sofferti e Lire 12.052.== per mancato guadagno. = Nulla attribuiva al Carloni per la deformità permanente dell'arto// ritenendola di nessun conto. Contro la sentenza della prima istanza appellava il Lupatini, perché la pretesa a un nuovo risarcimento per i dolori sofferti era infondata e perché la condanna al pagamento di Lire 12.052.== di mancato guadagno era basata su una conclusione dei periti priva di motivazione, conclusione d'altronde in manifesto contrasto con le stesse premesse della perizia. = Ambo i lagni del Lupatini trovarono ascolto presso la Corte di Appello di Trento la quale con la sua sentenza del 15 ottobre 1926 rigettò senz'altro la richiesta di ulteriore risarcimento per i dolori sofferti e circa quella incapacità lavorativa del Carloni che gli dovrebbe essere di titolo, a indennizzo per mancato guadagno, ordinò una nuova perizia tracciando alla stessa la via e i limiti entro i quali l'indagine peritale doveva esercitarsi, e rinviò la causa ai giudici di primo grado per un conforme completamento della prova peritale e per una nuova decisione. Detta sentenza della Corte d'Appello, contro la quale il patrocinio



del Carloni aveva interposto giudizio revisionale, fu confermata dalla Cassazione con sentenza del 19 aprile 1927, N324.=

Restava quindi fuori di contrasto che la causa doveva limitarsi alla discussione della posta del mancato guadagno e che lo stesso andava fissato a seguito di una perizia da eseguirsi secondo i criteri dettati dalla sentenza 15.10.1926 della Corte d'Appello. <sup>A</sup> questo punto è necessario chiarire, come risultò dalle precedenti fasi istruttorie della lite, che il Carloni Lucillo, dopo essere uscito dall'ospedale di Rovereto si era rifiutato di farsi levare le cambre metalliche applicate per la fissazione dei due frammenti ossei. = Già i periti Dottori Miori e Turazza avevano dichiarato nella loro relazione che se il Carloni si fosse fatto levare le cambre, le conseguenze dannose dell'iffortunio si sarebbero di molto mitigate. = Da parte sua il teste esperto (inteso in tale qualità secondo le norme del vecchio rito), signor Dott. Benedetto Dordi esaminato il giorno 6 maggio 1926, aveva dichiarato che se il Lucillo Carloni non si fosse opposto alla tempestiva asportazione delle cambre gli sarebbe stato facile in pochissimo tempo di riacquistare la capacità di proficuo lavoro. = Da notare inoltre che il contegno



del Carloni per quanto riguardava la mancata ~~espar~~  
tazione ~~apprise~~ delle cambre, non poteva a meno di  
essere istintivamente interpretato come inteso ad  
eludere gli obblighi del servizio militare durante  
il periodo bellico, e in seguito ad aumentare la pos=  
sibilità di richieste di danno nei confronti dell'avv.  
Lupatini. = Orbene, in considerazione di tutte queste  
circostanze, opportunamente messe un luce dall'appel=  
lante, la sentenza 15 ottobre 1926 della Corte di  
Appello, aveva statuito che l'indagine peritale do=  
vesse compiersi per accertare il periodo di quella  
che sarebbe stata l'incapacità lavorativa assoluta  
e l'incapacità lavorativa, posta l'ipotesi che il  
Carloni si fosse fatto levare le cambre a tempo op=  
portuno. =

La causa, adunque, era giunta a questo punto, e a  
questo punto rimase sino al 27 giugno 1932 allor=  
ché il tutore dei minori figli del Lucillo Carloni  
la riassunse nell'interesse di costoro davanti al  
Tribunale di Rovereto. =

Qui cade opportuno precisare in fatto, poiché di  
queste circostanze dovremo fare argomento per una  
tesi in sostegno della nostra domanda di assoluzione,  
che il Lucillo Carloni si era reso defunto il 23  
febbraio 1925 per tubercolosi; che tale malattia,

causa della morte del Carloni, non stava in nessun rapporto con la lesione di che trattasi in questa causa, poiché ciò é affermato solennemente nella relazione dei periti Miori e Turazza di data 26 febbraio 1925 ( " ad 3. / / : Non esiste nesso di causalità " fra l'infortunio patito e la presente malattia da cui il Carloni é affetto e che devesi giudicare " di natura gravissima " ); inoltre che il Carloni Lucillo era passato a nozze verso la metà del 1921/2 come risulta dalla deposizione di suo padre Carloni Pietro resa davanti alla Pretura di Riva il giorno 8 luglio 1924 ( " Mio figlio passò a matrimonio avanti tre anni e dal matrimonio nacquero due figli " ) talché i minorenni ed i dierni attori devono essere nati non prima rispettivamente dell'anno 1922 e dell'anno 1923. =

Riassunta la causa dei minorenni a mezzo del loro tutore Giulio Carloni con la prefata citazione del 27 giugno 1932, il Tribunale di Rovereto, ligio ai dettami della Corte d'Appello, ammetteva con la sua interlocutoria 26.12.1932 una perizia medica proponendo alla stessa i quesiti nei sensi già precisati; e dichiarando di voler " assicurare la più assoluta " indipendenza e oggettività uscendo dalla cerchia " nella quale si sono mosse le cause fino ad ora, "

designava come perito il signor Dott. Viscardo Torboli di Rovereto ". = Questa espressa preoccupazione del Tribunale di allontanare l'indagine del perito da un ambiente sospetto di favoritismi e di personali inimicizie, suonava come doveroso riconoscimento della necessità che la causa, almeno per quanto riguardava le indagini tecniche, fosse portata in un ambiente più sereno e oggettivo di quello che aveva trovato sino allora. = Ma il nobile intendimento del Tribunale non fu certo soddisfatto dalla perizia del Dott. Torboli. = Questi, dopo aver superato di mesi e mesi il termine di giorni 15 fissatogli dalla sentenza per presentare la sua relazione e dopo aver saputo con certezza che il Dott. Lupatini avrebbe domandata la di lui decadenza a sensi dell'art. 268 C.P.C. si affrettò il <sup>7 feb-</sup> ~~14~~ <sup>braio</sup> 1934 a depositare quella perizia che é prodotta dalla parte avversaria, perizia che, fu già scritto dal patrocinio dell'avv. ~~Puatini~~ Lupatini e qui ripetiamo, sembra aver avuto soprattutto la mira di farsi beffe della fiducia in un giudizio sereno che l'Ill.mo Tribunale si riprometteva di poter fondare nella persona di esso dott. Torboli. =

E qui, anche per giustificare questa nostra affermazione, ci sia concesso aprire una parentesi. = Abbiamo detto che la perizia del Dott. Torboli venne depo-



sitata il 7 febbraio 1934 e cioè dopo molti mesi dalla scadenza del termine prefissato e che tale deposito avvenne quando il Dott. Torboli aveva certezza che l'avv. Lupatini avrebbe chiesta la di lui decadenza a sensi dell'art. 268 C.P.C. Infatti il Dott. Torboli aveva chiesto ripetutamente per iscritto all'avv. Lupatini che firmasse una istanza di proroga dal termine ; e l'avv. Lupatini aveva risposto rifiutando tale firma. =

Ma c'è di più. = Con <sup>lettere</sup> la stessa con le quali il Dott. Torboli sollecitava la firma del Dott. Lupatini sulla istanza di proroga, non si tratteneva esso Dott. Torboli dal dichiarare che la sua perizia, già pronta per essere estesa in bollo, collimava con le idee del Patro del Dott. Lupatini, signor avv. Dellai di Trento, e che la perizia era<sup>a</sup> tutta favore dell'odier-  
no appellante. = Quelle lettere del Dott. Torboli vengono da noi prodotte in copia poiché gli originali si trovano allegati ad una denuncia presentata dall'avv. Lupatini alla Procura del Re di Rovereto ; e deduciamo prove per testi sul fatto che le lettere del preciso tenore di cui le copie dimesse, vennero effettivamente inviate dal Torboli all'avv. Lupatini pochi giorni prima della presentazione della perizia. Non si adducono questi fatti per amore di pettegolezzo ; essi vengono chiariti per dimostrare la poca attendibilità della perizia Torboli che deriva tra l'altro



oltreché dalle contraddizioni e dagli svarioni di indole tecnica, dalla inattendibilità personale del perito. = Infatti, o la perizia Torboli risponde al convincimento del suo estensore, e allora il Dott. Torboli mentiva sapendo di mentire quando scriveva al Dott. Lupatini le non richieste anticipate notizie su un esito " per lui favorevole " della perizia ; oppure il Dott. Torboli era sincero quando scriveva queste lettere, e allora la perizia deve essere stata rafforzata in senso diametralmente e volutamente opposto alla convinzione del perito, quando il Dott. Lupatini rifiutò di firmare l'istanza di proroga del termine. = In un caso o nell'altro la persona del Dott. Torboli non ne esce certo in una luce di sincerità. =

E per vero : la perizia Torboli è stata quando di più catastrofico potesse darsi per il nostro rappresentato. = Essa comincia col precisare il periodo di incapacità assoluta del Carloni in ben quattro anni, mentre la stessa perizia Miori = Turazza aveva dichiarato che l'incapacità totale si era ridotta ad un periodo certo di sei mesi, e poteva tutt'al più, senza però che vi fosse certezza al proposito, essere durata per un anno e mezzo, considera l'incapacità lavorativa dell'80 % nel 1918 ; del 50 % nel 1919, del 30% nel 1920 ; del 15 % del 1921 e del 12 = 15 % per

gli anni successivi. = Tutto ciò senza tener conto o comunque senza tenere adeguato conto, della premessa inderogabile posta dalla sentenza 15-10.1926 della Corte di Appello, e cioè la premessa che le cambre metalliche fossero state levate a tempo, ed anzi sforzandosi esso perito per intiere pagine della sua relazione, di giustificare il Carloni in quanto costui non aveva voluto varsi levare le cambre. =

E così il Tribunale, nonostante le eccezioni del convenuto, basandosi sulla perizia del Dott. Torboli e pur allontanandosi parzialmente da essa soltanto per la commisurazione del periodo di incapacità assoluta, ha pronunciata una condanna per il titolo di mancato guadagno nella vistosa somma di Lire 13.617.= con gli interessi dal 5 febbraio 1925, somma che supera persino quella liquidata per questo titolo & in questa causa dalla precedente sentenza dello stesso Tribunale che fu revocata in appello, somma che aggiunta alle Lire 8.000.== già pagate dall'avv. Lupatini ad esito del primo giudizio, dovrebbe far salire il totale risarcimento per la frattura d'una gamba riportata da un garzone mattonaio a circa Lire 24.000.== Bastano queste cifre per dimostrare in fatto come la sentenza oggi impugnata sia contraria ad ogni equi=

tà, ci sarà facile dimostrare anche in linea di diritto la necessità della <sup>sua</sup> riforma. =

In diritto : Il patrocinio dell'appellante deve anzitutto far valere una eccezione pregiudiziale ; eccezione che non fu mai proposta nei precedenti stadi, sulla quale non si è formata alcuna statuizione di res giudicata ; che pertanto è proponibile in questa sede a sensi dell'art. 490 C.P.C. =

Fin qui si è discusso del risarcimento dei danni spettanti al Carloni Lucillo ; si ha avuta la res giudicata per quanto riguarda l'obbligo dell'avv. Lupatini a risarcire i danni derivanti dal mancato guadagno nei confronti del Carloni Lucillo salvo l'accertamento della esistenza e dell'ammontare degli stessi nei modi disposti dalla sentenza del 15 ottobre 1926 della Corte d'Appello di Trento ; in seguito con la sentenza interlocutoria del Tribunale di Rovereto, 26 dicembre 1932 = 11 gennaio 1933 ( e vedremo in seguito se possa ritenersi passata in giudicato tale sentenza, dato un difetto di sua notifica ; ma questo rilievo non interessa la questione di che ora stiamo per trattare ) si è stabilito che le pretese della parte Carloni sono prescritte fino al 18/2.1915 e non lo sono per i periodi successivi, e infine si è ordinata la perizia per l'accertamento del mancato guadagno



Ma finora nessuno si é chiesto e nessuna sentenza ha giudicato, se avvenuta la morte del danneggiato Carloni Lucillo, i di lui figli che sono comparsi in questa causa soltanto con la citazione riassuntiva del 27 giugno 1932 abbiano il diritto di far valere in loro personale favore le stesse domande di risarcimento che erano state proposte dal loro padre. =

Un tale quesito può essere tradotto in questi altri termini : i figli del Carloni e in genere gli eredi di una persona che in vita subì dei danni alla propria persona per un'azione delittuosa altrui, possono fare istanza di risarcimento del danno jure hereditatis, o debbono agire jure proprio ? Possono essi chiedere come eredi il ristoro anche dei danni esclusivamente personali al lesa, ~~oppure~~ oppure sono in facoltà di chiedere soltanto il ristoro dei danni che loro stessi hanno subiti in conseguenza del fatto lesivo ?

Rispondiamo, e risponde con noi tutta la giurisprudenza, che ai congiunti compete l'azione di danno jure proprio, e non jure hereditatis, = Ha statuito infatti la più autorevole giudicatura dettando una norma interpretativa di tutte le norme legislative accettanti il principio della colpa aquiliana siccome <sup>è</sup> tamandoci dalla romana sapienza, <sup>ha stabilito</sup> che i congiunti della vittima di un determinato atto lesivo, possa



pretendere un risarcimento soltanto jure proprio, e debbono cioè dimostrare di avere subito essi stessi un danno economico che stia in rapporto di dipendenza col fatto lesivo che colpì il loro congiunto. = Negli utili tempi, dato il succedersi sempre crescente di sinistri automobilistici, questa massima ha avuto la più larga applicazione. =

" Nel nostro sistema giuridico è risarcibile soltanto, il danno certo, concreto, legalmente riconoscibile a tenore delle norme comuni di diritto in tema di danno aquiliano, e la giurisprudenza è ormai prevalente nel ritenere che il relativo risarcimento sia spettante al parente unicamente per diritto proprio e non come una patrimonialità della vittima trasmessagli per successione ( Appello Milano 30. 5. 1930, causa Menada contro Marelli, Rivista Resp. Civile e Prev. 1931 pag. 27 )."

Nello stesso senso ; Cas. Civ. 23.4.1921, in causa Grand Hotel Villa ~~Veste~~ contro Demartino in Res.Civ. e Prev.1931, 226, App. Milano 3.12.1930 in causa Bigfi contro Dalloca ed altri, in Temi Lombarda 1931, 185 ; Appello Torino 3.5.1931 in causa Foresti contro Arioli e altri, in Rep.Civ. e Prev. giugno 1931 pag. 207, Appello Milano in causa Cavallini contro Magnai, 21.11.1930 Temi Lombarda 1930, 450 Cas.Civ. Maceri contro Stavuzzo 13.1.1930 Resp. Civ. e Prev.

1930, pag. 230. =

Non mancano giudicati anche più recenti. =

La Corte Suprema III Sezione in data 12 dicembre 1932  
( Causa Amato contro Gallo ; in Giur. Ital. I, 1, 240)

ha così sentenziato ; " Il risarcimento del danno ai  
" congiunti della vittima di un fatto delittuoso spett=  
" ta per diritto proprio non per diritto ereditario."

E' nel testo di questa sentenza la Corte regolatrice  
scrive, " Sta, invero, che la impugnata sentenza del=

" la Corte di Napoli, si é in sostanza pienamente at=  
" tenuta ai canoni fondamentali sanciti in sifatta

" materia, dalla costante giurisprudenza di questa

" Corte Suprema ; a zitutto quello per cui il diritto

" al risarcimento del danno spettante ai parenti del=

" la vittima di un fatto delittuoso, non é un diritto

" ereditario, bensì un diritto proprio di essi, che <sup>64</sup>

" il suo unico esclusivo fondamento in una diretta

" lesione patrimoniale da essi risentita." La mede=

sima sentenza richiama quella dello stesso Supremo

Collegio di data 13 luglio 1931 in causa Viggiano

contro Municipio di Napoli ( vedasi Mass. della Giuris/

Ital. 1931 N. 543 ), e finisce col rilevare che il

principio suesposto é ormai argomento di jus receptum.=

Le sentenze finora citate hanno prevalentemente riguar=

do al caso della morte della vittima derivata dal=

le conseguenze dell'investimento automobilistico. Ma

lo stesso principio é senza dubbio applicabile anche nei riguardi dei parenti della persona lesa che sia poi venuta a morte per ragioni indipendenti dalla lesione riportata per l'investimento. Nel piú sta il meno. = Se agli effetti della giuridica valutazione del danno, secondo la parola di Enrico Ferri, " la uccisione di un uomo é la piú grande sventura che possa mai colpire creatura umana ", se la stessa privazione del supremo bene della vita, non crea nei parenti della vittima un diritto di risarcimento trasmissibile a titolo ereditario, senza dubbio ed a maggior ragione i congiunti d'una persona lesa ad effetto della altrui azione colposa e quindi morta per altre cause, non potranno far valere il diritto ad un risarcimento di danno se non jure proprio, e cioè per il danno che a ciascuno di essi fu arrecato dalle conseguenze del sinistro. = Naturalmente la giudicatura non ha potuto lasciare troppa precedenti su casi, piuttosto rari, di persone che siano state ferite in scontri automobilistici, che poi siano sopravvissute per molti anni e i di cui parenti continuino a svolgere azioni di danno contro il responsabile di quel sinistro. = Tuttavia non mancano responsi giurisprudenziali che si attagliano anche alla nostra fattispecie : " L'impiegato civile



o militare che abbia subito in occasione di servi-  
" zio un infortunio che non gli dia diritto alla pen-  
" sione privilegiata, può chiedere il risarcimento  
" dei danni in base alle norme del diritto comune."  
" Tale diritto spetta anche ai suoi aventi causa ;  
" ma questi devono dare la prova che fra l'infortu-  
nio subito dall'impiiegato e il danno loro derivato-  
ne esista un nesso qualsiasi, in mancanza della quale  
prova la loro domanda di risarcimento deve respinger-  
si. " ( Trib. Venezia 3 giugno 1928 Zito contro  
FF.SS. in Rep. Gen. della Giurisp. It. 1929 pag.98  
N.172 )



Anche qui si ribadisce il concetto predominante che  
i danni essenzialmente personali al leso non si tras-  
mettono come titolo di azione ai congiunti jure here-  
ditatis, ma i congiunti debbono sempre far valere un  
danno proprio il quale sia conseguenza del fatto le-  
sivo subito dal loro dante causa. = Se questo é, se  
i minori Carloni possono agire soltanto jure proprio  
ed esclusivamente per la riparazione del danno da essi  
personalmente risentito in conseguenza dell'investi-  
mento automobilistico del 23 nov.1913, non vi é dubbio  
che la loro domanda deve dichiararsi improcedibile  
e comunque mancante di prova alcuna. =  
Improcedibile, perché gli stessi minori non la loro  
citazione del 16 giugno 1932 ( primo atto giudiziarie

da essi compiuto ) non hanno fatto che riassumere la lite iniziata dal loro padre e riproporre sic et simpliciter le domande già da lui avanzate per un diritto di risarcimento non trasmissibile jure hereditatis, senza vantare pretesa ad alcun risarcimento di danni jure proprio. =

Infondata comunque in fatto, perché nessun danno personale lamentabile jure proprio da parte dei minori, questi ultimi hanno risentito. Si badi infatti; come abbiamo già ricordato nella precedente espositiva, siamo informati dalla deposizione di Carloni Pietro padre del Carloni Lucillo, che questi era passato a matrimonio verso il luglio 1921; i figli odierni attori, non possono quindi essere nati rispettivamente che nel 1922 e nel 1923, se non più tardi. Carloni Lucillo è morto tubercolotico il 25 febbraio 1925. = Orbene seguendo la stessa perizia Torboli è l'ultima sentenza del Tribunale, l'incapacità lavorativa del Carloni Lucillo dal 1 gennaio 1922 al giorno della morte ( incapacità lavorativa calcolata anche per tempo in cui egli rimase agonizzante nel letto a causa della tubercolosi ! ) è stata del 12 % e il relativo danno si è concretato in Lire 3.005. = Caso mai soltanto quella modesta cifra potrebbe parzialmente, e rispettivamente alle date di nascita di ciascuno

dei minori, servire di base per la valutazione del danno da essi risentito. = Non si vorrà infatti sostenere l'assurdo che gli odierni attori possano domandare jure proprio il risarcimento del danno conseguente alla minorata capacità lavorativa, del padre loro, per i periodi di tempo in cui essi minori non erano ancora stati concepiti ! Ma le prefate Lire 3.005.== rappresentano non il danno personale dei minori, ma il danno che, sempre secondo la sentenza tribunizia, fu risentito dal padre loro. = Quanta e quale parte di questa somma di mancato guadagno paterno, sarebbe andata a beneficio dei due minori ?

**Parte attrice** non cerca nemmeno, non si preoccupa di fornire una simile prova, di dimostrare tra l'altro che in assenza del padre nessun parente provvede al mantenimento dei piccoli, come avrebbe potuto farlo il padre se avesse guadagnate quelle Lire 3.005.== E si trattava di un poveretto già minato in quelli anni dalla tisi, dal cui lavoro si può bene immaginare quale aiuto economico potessero ritrarre i suoi congiunti ! Comunque, ripetiamo, manca assolutamente la prova di un danno che sia derivato ai minori in conseguenza delle lesioni paterne che ci interessano ; né gli odierni attori potranno adurre come titolo di danno la prematura scomparsa del

loro padre, poiché è pacifico in causa che la morte del Carloni Lucillo fu dovuta soltanto alla tubercolosi. =

Bastano quindi le considerazioni fin qui svolte per dimostrare che l'appellante deve essere assolto da ogni domanda siccome contro di lui proposta dai figli del Carloni Lucillo. =

°=°=°=°=°=°=°=°=°

Scendendo a discutere il merito della causa, dobbiamo innanzitutto negare fede, attendibilità e valore alla perizia medica del Dott. Viscardo Torboli. =

Quella perizia è invalida per una ragione formale e per molte ragioni sostanziali. =

Per una ragione formale : Essa venne ammessa con la sentenza interlocutoria, non provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Rovereto di data 26 dicembre = 11 gennaio 1933 = Le operazioni peritali non potevano iniziarsi se non dopo l'avvenuta notifica della sentenza e il passaggio in giudicato della medesima. = La notifica della sentenza avvenne il 24 gennaio 1933 con atto N. 218 Rep. Uff. Giud. Cucci Michele. = Ma dessa notifica fu eseguita puramente e semplicemente " ad istanza di Carla ed Alfeo Carloni residenti in Ceole d'Arco e domiciliati nell'Ufficio Avv. Moser in Rovereto presso gli avv. ti Balista" senza alcun ~~www~~ intervento nella richiesta della



notifica medesima da parte del tutore Giulio Carloni legale rappresentante dei minorenni i quali non potevano da soli prendere l'iniziativa di alcun atto, nemmeno della notifica della sentenza alla controparte. = Manca quindi a tutt'oggi una valida notifica della sentenza ammissiva della perizia ; quella sentenza non é quindi mai passata in giudicato ; e poiché, data la mancanza della clausola esecutiva, le operazioni peritali potevano compiersi soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nulla é la perizia che in seguito é stata eseguita. =

Per ragioni sostanziali : L'art. 269 Cod.Proc.Civ.

stabilisce che quando il Giudice non trovi nella relazione elementi sufficienti per la decisione della causa può ordinare una nuova perizia ; esso deve farlo, come insegna la pratica, ogniquale volta il perito sia venuto meno alle direttive segnategli dal Giudice ed abbia palesemente mancato al suo compito. = Queste premesse si verificano nella specie, per i seguenti particolari motivi :

a.) La sentenza 15 ottobre 1926 della Corte di Appello e la sentenza 26.12.1932 del Tribunale di Rovereto, avevano, come sappiamo, demandato al perito di accertare l'incapacità lavorativa del Carloni, partendo dall'ipotesi che questi si fosse fatto levare tempestivamente le c/ambree. = Il Dott. Torboli, con



molta disinvoltura, si é accanitamente sforzato di superare questa premessa, e in sostanza la ha negletta. = Basta leggere la relazione peritale per convincersi sulla verità del nostro asserto, da cui discende l'inefficacia della perizia. = E' invero quando il perito non si astiene dal sindacare e criticare il quesito che il Magistrato chiaro gli propone, darà dei responsi che potranno soddisfare il suo più intelligente giudizio, ma non a/paga colui che gli ha fatta la domanda. = Al perito, ripetiamo, era stato chiesto di quanta durata sarebbe stata l'incapacità totale o parziale del Carloni, presupposto che questi avesse permesso il lievo delle cambre a tempo opportuno. = Egli invece di rispondere a tono, si é presa la libertà di criticare implicitamente le sentenze della Corte di Appello e della Cassazione, e investendosi di poteri che non sono ormai concessi nemmeno ai Magistrati giudicanti, ha invaso il merito della controversia col premettere ed affermare, nelle prime pagine del ~~xxx~~ <sup>proprio</sup> elaborato, che il Carloni aveva avuti i suoi giusti personali motivi per non sottostare al distacco delle cambre. = Su questa premessa arbitraria e probabilmente anche sbagliata ( prima c'era la guerra col pericolo della trincea, donde la comodità delle

cambre ; poi c'era la sete di guadagno, già manifestatasi con la seconda petizione di ben 50.000.==  
Corone, e per ciò la utilità delle cambre che perpetuavano la fonte del danno ! ) sono impostate le di lui deduzioni e conclusioni. = Quindi le stesse non valgono a sciogliere la questione e non possono venir prese in considerazione alcuna. = Le argomentazioni e supposizioni che fa lo stesso Dott. Torboli per giustificare la riluttanza del Carloni a lasciar perfezionare l'atto operatorio, ci confermano che il lievo delle cambre dovrebbe aver avuta una grandissima importanza sul decorso della lesione, tanto è vero che egli chiama " vecchio " e " cattivo consigliere " quel medico del paese del Carloni che, secondo le gratuite e fantastiche ipotesi della perizia, avrebbe suggerito di non asportare le cambre ; e scagiona il Carloni per riversare la colpa su detto medico !! . = Ma già con la perizia di Micri = Turazza la necessità del lievo delle cambre era stata messa in luce ( " In via generale, avvenuto il consolidamento delle ossa, tenute in posizione propizia dalle cambre metalliche, queste vengono levate ; specialmente poi se con la loro presenza in terreno non idoneo danno adito a processi patologici frequenti ; se non producono alterazioni di sorta possono anche rimanete. " Nel caso presente avrebbero

" ro dovuto essere allontanate; " e già il teste esperto Dott. Benedetto Dordi che aveva operato il Carloni, nel suo esame del 6 maggio 1926 aveva precisato che se le cambre fossero state tolte a tempo i dolori sarebbero spariti e il Carloni avrebbe potuto subito mettersi a lavorare. = Non ha potuto ora il Dott. Torboli negare l'importanza della presenza delle cambre ; ma invece di rispondere esaurientemente al quesito propostogli, e cioè quale diminuzione avrebbero avuto i disturbi del Carloni se le cambre fossero state levate, ~~ma~~ ha preferito perdersi in dissertazioni sulla " teoria umorale " che avrebbe giustificato il mantenimento delle cambre stesse, e in attacchi polemici personali contro un suo collega ! Ma a noi basta rilevare che se il lievo delle cambre, ha un'importanza, e se la perizia Torboli non ha esaurientemente risposto al quesito relativo al lievo stesso come proposto dal Giudice, quella perizia si annienta da sé. =

Invano la sentenza oggi impugnata cerca di difendere la perizia Torboli dall'appunto ~~prezioso~~ mosso a questo proposito. = Sta bene che un fuggevole passo della sua relazione il Dott. Torboli abbia dichiarato di non prendere in considerazione le suppurazioni prodotte dalle cambre ; ma la presenza delle cambre <sup>prodotte</sup> è stat motivo secondo la ~~presente~~ perizia dei Dotto=



ri Miori e Turazza di un prolungamento, sia dei dolori che della incapacità lavorativa totale e parziale, se è vero che quei periti, pur senza dare sufficienti spiegazioni sulla misura delle cifre enunciate, calcolavano tuttavia che le somme liquidabili per dolori sofferti e per mancato guadagno dovessero rispettivamente essere diminuite in considerazione del fatto che una parte dei danni ( dolori e incapacità di lavoro ) era derivata appunto dalla presenza delle cambre. = La perizia Miori = Turazza fu respinta perché non sufficientemente motivata, ma quella del Dott. Torboli sullo specifico oggetto di indagine a lui demandato dalla Corte, non è motivata affatto. = Né possiamo astenerci da un rilievo elementare : La perizia Miori = Turazza considerando gli esiti della lesione senza ~~preoccuparsi~~ preoccuparsi dell'ipotesi che le cambre fossero state levate, aveva determinata l'incapacità totale per un periodo massimo di un anno e mezzo e quella relativa per il probabile periodo di un biennio. = E proseguendo nelle proprie valutazioni cliniche ( alle quali per vero facevano stridente contrasto le valutazioni pecuniarie del danno ; e fu appunto per questo che la perizia Miori = Turazza venne ritenuta insufficiente dalla Corte ) quella relazione diceva : " Si asserisce che il Carloni do=



" po l'infortunio non abbia più lavorato ; difatti  
" abbandonò il lavoro manuale di cementista rimanen=  
" do nell'azienda commerciale di suo padre ed espli=  
" candovi la sua attività quale dirigente e sorve=  
" gliante ; questo mutamento di occupazione se con=  
" sigliato in principio da ragioni di salute e di  
" opportunità dato l'infortunio subito, forse più  
" tardi sarebbe egualmente avvenuto per ragioni di  
" indole sociale dato lo sviluppo dell'azienda com=  
" merciale del padre, Ed il Carloni stesso deve aver  
" avuto coscienza di lavorare proficuamente, altri=  
" menti non avrebbe pensato a metter su famiglia."

Orbene, il Dott. Torboli, il quale doveva compiere  
la perizia partendo dal presupposto del lieve del=  
le cambre, a cui non erano tenuti i precedenti peri=  
ti, ha fatta aumentare sino a quattro anni l'inca=  
pacità totale, e ha fatta perdurare fino al giorno  
della morte di Lucillo Carloni la incapacità rela=  
tiva !

b.) La determinazione dell'incapacità lavorativa to=  
tale in quattro anni dall'infortunio, é assurda,  
contraddetta dai precedenti reperti e dalle risul=  
tanze di causa.- Ed infatti quando ci si vuol far  
credere che, dopo una operazione qualificata ottima  
sotto ogni aspetto e priva di complicazioni impreve=

dute, il ferito sia restato totalmente inabile per quattro anni, non ci si convince, specie allorché sappiamo, per bocca dello stesso ferito, che dopo cinque anni ( vedasi petizione Cg. II 95/14 ) la gamba fratturata era già consolidata. =

Questo giudizio del Dott. Torboli é in aperto contrasto come abbiamo già visto con la perizia Miori Turazza, la quale dichiarava una incapacità totale certa per un semestre dall'iffortunio; ed incerta per un altro anno ; anche il Tribunale ha dovuto darci atto di tale contrasto, ed ha seguito un empirico criterio, salomonico forse ma non convincente, di tagliare a metà la differenza fra il periodo di incapacità totale stabilita dalla prima perizia e quella stabilita dalla perizia Torboli. =

Ma quest'ultima perizia in quanto determina il periodo di incapacità totale, é ancora in più aperto contrasto con l'esame del Dott. Benedetto Dordi il quale aveva deposto che se il Carloni si fosse <sup>le cambre</sup> levate sette o otto mesi dopo l'operazione, lo stesso avrebbe riacquistata subito una capacità di lavoro. = EZZA

Il Tribunale allorché dice che il parere del Dott. Dordi non infirma la perizia Torboli attese le riserve fatte dal Dordi in vista della anchilosi ~~de~~ e della possibile dolorabilità del callo non prodotte dalle cambre ; per vero il Dott. Torboli ha bensì compiute

riserve a questo proposito, ma ha dichiarato che la " anchilosi può avere procurata una incapacità parziale al " lavoro " non già totale come i primi Giudici sembrano fargli dire. = Il giudizio del Torboli é dunque contraddetto da quello del medico che operò il Carloni e da quello dei periti che visitarono il Carloni ancora vivente ; é contraddetto altresì dalla confessione compiuta dal Carloni nell'atto istruttivo della prima causa ; non é nemmeno confortato dalle parole dei testi ; é infine inaccettabile ed assurdo per le stesse nozioni che ogni individuo anche profano possiede in materia. / =

c.) La determinazione dell'incapacità lavorativa che il perito non gradi diversi fa durare fino all'istante della morte del Carloni, non é appoggiata da alcuna dimostrazione, ed é anch'essa inficiata da assurdità. = Si é già visto più sopra il contrasto anche su questo punto fra la perizia Miori Turazza che determinava la incapacità relativo, in un biennio dal cessare di quella assoluta, e la perizia Torboli. = Si é già visto ancora su questo punto il contrasto fra la perizia Torboli e i reperti del Dott. Benedetto Bordini. = Da dove, da quali elementi di causa, da quali specifiche circostanze, il Dott. Torboli ha ritratto il suo convincimento per stabilire i vari



periodi di incapacità lavorativa, dato che lo stesso Dott. Torboli informa di non aver trovato nulla negli atti processuali che illuminasse l'indagine sul decorso delle lesioni ? ! Il Dott. Torboli dice di aver ritratt<sup>o</sup> le proprie convinzioni dalla sua esperienza di medico ; e fin qui nulla da obiettare ; quantunque sembri strano che proprio i clienti del Dott. Torboli <sup>che</sup> hanno dovuto farsi curare per frattura ad una gamba, siano rimasti incapaci di lavoro ; tra incapacità totale e incapacità relativa, per ben dodici anni ! Soggiunge il Dott. Torboli di aver ritratto le sue convinzioni anche da notizie privatamente avute dai Dott. Giovanni e Benedetto Dordi. = La inverosimiglianza di questa asserzione si palesa già pel fatto che durante le precorse istruttorie i due medici ~~pe~~ nominati si erano espressi in maniera ben diversa dalle conclusioni oggi spiegate dal Dott. Torboli. Siamo in ogni modo, in grado di provare non essere vero



che i Dottori Giovanni e Benedetto Dordi hanno date al Dott. Torboli le informazioni da lui accennate nella sua perizia. = Una prova di questo genere, quale noi deduciamo per testi, ci deve essere consentita, poiché fino a tanto che il perito si riferisce a delle risultanze di causa, egli non potrà essere criticato che per la interpretazione data alle medesime,

ma quando il perito si vale di notizie avute privatamente e fuori degli atti processuali, le parti hanno il diritto di controllare se quelle notizie siano state effettivamente fornite nel senso da lui esposto. = E noi, ripetiamo, siamo in grado di smentire il Dott. Torboli su queste sue fallaci ~~affermazioni~~ zioni. =

Ma dove la perizia Torboli diventa addirittura ridicola si è quanto attribuisce al Carloni una incapacità lavorativa, sia pure ridotta al 12 % derivante dall'infortunio del 1913, anche per il periodo di tempo in cui il Carloni si trovava nel letto immobilizzato dalla tisi che da lì a poco doveva condurlo alla morte. =

Ed è davvero strano che il Tribunale non abbia rilevato questo grosso errore del perito ed abbia calcolata l'incapacità lavorativa indennizzabile proprio sino al 25 febbraio 1925.

d.) La perizia del Dott. Torboli non dà alcun affidamento per quel che riguarda la precisazione delle ~~mercedi~~ mercedi che servirono di base alle liquidazioni del danno secondo i calcoli della sentenza impugnata. = Intanto non è chi non veda come le cifre esposte dal Torboli siano oltremodo esagerate, quando egli ci dice che nel dopoguerra un garzone matto-

naio guadagnava da 25 a 28 Lire al giorno. = Comun-  
que lo stesso Dott. Torboli deve confessare la propria  
incompetenza al riguardo e gli dichiara di aver assun-  
te informazioni presso terze persone. = Ma le perizie  
si fanno e i periti si nominano non perché ci rife-  
riscano le notizie di terzi sconosciuti, ma perché  
ci venga attraverso la perizia la diretta espressio-  
ne di nozioni tecniche di cui il perito medesimo si  
trovi in possesso. =

°=°=°=°=°=°=°=°=°=°

Dimostrata l'inattendibilità della perizia Torboli,  
noi ci apprestiamo a fornire una ulteriore prova di  
fatti che mentre smentiscono ancor meglio le conclu-  
sioni del perito, valgono a dimostrare l'infandatezza  
di qualsiasi pretesa di risarcimento di danni seppu-  
re si dovesse ammettere la procedibilità della azio-  
ne dei minorenni odierni nostri avversari, jure he-  
reditatis. =

Da informazioni assunte ci é risultato che il Carlo-  
ni Lucillo, fin dal 1925, pur avendo abbandonato il  
proprio lavoro di mattonaio, ( del resto sappiamo per  
la già assunta istruttoria testimoniale che dopo il  
1915 la fabbrica paterna di mattoni si era chiusa in  
conseguenza della guerra, / si era dato ad una diversa  
e più lucrosa attività, e cioè al commercio dello

zolfo, del verderame e dell'olio ricavando, col favore della situazione economica di allora, dei guadagni ben più cospicui di quelli che avrebbe realizzati facendo il suo antico mestiere. = Trascorso poi il 1916, il Carloni allargò la cerchia del suo commercio, dedicandosi al traffico delle merci più svariate in tutti i paesi del suo circondario, aumentando ancora i propri cespiti così da rendersi durante la guerra e dopo la guerra il più valido sostegno della famiglia ; ciò naturalmente fino a quando la tisi non gli tolse ogni rinnovellata capacità di lavoro. = Molte persone che seguirono il Carloni in questa sua attività commerciale, potranno deporre al proposito. = Le prove testimoniali che pertanto oggi si deducono, sono certamente ammissibili ed influenti in causa. = Furono per vero sentiti in questa lite degli altri testimoni. = Osserviamo però che essi, furono sentiti con le forme del vecchio rito ex austriaco, per provvedimenti presi d'ufficio, non su capitoli di prova specificatamente dedotti dalle parti. = Quindi se anche l'odierna prova testimoniale dovesse riferirsi agli stessi oggetti della precedente istruttoria, non potrebbe sussistere alcuna inibizione per la sua ammissibilità. = Ma si tratta di prova nuova perfettamente ammissibile in questa sede anche secondo della



nostra legge a sensi dell'art. 490 C.P.C. Ed infatti se i precedenti testi potevano affermare che per vari anni dopo l'infortunio il Carloni era dolente e non si trovava in grado di fare il mattonaio; i nuovi testi potranno deporre che nonostante ciò, e ciò pure ammesso, il Carloni aveva avuto modo di intraprendere un altro mestiere di minore fatica fisica, ma di maggiore lucro economico. = E poiché noi abbiamo già risarciti i dolori sofferti ad esito della sentenza conclusiva del primo giudizio, e qui si tratta soltanto di accertare il mancato guadagno, la nostra prova deve senz'altro essere ammessa. =



o=o=o=o=o=o=o=o

In qualunque caso la Corte Ecc.ma, per la riduzione del risarcimento del danno, dovrà tener conto di questi due fatti : ( a.) Che se il Lucillo Carloni dallo scoppio della guerra fino alla cessazione della stessa non fosse stato invalido a causa delle lesioni subite, egli avrebbe dovuto prestare servizio militare quale soldato dell'esercito austriaco, e quindi avrebbe perduta ogni possibilità di anche minimo guadagno. = Nessuna pretesa, quindi, per lucro cessante almeno fino al 1 gennaio 1919. =

b.) Che se è vero che il 25.2.1925 il Carloni morì di tubercolosi, già da qualche anno la sua capacità

lavorativa doveva essere stata distrutta dagli effetti del terribile morbo. = La tisi non è una infermità che esploda improvvisamente e che abbia un decorso violento, almeno nella normalità dei casi. = Il Carloni che secondo l'assunto avversario era dedito a lavori manuali, dovette indubbiamente trovarsi nell'impossibilità di lavorare e guadagnare per effetto della tisi durante ~~l'~~ultimo e largo periodo della sua vita. = Questo dato di fatto è inconfutabile, e dovrà senza dubbio essere valutato anche ai fini di una nuova eventualità perizia medica. =

#### C O N C L U S I O N I

##### In via principale :

Riformarsi l'impugnata sentenza, ed assolversi l'appellante da ogni domanda avversaria col favore delle spese ed onorari. =

##### In via subordinata di merito e salvo gravame : Ri-

dursi secondo i criteri esposti in questa comparsa la misura del risarcimento del danno in favore degli appellati e condannare questi ultimi nelle spese. =

##### In via subordinata di istruttoria :

a.) Ammettere prove per testi sui seguenti capitoli :

1.) Vero che già negli anni 1915 e 1916 Lucillo Carloni, avendo abbandonato il suo primitivo mestiere,

si era dato con notevole profitto economico al commercio dello zolfo, del verderame e dell'olio. =

2.) Vero che anche nelle epoche successive al 1916 il Lucillo Carloni ebbe a svolgere la sua nuova attività commerciale, comperando e vendendo le merci più svariate e realizzando notevoli guadagni, che gli diedero modo di condurre a di far condurre alla propria famiglia una vita più agiata di prima. =

3.) Vero che nei giorni immediatamente precedenti alla presentazione della sua perizia, il Dott. <sup>Torboli</sup> Torboli ha indirizzate all'appellante le lettere del preciso tenore di cui alle copie in causa. =

4.) Vero che i ~~X~~ Dott.ri Giovanni e Benedetto Dordi di Rovereto non hanno fornita al Dott. Torboli Viscardo alcuna notizia relativa all'indagine peritale demandata allo stesso Dott. Torboli, e che in ispecie gli stessi signori Dott. Benedetto e Giovanni Dordi non riferiscono al perito le notizie da lui riportate nella sua relazione. =

B.) Previa declaratoria di nullità e inattendibilità della perizia Torboli; ammettersi <sup>con nuovi atti</sup> nuova perizia medica a mezzo di un chirurgo primario, nonché <sup>perizia</sup> a mezzo di un industriale in cementi, con l'aggiunta per la parte medica del quesito sulla influenza della tisi nella determinazione della incapacità lavorativa del

Carlioni Lucillo. =

Si producono due copie di lettere inviate dal Dott.

Viscardo Torboli all'appellante. =

Trento, addi 23 ottobre 1934 XII. =

*hp hurn*

*Ferraris  
Maring*

*Vista*  
23 OTT. 1934 ADDOXTER  
M. CANCELLIERE

*[Signature]*



R. CORTE DI APPELLO SEZIONE di T R E N T O

Nella causa dell'avv. Giuseppe Lupatini, appellante

contro

Carlone Giulio, quale tutore dei minori Carlone Carla e Alfeo appellati. =

NOTE DI UDIENZA PER L' APPELLANTE

SULLA PREGIUDIZIALE : La statuizione della Dottrina e della Giurisprudenza, secondo la quale gli eredi della vittima ~~derivano~~ <sup>da</sup> un investimento automobilistico ( e in genere della vittima di una azione colpevole altrui ), possono chiedere il risarcimento dei danni non ~~ex~~ jure hereditatis, ma jure proprio, trova il suo fondamento nella considerazione del carattere personale del danno subito dal Leso. = Da ciò deriva il principio della intrasmissibilità del diritto al risarcimento di quel danno che sono esclusivamente personali alla vittima. = Né discende che parte avversa non potrà tentare di sottrarre la fattispecie al governo di detto principio, argomentando che qui non si tratta di un investimento che abbia prodotta la morte della vittima, ma di un investimento che gli ha prodotta soltanto una lesione alla quale la vittima poté sopravvivere. = Non si può infatti sostenere che il suddetto principio in caso di omicidio doloso o colposo sia applicabile perché ad esito del fatto le=

*For. N. 10  
Lupatini*



sivo viene senz'altro a mancare una possibilità di indennizzo a favore della vittima, la quale morendo cessa di essere un soggetto di diritto. = Un criterio di questo genere sarebbe del tutto empirico e presupporrebbe l'applicabilità del principio soltanto quando la vittima perisca sul colpo ; non sarebbe invece più applicabile allorché la vittima sopravviva per tempo più o meno lungo al momento consumativo del fatto lesivo, e poi debba soccombere per le conseguenze del fatto stesso. = In tal caso la vittima sopravvivendo per qualche tempo al sinistro e conservando in questo frattempo la sua perfetta capacità di soggetto di diritto, dovrebbe trasmettere agli eredi la facoltà di chiedere un risarcimento anche dei danni ad essa vittima esclusivamente personali ; e poiché secondo il nostro diritto sono risarcibili anche i danni futuri di cui si debba avere relativa certezza secondo le previsioni desumibili dal corso ordinario degli eventi ( tutta la Giudicatura é concorde su ciò ) la vittima avendo acquistato il diritto di vedersi risarciti anche i danni derivantile per l'immaturatione fine della propria esistenza, dovrebbe trasmettere ai parenti, ~~proprio~~ jure hereditatis, il diritto di domandare il risarcimento persino di tali danni, almeno ogniqualvolta, la gravità delle lesioni fosse

stata tale da rendere sicura la prossima soccombenza della vittima. = Invece la Giurisprudenza non fa distinzioni. = Essa dichiara inibito ai parenti di procedere jure hereditatis, sia che la vittima muoia sul colpo, sia che essa sopravviva per qualche tempo più o meno lungo alla lesione patita. = E se cioè é, si rende indifferente che la morte sopravven- ga per le stesse conseguenze del fatto lesivo, o per ragioni del fatto stesso indipendenti. = E ancor più indifferente si é che prima di morire la persona lesa abbia o meno iniziata una causa per risarcimento di danni.=

Ciò che importa per risolvere detta questione, si é tener presente che la Dottrina e la Giurisprudenza stabilendo il principio in esame, hanno avuto riguar- do principalmente alla natura del ~~patrimonio~~ <sup>semplice</sup> diritto da far valere. = Anche in ogni caso di lesioni alla persona fisica di un uomo, vi sono dei danni di carattere squisitamente personale : i danni morali ad esempio ( risarcibili secondo il nostro nuovo Co- dice Penale, e già risarcibili secondo la Legisla- zione ex austriaca, talché nella specie furono anche risarciti ), gli effetti del mancato guadagno in quanto essi hanno impedita la soddisfazione di bisogni squisitamente personali per il leso, talché le spese

relative alla soddisfazione di quei bisogni non avrebbero per nulla potuto giovare ai parenti di lui; e sono le spese di personale mantenimento del lesa, di soddisfazione dei desideri e dei bisogni voluttuari della sua esistenza. = Vi sono invece i danni che i parenti sentono in proprio, o per aver dovuto provvedere essi stessi al mantenimento della persona lesa o per aver vista mancare l'assistenza che la persona lesa avrebbe loro recata, o per il danno morale che i parenti stessi hanno sofferti in conseguenza del fatto lesivo del loro congiunto. = Questi sono i danni dei quali i congiunti possono ripetere il risarcimento. = E non altri. =

Abbiamo già visto come nella specie nessun danno proprio i figli del Carloni abbiano risentito a seguito dell'infortunio di cui è caso. =

In ogni ipotesi essi dovrebbero dimostrare quanta parte del mancato guadagno del loro padre sarebbe stata impiegata in loro favore. =

SULLA NULLITÀ DELLA PERIZIA TORBOLI PER RAGIONI FOR-

MALI : Che per la esecuzione della perizia occorresse una valida notifica della sentenza 26 dicembre 1932 = 11 gennaio 1933, non provvisoriamente esecutiva, del Tribunale di Rovereto, nessuno vorrà contestare. = E nemmeno potrà contestarsi che la notifica di



quella sentenza sia avvenuta in maniera invalida?=  
La questione va risolta sul terreno della legalità  
L'art. 368 Cod. Proc. Civ. stabilisce che la notifica  
zione della sentenza indica la persona che l'ha riu=  
chiesta ; tale indicazione è quindi elemento essen=  
ziale dell'atto di notifica. = Soggiunge lo stesso ~~art. 368~~  
articolo che la notifica della sentenza avviene se=  
condo le regole della notifica della citazione. Gli  
art. 132 e segg. stesso Codice stabilisce <sup>o</sup> che nell'at=  
to di citazione deve essere indicata la persona del  
richiedente, la quale, come è naturale, deve avere la  
capacità di stare in giudizio. Se ad alcuno venga  
notificata una citazione ad istanza di persona inca=  
pace, quella citazione è nulla ; così è nulla la no=  
tifica della sentenza se fatta ad istanza di una per=  
sona incapace, poiché gli atti dell'incapace non pos=  
sono produrre effetti giuridici pregiudizievoli a cari=  
co di nessuno. E gli effetti giuridici pregiudizievoli  
per la persona a cui venga notificata una sentenza, so=  
no chiari e palesi quando si pensi soltanto al passag=  
gio in giudicato della sentenza stessa che consegue al  
la avvenuta notifica ; trattandosi poi nella specie  
di sentenza contenente la nomina di un perito, la noti=  
fica della medesima vale a far decorrere i termini per  
la eventuale riconsuazione del perito, ed <sup>o</sup> è d'altronde

l'atto preliminare ed indispensabile per l'inizio delle operazioni peritali. =

Se la sentenza in oggetto non fu mai validamente notificata, se dessa, non provvisoriamente esecutiva, mai passò in giudicato, nessuna operazione peritale poteva essere iniziata ; invalido é quindi il giuramento prestato dal perito, nulla é irrimediabilmente la sua perizia.=

Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. = Comunque dovrebbe la controparte, se pur ci fosse influente, dimostrare che da parte nostra con qualche atto di nostra iniziativa si é accettata la sentenza del Tribunale, dando vi luogo alla sanatoria della nullità di sua notifica.= Ma questa prova non potrà mai essere data. Anzi basterà rilevare come sia stata parte attrice a ricorrere al Giudice Delegato per la fissazione del giorno per la prestazione del giuramento del perito e per l'inizio delle operazioni peritali, e infine basterà rilevare come il relativo provvedimento del Giudice sia stato anch'esso notificato a semplice istanza di Carlo ed Alfeo Carloni senza intervento del tutore, per convincersi che la controparte ha insistito nel proprio contegno illegale, si da rendere ancor più palese e più irrimediabile la nullità dell'impugna-

ta perizia.=

SULL' ACCERTAMENTO DEL DANNO SUBITO DAL CARLONI :

I capitoli 1 e 2 della nostra istruttoria per testi devono, in ogni disperata ipotesi, essere ammessi. Qui si tratta di valutare esclusivamente il danno derivato al Carloni per mancato guadagno.= La sua incapacità lavorativa come operaio cementista <sup>é</sup> sol-  
tanto una premessa per giudicare di quanto sia in  
concreto diminuito il suo guadagno. = Ma se noi dimo-  
striamo che con altra attività, egli ha guadagnato di più che se avesse fatto l'operaio cementista, dato che abbiamo già completamente risarciti i danni morali a seguito del precedente giudizio, null'altro dovremo risarcire al Carloni Lucillo. = Né ci si dica che allorché é stata diminuita la capacità lavorativa specifica ad un dato mestiere della persona lesa, nessuno può obbligarla a dedicarsi ad altre attività produttive. = Qui vi é il fatto concreto che Carloni si é dedicato ad altra attività tralasciandone il guadagno. E poiché si tratta di risarcire eventuali danni per mancato guadagno, relativi ad una epoca passata ( e quindi devono essere danni certi, concreti e liquidi ), se il Carloni nonostante l'infortunio ha potuto lavorare e guadagnare più e meglio che non come operaio cementista, sarebbe assurdo volere che noi

<sup>assim</sup>  
indennizziamo un danno per mancato guadagno che egli  
in pratica non ha sofferto.=

Per ciò che riguarda gli altri rilievi attinen=  
ti alla errata liquidazione del danno e alla assurda de=  
terminazione del periodo di incapacità assoluta e di  
incapacità relativa contenuta nella perizia Torboli,  
perizia inattendibile anche per ragioni di merito, ci  
richiamiamo a quanto esposto in comparsa, confidando  
nella, serena ed illuminata giustizia della Corte  
Ecc.ma.=

Trento, addì 27 ottobre 1934 XIII.=

*Luigi Lorenzini*  
L. Lorenzini - Pres.

Attore: Appellante: *Avv. dott. Giuseppe Lupatini*  
 Convenute: Appellato: *Carloui Carlo ed Aefeo*

Valore della causa: *13.617. = v accessori*



### Parcella:

Articoli di tariffa		Onorari	Spese
6	Disamina (19.50) per cause da L. 5.000 fino a L. 25.000; 25.— fino a 150.000 e 37.50 oltre 150.000 . . .	19.50	
7	Citazione o appello (idem come sopra) e spesa di bolli . . .	19.50	30.—
119	Diritto copia di detta (0.90 a facciata rispett. 1.20 e 1.80)		8.10
9	Diritto di notificazione (5.85 rispett. 7.50 e 11.25) e spesa	7.50	8.50
10	Iscriz. a ruolo (9.75 risp. 12.50 e 18.75) bollo e deposito	9.75	140.—
11	Costit. procurat. (9.75 rispett. 12.50 e 18.75) e bollo procura	9.75	10.—
13	Diritto rich. certif. docum. (5.85 rispett. 7.50 e 11.25 ognuno)	5.85	
	Spese per detti documenti . . . . .		
12	Reg. e bollat. di detti (5.85 risp. 7.50 e 11.25 ognuno) e spese	7.50	10.20
17	N.o <i>3</i> rinvii (9.75 rispett. 12.50 e 18.75 ognuno) . . .	29.25	
	Avvisi Ufficiali Giudiziarii e deposito chiamate causa . . .		6.—
16	Dep. in cancell. fascic. docum. (9.75 rispett. 12.50 e 18.75)		
	Spese di notifica del deposito e bolli . . . . .		
14	Esame documenti avversarii (19.50 rispett. 25.— e 37.50)	19.50	
18	Diritto di conclusionale (19.50 rispett. 25.— e 37.50) . . .	19.50	
	Bolli e marche della conclusionale . . . . .		180.—
119	Diritto copie conclusionale: copie N. <i>2</i> pag. N. <i>72</i> (0.90 a facciata rispettivamente 1.20 e 1.80)		
18	Diritto conclusion. aggiunta (19.50 rispett. 25.— e 37.50)		64.80
	Bolli e marche per detta . . . . .		
		147.60	457.60
	Lire		

Articoli di tariffa		Spese	Spese
	Riporto Lire	147.60	457.60
119	Diritto copie di detta: copie N. pag. (come sopra)		
21	Diritto spedizione causa (19.50 rispet. 25.— e 37.50)	19.50	
20	Assistenza causa (19.50 risp. 25.— e 37.50) e spesa toga	19.50	
18	Per ogni postilla alla comparsa (9.75 risp. 12.50 e 18.75)		
18	Diritti note difensionali (19.50 rispet. 25.— e 37.50)		
	Bolli per detta . . . . .		
119	Diritto copie di dette; copie N. pag. (come sopra)		
19	Formazione fascicolo causa (9.75 rispet. 12.50 e 18.75)	9.75	
19	Nota spese (9.75 rispet. 12.50 e 18.75) e bollo . . . . .	9.75	10.—
22	N. 2 sess. inf. col cliente (19.50 risp. 25.— e 37.50 ognuna)	39.—	
24	Diritti di carteggio col cliente (19.50 risp. 25.— e 37.50)	19.50	
26	Diritto regist. sentenza (9.75 risp. 12.50 e 18.75) e spese	264.60	467.60
15	Rich. copia sent. (9.75 risp. 12.50 e 18.75) e spese per dette		
119	Diritto copie sent.: copie N. pag. (0.90 risp. 1.20 e 1.80)		
27	Amm. conc. di prova (9.75 risp. 12.50 e 18.75) e bollo verb.		
8	Rich. giud. deleg. giorno prove (9.75 risp. 12.50 e 18.75)		
	Bollo per detta e per l'ordinanza . . . . .		
15	Richiesta copie ordinanza (9.75 rispet. 12.50 e 18.75)		
	Bolli e autentica delle copie ordinanza . . . . .		
9	Rich. notif. di detta (5.85 risp. 7.50 e 11.25) e spese notif.		
8	Rich. sost. giud. deleg. (9.75 risp. 12.50 e 18.75) e bollo		
28	Compil. lista testi (9.75 rispet. 12.50 e 18.75)		
9	Diritto richiesta notif. lista (5.85 rispet. 7.50 e 11.25)		
7	Diritto cit. bigl. ai testi (9.75 rispet. 12.50 e 18.75)		
	Lire		

Articoli di tariffa		Onorari	Spese
	Riporto Lire		
9	Diritto rich. notif. del biglietto (5.85 rispet. 7.50 e 11.25)		
	Spese per notifiche e bolli . . . . .		
	Bolli per le prove . . . . .		
116	Vacazioni assistenza prove (13.50 rispet. 18.— e 27.— per ogni ora impiegata); impiegato ore . . .		
116	Vacazione incid. prove (idem 13.50 rispet. 18.— e 27.—)		
116	Vacazioni assistenza alla perizia (13.50 risp. 18.— e 27.— per ogni ora impiegata); impiegato ore . . .		
29	Per firmare istanza proroga periti (9.75 risp. 12.50 e 18.75)		
7	Citaz. riassunz. dopo le prove (19.50 risp. 25.— e 37.50)		
	Bolli per detta e spese di notifica . . . . .		
119	Diritti copie di detta (0.90 rispet. 1.20 e 1.80 a fasciata)		
9	Diritti di notificazione (5.85 rispet. 7.50 e 11.25) . . .		
10	Dir. iscr. a ruolo (9.75 risp. 12.50 e 18.75) bollo e deposito		
15	Richiesta copie verbali prove (9.75 rispet. 12.50 e 18.75)		
	Bolli e autentica copie verbali o perizia . . . . .		
17	N. rinvii (9.75 rispet. 12.50 e 18.75 ognuno) . . .		
	Avvisi ufficiali giudiziarii (0.60 l'uno) . . . . .		
14	Esame documenti avversarii (19.50 rispet. 25.— e 37.50)		
18	Diritti di conclusionale (19.50 rispet. 25.— e 37.50) . .		
119	Dir. per N. copie conclus. pag. (0.90 risp. 1.20 e 1.80)		
	Bolli e marche di detta . . . . .		
21	Spedizione della causa (19.50 rispet. 25.— e 37.50) . .		
20	Assistenza alla causa (19.50 rispet. 25.— e 37.50) . .		
	Lire		

Articoli di tariffa		Spese
	Riporto Lire	
16	Deposito del fascicolo (9.75 rispet. 12.50 e 18.75)	
19	Formazione del fascicolo (9.75 rispet. 12.50 e 18.75)	
35	Rich. parere Comm. Reale tass. avv. (9.75 risp. 12.50 e 18.75)	

### Nota di avvocato

	Onorari
Esame degli atti . . . . .	500 . =
Congressi col cliente . . . . .	50 . =
Studio preparatorio della Causa . . . . .	500 . =
Estensione di comparse . . . . .	1500 . =
Preparazione alla discussione . . . . .	
Discussione della causa . . . . .	
Estensione di note . . . . .	
Lire	2550 . =

Onorario di avvocato 2550 . =

Competenze di Procuratore 264.60

Spese 467.60

-----  
 ammontare L. 3282.20

*M. Minini*  
*sollexarini forgi*



Gratuito Patrocinio = Decreto 23 luglio 1932 del  
Tribunale di Rovereto

Ruolo N. 93

Cron .939

Rep 151

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il R. Tribunale di Rovereto, composto dei Signori:  
Cuccu Pirisi Cav. Uff. Antonio, Presidente  
Zambelli Cav. Mario, Giudice estensore  
Franzinelli Dott. Vigilio, Giudice  
ha pronunciato la seguente s

S E N T E N Z A

Nella Causa civile promossa-con petizione 31 di-  
cembre 1923 a rito ex -austriaco e riassunta a  
rito italiano con atto di citazione 27 giugno 1932  
dell'Ufficiale Giudiziario Michele- Cucci di que-  
sto Tribunale -

d a

Carlone Carla ed Alfeo fu Lucillominorenni da Ceo  
le di Arco rappresentati dal tutore- Carlone Giv-  
lio- col procuratore Avv. Dott. Guido Moser di  
Riva domiciliato presso lo stesso nello studio  
degli avv. Balista di Rovereto, come da delega  
in calce all'atto di-citazione- 27 giugno 1932-



c o n t r o

Lupatini Avv. Dott. Giuseppe di Rovereto- coi procuratori e domiciliatari avv. i Ferrari Adriano e Cav. Uff. Ugo Unterstainer di Rovereto e col patrono avv. Benvenuto Delay di Trento- come da delega in calce a copia dell'atto di citazione, - per pagamento di indennizzo.

Alla udienza 4 aprile 1934, in cui la causa fu assegnata a sentenza i procuratori delle parti produssero le seguenti ;

c o n c l u s i o n i :

Quello di parte attrice)

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;

Condannarsi il sign. Avvocato Giuseppe Lupatini a pagare alla parte attrice la somma di Lire 13,708.- col 5 % dal 24 febbraio 1925 al 1. luglio 1929 e col 4 % dal 1 luglio 1929 al saldo, o què maggiore importo che il Tribunale riterrà di liquidare.

Col favore delle spese ed onorari di causa a favore dell'avv. Guido Moser che dichiara di aver anticipato le prime e di non essere coperto con fondi per gli altri oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Quello di parte convenuta

Voglia l'Ill.<sup>mo</sup> Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale

Dichiarare nulla e inattendibile la perizia del Dott. Viscardo Torboli depositata in data 24 febbraio 1934 e ammettere, se del caso, nuova perizia sui capitoli di cui alla sentenza interlocutoria 26 dicembre 1932 mediante un chirurgo primario (preferibilmente di Trento o di Verona).

Nel merito, assolvere il convenuto dalle domande degli attori e condannare quest'ultimo alla rifusione delle spese di primo e secondo grado.

Salvis Iuribus.

#### F A T T O

Addì 23 novembre 1913 l'attore nei pressi di Mori investiva con la sua automobile-Carloni Lucillo padre degli odierni attori e gli causava delle lesioni tra le quali una frattura - complicata della Tibia e della fibula destra nel III medio.-

Vane essendo state le private trattative per addivenire alla determinazione di una indennità da prestarsi dell'avv. Lupatini a Carloni, questi - con petizione 5 maggio 1914 - citava davanti a questo Tribunale il suo investitore per il pagamento di L. 12156.- delle quali Lire 750.- erano

*il resto per il  
giorno 11*

rappresentate da indennita' per mancato guadagno

nell'epoca 23 novembre 1913 = al 23 aprile 1914=

Con la sentenza 15 luglio 1922 di questo Tribunale  
venivano liquidate in Lire 10.506.- le pretese

dell'attore ; detta cifra veniva ridotta a Lire

8006.- dalla sentenza 14 dicembre 1923 della Corte

d'Appello di Trento- confermata da quella 3dicem-

bre 1924 della Corte di Cassazione.

In data 31 dicembre 1923 Carloni produceva nuo-

va petizione - contro l'avv. Lupatini, con la

quale- dopo aver esposto- che la lesione alla

gamba destra continuava a causargli dolori ed a

vietargli ogni lavoro, proponeva le seguenti ul-

teriori domande di indennizzo :

a) per dolori sofferti in epoca posteriore alla

I petizione Lire 10.000.-;

b) per incapacita', di lavoro dal 1913 al 31 di-

cembre 1923- Lire 30.000.-

c.) Per permanente deformazione dell'arto 10.000.-

Instaurato il-contraddittorio-ed assunte numerose

testimonianze ed una perizba a mezzo dei medici

Dottori Niori e Turazza, questo Tribunale- con

sua sentenza 15 maggio 1926, rigettava la doman-

da dell'attoreattinente al danno per deformazione

dell'arto e gli liquidava a) per dolori sofferti

dal 5 maggio 1914 al 31 dicembre 1923 Lire 6491.-

b) per mancato guadagno Lire 12,052.=

Quest'ultima cifra fu fissata con riguardo al fatto che per l'epoca precedente al 18 febbraio 1915 ogni pretesa era prescritta ed all'altro fatto: - che su proposta delle parti il danno  
" va calcolato fino al 18 febbraio 1925, data in cui l'attore venne sottoposto a perizia." -

Appellava il convenuto e la Corte con sua sentenza 15 ottobre 1926, - confermata da ~~quella~~ quella 19 aprile 1927 della Cassazione, eliminava la pretesa dell'attore per dolori sofferti e quanto al mancato guadagno, - constatava che la perizia Miori-Turazza non forniva dati sufficienti per concretare il danno e che - comunque mancava una prova sull'ammontare del mensile guadagno di un mattonaio, quale era il Carloni, nei vari periodi dell'incapacità di lui al lavoro -; che nel determinare la totale o parziale incapacità lavorativa dell'attore agli effetti della fissazione dei danni dovevasi tener conto della circostanza che costui non volle mai farsi levare le cambre applicate per tener fermi i menconi nel periodo di rinsaldamento e che quindi i periti dovranno dichiararsi sulla incapacità partendo dalle pre-



messe che il Carloni si fosse assogettato all'allontanamento delle cambre .- Pertanto revocava la appellata sentenza e rinviava la causa a questo Tribunale per nuova discussione e decisione. Nel corso della causa pero' e di preciso in data 25 febbraio 1925, l'attore mori' per causa- che non ha attinenza con l'investimento del 23 novembre 1913- e furono i suoi figli ed eredi, Carla ed Alfeo, i quali- con atto di citazione riassuntiva del 27 giugno 1932- citarono l'avv. Lupatini per la prosecuzione della lite domandando il pagamento di Lire 12,052.- per mancato guadagno nell'epoca 1913- 31 dicembre 1923.

nella loro conclusionale del 16 novembre 1932 pero' gli attori, deducendo perizia sul grado di incapacita' lavorativa di Lucillo Carloni instavano perche' i periti estendano il loro responso anche al tempo che decorse fino alla morte del lesa, vale a dire fino al 25 febbraio 1925, tenuta pero' sempre ferma la premessa - che il Carloni si fosse assogettato tempestivamente all-asporto delle cambre%%.-

Il Tribunal e con sua sentenza 26 dicembre 1932, passata in giudicato, ammetteva la prova per perizia sui capitoli dedotti dagli attori nominando

riportata li 23 novembre 1913 ed un unico-compito resta ora al Tribunale: quello di fissare, sulla base delle prove in proposito assunte, l'ammontare della pretesa Carloni.-

E le prove sono date: dalla perizia Miori Turazza alla quale é gia` stato fatto accenno; dalle molteplici testimonianze assunte sul contegno del lesa nel periodo decorso dal di dell'investimento a quello della morte ed infine dalla perizia del Dott. Torboli.-

I periti Dottori Miori e Turazza nel loro responso del 26 febbraio 1925 dato in seguito a visita fatta al Carloni Lucillo pochi di prima della di lui morte, in merito alla incapacita` lavorativa, testualmente scrivono: " L'incapacita` lavorativa fu assoluta nei primi sei mesi dell'infortunio; puo` essere stata ancora assoluta il primo anno del primo periodo (il-che, con riguardo ai periodi precisati nella stessa perizia, é quanto dire dal 5 maggio 1914 al 5 maggio 1915); nel tempo susseguente divenne relativa e questo ancora probabilmente per un paio di anni.-

Nel secondo e terzo periodo (25 giugno 1921 -- 1923 1923 - 26 febbraio 1925) divenne molto relativa.

Con un atto chirurgico postumo- che avrebbe dovuto



consistere nell'allontanamento delle cambre metalliche che il periodo dei dolori sarebbe stato con grande probabilita' accorciato ..... Riguardo all'epoca in cui le cambre avrebbero dovuto essere levate, ..... questo deve avvenire al massimo dopo due anni. E' nostra opinione che per il titolo di mancato guadagno nel periodo 5 maggio 1914 al 31 dicembre 1923 il Carloni abbia avuto un danno di Lir 15,000.- danno- che sarebbe stato ridotto di Lire 2000.- se l'attore avesse acconsentito a farsi levare le cambre.

Le risultanze degli esami testimoniali possono così riassumersi: Nel periodo Bellico (1915-1918) la fabbrica di mattoni del padre dell'attore rimase inattiva. L'attore ebbe nel corso della guerra parecchie visite militari e fu esonerato da ogni servizio. Dopo l'infortunio mai poté lavorare nel suo mestiere <sup>di mattonaio o d'altro mestiere</sup> né camminare per qualche chilometro senza che la gamba gli si gonfiasse e gli dolesse; - laborioso per natura, tentava di lavorare, ma doveva tosto smettere. Il Dott. Benedetto Dordi primario del civico ospedale di Rovereto, sentito come teste-esperto secondo le forme della procedura allora vigente depono di avere ripetutamente visitato il Carloni dopo che questo era uscito dall'ospedale ed espresse

se il parere che se il Carloni, avesse acconsentito  
acche' gli fossero levate le cambre al momento op-  
portuno, vale a dire 7-8 mesi dopo l'operazione i  
dolori sarebbero cessati od almeno sarebbero stati  
ridotti a misura trascurabile. Quanto alla incapa-  
cita' lavorativa il - teste- esperto cosi' dichiara:  
Sulla incapacita' al lavoro non so esprimermi, ri-  
tengo pero' che se Lucillo Carloni avesse levate le  
cambre a tempo i dolori sarebbero pressoché cessa-  
ti ed egli avrebbe potuto occuparsi utilmente in  
qualche lavoro a meno che il - calo non fosse sta-  
to eccezionalmente dolente. Poiché pero' i periti  
hanno constatata anchilosi parziale attiva e passiva,  
dichiaro che questa puo' avere causato incapacita'  
parziale ed anche dolori.- L'anchilosi é prodotta  
dalla frattura non dalle cambre.-  
Ed infine un ultimo elemento di giudizio, (ultimo  
in ordine di tempo, non in ordine di valore): La  
perizia Torboli- che risponde ai quesiti formulati  
dall'attore sulle direttive date con la sentenza  
15 ottobre 1926 della Corte d'Appello, accolti con  
la sentenza 26 dicembre 1932 di questo Tribunale  
e secondo la quale la incapacita' lavorativa del-  
Carloni in dipendenza della lesione alle gambe fu:  
Dal 23 novembre 1913- al 31 dicembre 1917-totale.

*N. una  
recupera  
parziale*

Nel 1918 pari all' 80 %; nel 1919 pari al 50 %, nel 1920 pari al 30 %, nel 1921 del 15 %, dal 1921 in poi del 12-15 %. ed il guadagno di un mattonaio negli anni 1914- 1918 fu di Cor. 5.- 4.50 al dì, nel dopoguerra dalle Lire 25 alle 28

Alla base di questa perizia gli attori istituito il relativo-conteggio- chiedono Lire 13.708.- con gli interessi,- mentre il Convenuto impugna la perizia come inaccettabile nelle sue premesse e nelle sue conclusioni-.La si censura quella perizia anzitutto perché il perito, contrariamente al precetto fattogli nel propositogli questionario, nel fissare le percentuali di incapacita`lavorativa partì dal principio -"che il Carloni abbia avuto buon motivo di non farsi levare le cambre" ed in secondo luogo perché-discordante dal parere Miori Turazza e da quello del Dott. Dordi e non accettabile neppure da un profano, notorio essendo che la frattura di una gamba guarisce in periodo assai breve.

Il Tribunale osserva non essere vero che il dott. Torboli abbia voluto ignorare il precetto fattogli col proposto questionario. Vero è invece che il Dott. Torboli, dopo aver data la ragione, per la quale a suo giudizio il Carloni é scusabile se non si sottopose al postumo atto operatorio dell' allon-

tanamento delle cambre, conscio della premessa posta nel questionario, dichiara: "tralascio di prendere in considerazione le suppurazioni prodotte dalle cambre, perché di esse non mi devo occupare per l'ingiunzione - contenuta nei quesiti a me sottoposti" dimostrando con ciò di avere bene compreso e seguito il concetto di chi i quesiti proponeva, e le direttive date dalle sentenze 15 ottobre 1926 della Corte e 26 dicembre 1932 del Tribunale. - Né si vorrà obbiettare - che decampando dal prendere in considerazione le suppurazioni prodotte dalle cambre il perito abbia voluto decampare dal prendere in considerazione soltanto una parte delle dannose conseguenze - che la prolungata permanenza delle cambre "in sito" aveva prodotte, perché sappiamo dal Dott. Dordi - che la anchilosi e la callosità non furono effetto delle cambre. -

Quanto alla discordanza della perizia Torboli da quella Miori Turazza, si rileva che tale discordanza si riscontra soltanto *per* quanto si riferisce al periodo di incapacità assoluta; per i periodi posteriori, data la imprecisione della prima perizia non è dato vedere - contraddizione alcuna. Il Parere del teste - esperto Dott. Dordi non infirma nemmenoamente la perizia Torboli quando si leggano le



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page. It appears to be the signature of the expert witness mentioned in the text, likely the Dott. Dordi.

riserve fatte dal teste in vista della anchilosi e della possibile dolorabilità del callo non prodotta dalle cambre.-

È per tanto il responso Torboli non merita le censure che il convenuto gli muove ed è invece ben confortato dalle deposizioni e ncordi di 10 testimoni, che non possono essere ragionevolmente buttate a mare.- Il responso Torboli può pertanto essere accolto- né v'è ragione di ricorrere ad altro perito. Il Tribunale però è d'avviso che in vista della divergenza esistente tra la perizia Mi-ri Turazza e quella Torboli per quanto si attiene al periodo di totale inabilità si possa e si debba fare una media, istituendo il seguente computo:

I primi periti opinarono che la totale incapacità potesse essersi protratta fino al dì 23 maggio 1915; il Dott. Torboli la fa durare fino al ~~31~~ dicembre 1917. La data media è quindi il giorno 12 settembre 1916. Ne consegue che il danno va liquidato in relazione al periodo decorso dal 18 febbraio 1915 ( fu già giudicato che i danni verificatisi in precedenza sono caduti in prescrizione ) fino al dì 25 febbraio 1925 ( data della morte del Carloni ) e di preciso : per l'e

Boca 18 febbraio 1915- 12 settembre 1916 alla base di una capacita`totale; dal 12 aprile 1916 -31 dicembre 1918 in base ad una incapacita`dell'80 %; pro 1919 del 50 % ; pro 1930 del 30 %; pro 1921 del 15 % ; dal 1 gennaio 1922 -24 febbraio 1925 del 12 %  
Viene cosi` istiutito il seguente calcolo :

a) dal 18 febbraio 1915 -12 settembre 1916, anni uno , mesi 6 giorni 24 pari a giornate lavorative 468 xCor 5 = Cor. 2340.= Lire. 1404.=

b) dal 13 settembre 1916 -31 dicembre 1918 giornate lavorative 690 x Cor. 5 = Cor. 3450 =  
L. 2070, che all' 80 %                      Lire 1656.=

c) dal 1 gennaio 1919- 31 dicembre 1919 giornate lavorative 300 a L. 2650 =L. 7950.=  
che al 50 % danno                      Lire 3975.=

d) pro 1920- L. 7950.- che al 30 % danno L.2385.=

e ) pro 1921 L.7950.- che al 15 % danno L.1192.=

f ) pro 1 gennaio 1922-25 febbraio 1925, giornate lavorative N. 945, pari a Lire25042.= che al

12 % danno                                      Lire                      3005.=  
Totale Lire13617.=

somma che deve essere aggiudicata agli attori.-

Quanto alle spese si osserva che devono essere

prese in considerazione quelle di tutte le fasi del processo dal 31 dicembre 1923 in poi, fatta ecce-

zione per quella occorse presso la Corte di Cas-  
sazione e che dal Supremo collegio con sua senten-  
za 19 aprile 1927 furono aggiudicate a favore del  
convenuto, e che devesi tener presente da una par-  
te che la domanda originaria degli attori ammon-  
tava a Lire 50,000.= dall'altra parte che il -  
Convenuto non ha mai fatto offerta di somma alcu-  
na. Con riguardo a questi due fatti ed all'art.  
370 C.p.c. il Tribunale - crede che concorrano giu-  
sti motivi per dichiarare la compensazione par-  
ziale e di preciso la compensazione per quanto ri-  
guardo le spese e gli onorari di avvocato, addebi-  
tando al Convenuto le spese prenotate a debito del-  
l'attore, compresa la perizia.

P. Q. M.

Il Tribunale

ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta  
e reietta in particolare la domanda del Convenuto  
perchè sia ammessa nuova perizia

c o n d a n n a

il Convenuto Avv. Dott. Giuseppe Lupatini a pagare  
agli attori Carloni Carla ed Alfeo minorenni e per  
essi al loro tutore Carloni Giulio fu Pitro da Ceo-  
le di Riva la somma di Lire 13,617.= ( tredicimila  
seicentodiciasette) col 5 per cento dal 25 febbraio

1925 al 1 luglio 1929 e col 4 per cento dal 1 luglio 1929 al saldo, ed a pagare le spese pre-  
notate a debito dall'attore in esse compresa la  
somma liquidata al perito Dot. Torbelimin Lire  
480.90 compensate le altre.

Così deciso in Rovereto, li 27 aprile 1934 XII.

F.to Cuccu Pirisi Antonio

F.to Dott. Franzinelli

Il Cancelliere f.to Veronesi

Pubblicata all'udienza civile del 8 maggio 1934  
XII in assenza delle parti.

Il Cancelliere f.to Veronesi.

~~Copia conforme all'originale.~~

~~Rovereto 23 maggio 1934 XII.~~

~~Il Cancelliere.~~

Registrato a Rovereto 15 maggio 1934 XII N.942

Vol. XII atti Giud. a debito lire novanta art.

1144

Il procuratore f.to Frenoz

Copia conforme all'originale.

Rovereto, 23 maggio 1934. XII

Il Cancelliere.



V.º l'originale

R. TRIBUNALE C. E P. DI ROVERETO

con 1 copia a

Il Cancelliere

*Luci*

*Perito Venturi numero 1434 XV*

*A richiesta di Carlo Maria ed Alfo fu. houl  
Es. univerna da testy di Aico rappresent  
ti dal testoy Carboni, indio ed per conto Arr. Guido  
esser di Rivr*

Io Ufficiale Giudiziario del R. Tribunale di *Peruto*

ho notificato l'antescritt *a studenti is supmor.*

*arr. Josephs hepahim di Peruto*  
per legale scienza ed ef-  
fetti di legge, mediante rilascio di copie *us*

*domilio della pulta fl. arrto Adriano Finari  
e Ugo Ustretina di Peruto, con univerna  
a mano Profine*

L'Ufficiale Giudiziario

*Cucc-cusit*



SPECIFICA	
N.º <i>1444</i>	Rep.
Diritti e Rep. <i>al caso</i>	L. 1.50
Diritti Copia	2.00
Indennità trasferita	L. 3.50
Riduzione 12%	0.40
Sop. 10% e q.	0.50
Bolli	*
Spese postali	*
<b>TOTALE</b>	<b>L. 3.60</b>
<i>ry e 60/100</i>	

Mr. Fenwick  
Admiral

C o p i a   l e t t e r a   d e l

Dott.Viscardo Torboli

medico chirurgo

R O V E R E T O

Egregio signor Avvocato,

Temo che siamo in errore tutti e due. Ecco il fatto. = Per il mio diabete che ora sto superando ho avuto diversi mesi di una certa inerzia psichica. Ora io desidero presentare al signor Presidente del Tribunale una domanda ( se me la estende Lei a lapis li farà un favore ) chiedendo una proroga della presentazione della perizia fino al 20/2. = La perizia è scritta, devo solo trascriverla su carta uso bollo. = E questa mia domanda deve aver la firma Sua e del sig. avv.Moser. = Ecco tutto . =

Ho scritto al signor avv.Dellai i risultati a cui in scienza e coscienza sono arrivato. =

Essi collimano con le idee del signor avv. Dellai. =

E' un avvocato che ha molto buon senso e di cui ho potuto fare mie le idee senza violentare la coscienza di perito. = Sono persuaso che resterà contento. =

E per essere più sicuro ho voluto, prima interpellare anche il Dott. B. Dordi ed il Dott.Giovanni i quali sono perfettamente del mio parere. =

Se mi scrive lo faccio presto. =

Con distinti e cordiali saluti a Lei e rispettosi doveri alla di Lei gentile Signora.Consorte mi segno

dev.mo fto : Torboli

File  
u  
R. UFFICIO C. L. P. TRIB. DI TRENTO  
Copia Bollata senza firma

R. UFFICIO C. L. P. TRIB. DI TRENTO  
Copia Bollata senza firma



AVANTI il R. Tribunale Civ e Senale - Rovereto -

VOLUME DEGLI ATTI E DOCUMENTI

NELLA CAUSA

civile

promossa con

citazione d. d. 27 giugno 1928 Off. Giud. Ucci Michèle

da

Carlotti Giulio Lu Pietro ~ Ceole D' Arco ~

per i minori Carlo ed Elfeo Carlotti fu Lucillo

contro

Supatini Avv. Giuseppe ~ Rovereto ~

(Avv. Procurato della causa ~ Ferrarri e Untersteiner - Rovereto)

in punto

pagamento somma.



Avv. Guido Moser  
RIVA sul Garda



MOD. 6 N° 8881

*intimate di 27/6*

R° Tribunale Civile e Penale di Rovereto

V.° Originale

ATTO DI CITAZIONE

con 1 copia

Il Cancelliere

*Moser*

L'anno millenovecentotrentadue ed all'1

*ventisette*

del mese di giugno in Rovereto.

A richiesta di Carlone Giulio fu Pietro, residente in Ceole di Arco, quale tutore dei minori Carla ed Alfeo Carlone fu Lucillo Carlone, all'uopo autorizzato con regolare delibera del Consiglio di Famiglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Guido Moser in Riva e presso lo studio degli avvocati Balista in Rovereto.

STIPULATA

N. *1117* Rep.

Premesso che Lucillo Carlone insorgeva con citazione ad Cg I 151/23 del Tribunale di Rovereto contro l'avvocato Giuseppe Lupatini residente in Rovereto per pagamento di Lire 50.000 ed accessori a titolo rifusione danni.

Diritti e rep. L. *3,75*

» copia » *0,00*

» trasferta »

Sopr. 10% » *0,00*

Bolli »

» *4,95*


*Sub 17* » *0,55*

Che il Tribunale di Rovereto, con sua sentenza 15/5/1926 Cg I 151/23/21 condannava il convenuto al pagamento di Lire 18.543 ed accessori;

Totale L. *4,40*

Che da tale sentenza proponeva appello il convenuto evanti la Corte di Appello di Trento, la quale con sua sentenza 15/10/1926 Ba 168/26 revocava la sentenza impugnata rinviando la causa al giudizio di I grado;

Che la sentenza della Corte di Appello veniva confermata dalla Suprema Corte con sentenza 19 aprile 1927,



notificate per estratto alle parti il 14 agosto 1931  
a ministero Cucci;

Che nel frattempo l'attore Carloni si rese defunto  
retrolassiando quali eredi i suoi figli minori Carla  
ed Alfeo e che gli stessi sono rappresentati dal tu-  
tore Giulio Carloni fu Pietro;

Che i predetti minori, come sovra rappresentati, in-  
tendono proseguire nella causa interrotta;

Visti l' art. 49 R.D. 4/11/1928 N° 2325 e gli art.  
332 e 333 c.p.c.;

Io sottoscritto Michele Cucci Ufficiale Giudiziario  
addetto al Tribunale Civile e Penale di Rovereto ho  
citato - come cito - , il Signor Avvocato Giuseppe  
Lupatini, residente in Rovereto, a comparire avanti il  
Tribunale Civile e Penale di Rovereto all'udienza che  
sarà tenuta il giorno 13 luglio 1932 ore nove per  
ivi in suo contraddittorio o legittima contumacia sen-  
tarsi accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.

Condannarsi il Signor avv. Giuseppe Lupatini a paga-  
re agli instanti la somma di Lire 12.052 col % % dal  
11/2/1925 in poi.

Col favore delle spese;

Copia di quanto sopra da me uff. Giufl. sottoscritto

ho rimessa e lasciate in segno di notifica al Sign.  
avv. Giuseppe Lupatini in Rovereto, ivi parlando  
con *la MRS*

L'Ufficiale Giudiziario  
*Quercetti*  
CUCCI MICHELE  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

### Delega

Delego a difendermi in questa causa il  
sign. Avv. Benvenuto Dellaj di Trento e a rappre-  
sentarmi il sign. Avv. Adriano Ferrari di Rovereto,  
presso il quale eleggo domicilio; delego pure a rap-  
presentarmi congiuntamente il sign. Ugo Kuterstein.



*[Handwritten signature]*  
La firma è autografa  
*[Handwritten signature]*



R. Tribunale civile e penale di

ROVERETO

nella causa promossa da

CARLA ed ALFEO CARLONI, fu Lucillo, residenti in Co-

lle di Arco, minori rappresentati dal tutore Giulio Car-

loni fu Pietro, col procuratore e domiciliatario avv.

Moser

contro

LUPATINI GIUSEPPE, avvocato, residente in Rovereto,

col procuratori e domiciliatari avv. Ferrari e Unter-

steiner

COMPARSА CONCLUSIONALE DEL CONVENUTO

Fatto e diritto:

Il procuratore del convenuto, letta la comparsa conclusionale avversaria, nella quale sono proposti ai periti i quesiti che dovrebbero conferire a completare la perizia già resa, rileva che i quesiti stessi non rispondono esattamente a quelli dettati dalla sentenza 15 ottobre 1926 della Corte di Appello di Trento. E ciò perchè secondo detti quesiti la fissazione della incapacità relativa e molto relativa e della mercede giornaliera, dovrebbe comprendere un periodo di tempo che va oltre il 31.12.1923, mentre la detta sentenza pone come termine entro il quale deve tenersi il responso il 31.12.1923.

E' vero che la parte attrice, richiamandosi ai di-



18 dicembre 1922

*fin*

sposti degli art.37 cpc. e 9 legge 31.3.1901 Nro 107 chiede di poter ampliare la domanda spiegata nell'atto di citazione (petizione), ma a un tale ampliamento si oppone il convenuto, dichiarandolo vano, perchè contro la pretesa di indennizzo del tempo che va dal 31.12.1923 al 23.2.1925 esso convenuto oppone l'eccezione della prescrizione triennale, come la ha opposta, e qui la ripete, per ogni pretesa che si riferisce a un tempo antecedente al 18 febbraio 1915.

In quanto alla scelta del perito, la parte convenuta osserva che il miglior perito dovrebbe essere il prof. Benedetto Dordi di Rovereto, perchè egli stesso ha operato il Carloni e nessuno meglio di lui conosce il processo della malattia e nessuno è più di lui in grado di fissare approssimativamente il momento in cui il Carloni, premesso il lieve delle cambre, avrebbe dovuto recuperare la piena o, sia pur parziale, capacità lavorativa. Ma il sig. Dr. Dordi, al pari del sig. Dr. Miori, secondo il cod. di proc. italiana diventa un perito ricusabile, ed è imprudente il nominarlo per questa causa, qualora la parte contraria non dichiari espressamente, di accettarlo. Per conto nostro dichiariamo fin d'ora di ricusare il sig. Dr. Miori non solo perchè ha addimosttrato di trattare la cosa un pò troppo superficialmente, forse

pensando che chi doveva pagare si chiamava Avv. Giuseppe Lupatini, ma anche perchè la perizia va fatta in astratto, sotto la premessa del lieve delle camere, e non v'è bisogno di ricorrere per essa ad un esperto che risiede fuori della sede del Tribunale per il solo fatto che questo esperto avrebbe visitato e esaminato il paziente dodici anni (1925) dopo l'infortunio.

Quando non si abbia il proposito di castigare il Lupatini solamente perchè gode fama di essere un ricco avaro, la perizia in questo caso può essere data da ognuno. Il Carloni, che nel 1914 aveva l'età di vent'anni, aveva interesse a stuzzicare la ferita, durante la guerra, per non fare il soldato; e dopo la guerra, aveva interesse a non guarire, finchè non si fosse definita la causa in corso che, secondo le sue aspettative, doveva procacciargli un piccolo patrimonio. Ma se egli si fosse lasciato convenientemente curare come coloro che hanno desiderio di guarire, in un anno o al più in un anno e mezzo sarebbe completamente guarito. Ciò ci lasciano comprendere i medici stessi già sentiti e lo possiamo sapere noi, che nel corso della guerra abbiamo visto soldati feriti ancor più gravemente, dopo qualche mese di cura e di degenza, dover ritornare al

campo.

È anche il mancato guadagno di un mattonaio si lascia facilmente misurare da chiunque, senza ricorrere a periti. È del resto il Carloni stesso che, valutandosi 30-40 Cor. più di ogni operaio di quel genere, avanza nella sua prima petizione una pretesa di Cor.150.- al mese; ed è ovvio che se nel 1914 guadagnava questa cifra, non poteva certo percepire di più negli anni 1915 e 1916, tempo in cui tutte le fabbriche di laterizi erano chiuse, anche se non si trovavano in zone evacuate come la fabbrica del padre del Carloni. Rivedano i giudici le tabelle degli organici dei funzionari statali di allora e si convinceranno che, passando al Carloni per il periodo dell'incapacità temporanea permanente un mensile di Cor.150, gli si usa un trattamento di favore; e vedranno ancora che, nella miglior ipotesi, i Carloni non potranno racimolare una somma che copra le spese di questa lite, della quale essi, volere o no, si devono giudicare soccombenti. Nel parere del 26 febbraio 1925 si legge: "L'incapacità lavorativa fu assoluta nei primi sei mesi dall'infortunio, può essere stata assoluta ancora il primo anno del primo periodo, nel tempo susseguente divenne poi relativa e questo probabilmente ancora per un paio di



anni". I primi sei mesi sono stati pagati e con essi si arriva al maggio 1914. Dal maggio 1914 al 18 febbraio 1915 ogni pretesa del Carloni, come è stato ormai giudicato, è caduta in prescrizione. Ci rimarrebbero quindi ancora in contestazione circa due mesi di incapacità assoluta e due anni di incapacità relativa, senza tener calcolo che se le cambre fossero state levate non vi sarebbe stata probabilmente nessuna incapacità. Facendo i conti e largheggiando a favore del Carloni, ne sortirà una pretesa di circa Cor.2000.-, la quale al 60% darebbe circa L.1200.-, ossia una somma che è ridicola in confronto delle chieste L.50000.- e che non basta certo alla rifusione delle spese occorse all'Avv. Lupatini, il quale è già in credito di oltre L.600.- per le spese e tasse liquidate a suo favore e a carico del Carloni nel giudizio di Cassazione.

Ciò premesso il procuratore del convenuto conchiude per ora,

chiedendo

Che l'Ill.mo Tribunale, sospeso il giudizio nel merito e nelle spese, si compiaccia ammettere la prova per testi sul seguente capitolo:

Vero che quando Lucillo Carloni abbandonò l'Ospitale di Rovereto (il 23.4.1924) la gamba fratturata

*Allicanti 92*

*Jan*

era consolidata e che soltanto non eran rimarginate  
le ferite a causa della presenza delle cambrette di  
ferro (vedere l'ammissione che fa al riguardo la con-  
troparte nella sua prima petizione, Cg. I 95/14. II c).

Rovereto, 14 dicembre 1932/XI

p. Dr. Giuseppe Lupatini

V. S.  
M. M.

M. M.  
M. M.

✓ P. S. chiede che vengano uniti d'ufficio I 95/14  
et al. alle note anteriori Cg. I 95/14 e Cg. I 157/23

V. S.  
M. M.

N. S. 14 dicembre 1932 XI

M. M.

1900-

1750

R° Tribunale Civile e Penale di Rovereto

COMPARSA conclusionale nella causa civile som-  
maria di

CARLA ed ALBERTO CARLONI fu Lucillo, residenti in  
Ceole di Arco, minori, rappresentati dal tutore  
Giulio Carloni fu Pietro, col procuratore e do-  
miciliatario avv. Moser

§

ATTORI

1750

c e n t r o

LUPATINI Giuseppe, avvocato, residente in Rove-  
reto, coi procuratori e domiciliatari avv. Fer-  
rari e Untersteiner,

CONVENUTO

Il procuratore della parte attrice chiede e conchiude:  
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:  
Sospeso il giudizio nel merito e sulle spese, ammetter-  
si i sottotenorizzati capi di prova per perizia.  
Fissarsi l'udienza per la prestazione del giuramen-  
to dei periti avanti il Pretore di Riva, delegato  
a riceverlo ed ordinarsi il deposito della relazione  
dei periti presso la cancelleria di detta Pretura  
entro un termine congruo da stabilirsi. =

Capi di prova per perizia

I). A completamento del responso peritale dei signori  
periti Dr. Luigi Miori, primario dell'Ospedale di Arco

e Dr. Bernardo Turazza, medico-chirurgo in Varone di Riva, risultante dal referto 26 febbraio 1925 e dal verbale 26 marzo successivo, esistente negli atti di causa ad Cg I.151/23, a vecchio rito, del Tribunale di Rovereto, dica il perito medico eligendo o dicano i periti medici eligendi, tenuta ferma come premessa che Lucillo Carloni si fosse assoggettato a tempo debito all'asporto delle "cambre" con atto operativo:

1). fino a quale giorno, a partire dal 23 novembre 1913 possa ritenersi durata la inabilità temporanea assoluta al lavoro, sofferta da Lucillo Carloni a seguito delle ferite riportate nell'investimento automobilistico di cui è caso.

2). quale percentuale di diminuita capacità lavorativa, per sopravvenuta inabilità parziale temporanea o permanente, specificata per ogni singolo anno, possa ritenersi esistita nel Carloni, durante il periodo di tempo decorrente dalla cessazione della inabilità temporanea assoluta al giorno 23/2/1925, epoca della di lui morte, e ciò con riguardo anche alla professione dell'infortunato e delle altre risultanze di causa.

II). Dica il perito eligendo quale salario annuo medio debba ritenersi adeguato per un operario cementista e mattonaio, qual'era il Carloni, durante il perio-

do di tempo dal 23/11/1913 al 23/2/1925, con specificazione di detto salario per ogni anno.

I n F a t t o

Il giorno 23 novembre 1913 Lucillò Carloni fu Pietro, che percorreva in bicicletta la strada Rovereto - Mori, veniva investito dall'automobile pilotata dall'avv. Giuseppe Lupatini. A seguito dell'investimento il Carloni soffriva lesioni multiple procuranti una inabilità temporanea assoluta, con degenza all'Ospedale di Rovereto sino al 23 aprile 1914, e successivamente inabilità parziale temporanea e permanente. Con petizione 5 maggio 1914, CG I 94/14 insorgeva il Carloni contro l'avv. Lupatini chiedendo per danni subiti sino al giorno della promossa azione giudiziale, Lire 12.156 e precisamente per mancato guadagno dal 23/11/1913 al 22/4/1914 in ragione di Corone 150 al mese Corone 750 e la rimanenza per la rottura della bicicletta, dei vestiti, per rimborso spese di ospedale e dolori sofferti.

Con sentenza del Tribunale di Rovereto 15 luglio 1922 della Corte d'Appello di Trento 10 dicembre 1923 e della Suprema Corte 14/10/1924 il Carloni otteneva la liquidazione delle chieste Corone 750 per mancato guadagno e delle altre poste leggermente diminuite.

Con petizione 1 dicembre 1923 Cg I 151/23 il Carloni citava nuovamente l'avv. Lupatini avanti al Tribunale di Rovereto per sentirlo condannare al pagamento dei danni verificatisi successivamente alla prima azione giudiziaria e precisamente :

a). per dolori sofferti dopo il

5/5/1914 Lire 10.000.--

b). per incapacità ad attendere

alle proprie occupazioni di mat-

tonaio dal 1913 al 31/12/1923 30.000.--

c). per deformazione permanente

alla gamba 10.000.--

Dopo l'espletamento delle prove il Tribunale di Rovereto con sua sentenza 15 maggio 1926 condannava l'avvocato Lupatini a pagare Lire 18.543 ed accessori ed in specie Lire 6491 per dolori sofferti e Lire 12.052 per mancato guadagno.

Su appello del convenuto la Corte d'Appello di Trento con sua sentenza 15 ottobre 1926, revocava la sentenza del Tribunale di Rovereto e rinviava la causa ai primi giudici per nuova discussione e decisione.

Questa sentenza confermata dalla Corte di Cassazione ha stabilito, con forza di cosa giudicata, che al Carloni nulla poteva spettare per titolo di dolori sofferti, che per quanto rifletteva l'indennizzo a

titolo di mancato guadagno non potevasi giudicare allo stato degli atti; che quindi era necessario rinviare la causa ai primi giudici perchè provvedessero al completamento della perizia resa dai periti Dr. Miori e Dr. Turazza mediante precisazione della durata della inabilità temporanea assoluta e di quella temporanea parziale e permanente parziale patita dal Carloni ed all'accertamento in causa della mercede giornaliera spettante al Carloni dall'infortunio in poi, elementi questi necessari, a parere della Corte, per poter stabilire se le cifre esposte dai periti erano erano più o meno adeguate.

In data 23 febbraio 1925 si rendeva defunto Lucillo Carloni.

Notificata la sentenza della suprema Corte per estratto solo in data 14 agosto 1931 a ministero Gucci, riassunse la causa i minori Carla e Alfeo Carloni, rappresentati dal tutore Giulio Carloni, nella loro qualità di eredi del defunto padre, con citazione 27 giugno 1932.

Si producono in causa :

- 1) Tutti gli atti dei giudizi precedenti istituiti fra le parti, a vecchio rito, da abbinarsi d'ufficio in originale.
- 2). Copia autentica del verbale del Consiglio di Fa-

miglia che autorizza il tutore dei minori a stare in causa.

3). Decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

I n D i r i t t o

La sentenza 15 ottobre 1926 della Corte d'Appello Sezione di Trento ha forza di cosa giudicata e quindi è vincolativa per quanto da essa stabilito nella sua motivazione. L'esame della controversia deve unicamente limitarsi alla liquidazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante a Lucillo Carloni, rispettivamente ora ai suoi eredi, per titolo di menomazione della sua capacità lavorativa, a seguito dell'avvenuto investimento e ciò mediante accertamento dei due elementi, necessari per la valutazione del danno, circa la durata e grado della invalidità e l'ammontare della mercede. In realtà i sign. periti medici Dr. Miori e Dr. Turazza, rispondendo ai quesiti loro proposti ebbero già occasione di determinare l'indennizzo spettante al Carloni in Lire 15.000, così ripartite :

Lire 12.000 per il periodo dal 5/5/1914 al 25/6/1921;

Lire 2.000 dal 25/6/1921 al 31/12/1923 e Lire 1.000

da tale epoca sino all'11/2/1925. Secondo però al responso peritale, per quanto riflette la concretizzazione delle cifre, ogni motivazione, si rende ne-


cessaria un'integrazione nei sensi voluti dalla sentenza della Corte d'Appello. A fornire questo completamento di istruttoria peritale possono provvedervi, per evidenti ragioni, solo i periti Dr. Miori e Dr. Turazza. Senonchè occorre conciliare la norma dell'art. 253 c.p.c. con le necessità del caso in esame e quindi o la nomina dovrà cadere su uno solo dei due periti medici già sentiti a vecchio rito ( più adatto sarà forse il Dr. Luigi Miori per essere specializzato in materia ) o dovranno essere nominati i due periti predetti con l'aggiunta di un terzo.

I capi di prova in epigrafe tenorizzati sono concludenti ed atti a fornire tutti gli elementi necessari alla decisione della controversia. Essendo ammissibile ampliare durante il giudizio di primo grado la domanda originaria fatta valere in citazione, in applicazione dei combinati disposti dell'art. 37 c.p.c. e 9 della Legge 31/3/1901 N° 107 purchè il convenuto non sia contumace, giustificata appare la richiesta dalla parte attrice, risultante dalla tenorizzazione stessa dei capi di prova, che l'esame dei periti si estenda anche al periodo successivo alla presentazione della petizione introduttiva del giudizio sino al 23 febbraio 1925, epoca della morte dell'infortunato.

La delega al pretore di Riva sia per ricevere il  
giuramento sia per il deposito della relazione pe-  
ritale nella cancelleria di detta Pretura ~~in~~ base al-  
l'art. 266 c.p.c. e 208 v.p.c. ed è consigliata dalla  
considerazione che difficilmente i medici possono  
allontanarsi per ragioni professionali dalla loro  
residenza.

Ogni altra discussione meritale deve essere rinvia-  
ta dopo l'espletamento della prova peritale.

Rovereto 16 novembre 1932



Amnesso al gratuito patrocinio

Comparsa conclusionale nella causa civile di  
CARLA ed ALFREO CARDONI fu Lucillo minori, rappre-  
sentati dal tutore Carloni Giulio fu Pietro, re-  
sidenti in Ceole di Arco, col procuratore e domi-  
ciliatario avv. Guido Moser in Riva

c o n t r o

Avv. Giuseppe Lupatini, residente in Rovereto,  
col procuratori e domiciliatari avvocati Ferrari  
e Untersteiner in Rovereto

Il procuratore della parte attrice chiede e conchiude :  
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;  
Condannarsi il Signor avv. Giuseppe Lupatini a pagare  
alla parte attrice la somma di Lire 13.708 col 5 %  
dal 24/2/1925 al 1° luglio 1929 e col 4 % dal 1/7/1929  
al saldo, o quel maggiore importo che il Tribunale ri-  
terrà di liquidare.

Col favore delle spese ed onorari di causa a favore  
dell'avv. Guido Moser che dichiara di avere anticipato  
le prime e di non essere coperto con fondi per gli al-  
tri oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

In fatto e in diritto

Il fatto risulta riassunto negli anteatti.

Ritenuto che la sentenza interlocutoria 26/12/1932 -  
11/1/1933, ha stabilità, con forza di cosa giudicata,

tenuto conto della prescrizione, che il periodo inden-  
nizzabile decorre dal 18 febbraio 1915 sino al 23 feb-  
braio 1925<sup>4</sup> epoca della morte dell'infortunato ; Visto  
il referto del perito dottor Viscardo Torboli, che si  
produce in atti in copia autentica ed al cui contenu-  
to si fa richiamo ; occorre concretare l'indennizzo  
spettante alla parte attrice. Il conteggio va quindi  
così istituito :

A). Invalidità temporanea assoluta

Dal 18/2/1915 al 31/12/1917 sulla base di  
300 giornate lavorative annue e della paga  
giornaliera di Cor. 5 giorni lavora-  
tivi  $560 \times 5 = 2800$  Cor. al 60% pari a L.it. 1.680.--

B). Invalidità temporanea parziale

a). Dal 1/1/1918 = 31/12/1918 invalidità  
80%, paga Cor. 5 giorni  $300 \times 5 = 1500$   
Cor.  $\times 80\% = 1200$  Cor. al 60% pari " 720.--

b). dal 1/1/1919 = 31/12/1919 invalidità  
50% paga media Lire 26.50 giorni  
 $300 \times 26.50 = 7950$  Lire  $\times 50\%$  " 3.975.--

c). dal 1/1/1920 = 31/12/1920 invalidità  
30% paga media Lire 26.50 giorni  
 $300 \times 26.50 = 7950$  Lire  $\times 30\%$  " 2.385.--

d). dal 1/1/1921 = 31/12/1921 invalidità  
15% paga media 26.50

8760

Riporto Lire it. <sup>8.260.-</sup>  
giorni 300 x 26.50 = 7950 x 15 " 1.192.==

C). Invalidità permanente parziale :

Dal 1/1/1922 = 25/2/1925 invalidità 15 %

paga Lire 26.50 giorni lavorativi

945 x 26.50 = 25.042 x 15 % " 3.756.==

T o t a l e Lire it. 13.708.==

Per il calcolo dell'indennizzo da corrispondersi a seguito della residua invalidità permanente parziale abbiamo ritenuto senz'altro di attenerci al concetto, più favorevole al convenuto, della rifusione del solo importo corrispondente al mancato guadagno, in proporzione alla diminuita capacità lavorativa e per il periodo decorso dal giorno del verificarsi dell'invalidità permanente sino alla morte del lesa. Potrebbe però la parte attrice sostenere che, determinata una inabilità permanente parziale, il Carloni aveva acquisito il diritto, secondo il canone costante di giurisprudenza, al rifacimento del danno causato mediante corresponsione di un determinato capitale calcolato sulla base delle tabelle della Cassa Nazionale di Previdenza approvate con R.D. 30/8/1919 N° 1807 e ciò indipendentemente dal fatto che il Carloni sia deceduto qualche anno dopo. Riteniamo più equo il criterio da noi adottato, ma trattandosi di minori lasciamo al sereno giudizio dell'Ill.

mo Tribunale applicare la seconda forma liquidativa qualora fosse ritenuta adottabile e quindi più vantaggiosa alla parte attrice.

Il tasso d'interesse va calcolato nella misura del 5% in base alla legge 14/6/1868 B.L.I. N° 62 vigente sino all'introduzione delle leggi patrie e nella misura ridotta del 4% per il periodo successivo.

La causa è più che sufficientemente istruita e la decisione non può essere che definitiva.

Per le spese valgono gli art. 370 e segg. c.p.c.

Rovereto 14 marzo 1934





R. Tribunale Civile e Penale di

ROVERETO

Causa civile

di CARLA E ALFEO CARLONI di Ceole col proc. e dom.

Avv: Moser di Riva

contro

Dottor. GIUSEPPE LUPATINI di Rovereto col proc. e dom.

Avv: Ferrari di Rovereto e Avv: Dellai di Trento

COMPARSА CONCLUSIONALE DEL CONVENUTO

Fatto

Il giorno 23 novembre 1913 il signor Avv: Giuseppe Lupatini investiva colla propria automobile il defun-  
to Lucillo Carloni, il quale, oltre ad alcune ferite  
di natura più o men leggera di cui nella specie ne  
parti nè magistrati hanno più da occuparsi, ne ripor-  
tava una frattura complicata della fibula e tibia de-  
stra nella regione del terzo medio. Il Carloni veni-  
va immediatamente sottoposto ad atti operatori pres-  
so il chirurgo primario Dr. Benedetto Dordi dell'Ospi-  
tale di Rovereto, dove rimaneva in degenza fino al  
23 aprile 1914.

Appena uscito dalla casa di cura il Carloni pro-  
moveva azione contro il Bupatini per essere indenniz-  
zato dei danni sofferti e nella relativa petizione  
(Cg I 95/14) così esponeva: "La gamba fratturata è



14 aprile 1914

~~CANCELLED~~  
*[Handwritten signature]*

ora consolidata, ma non sono ancora rimarginate le ferite dalla rimozione delle stecche di ferro. Una guarigione completa da queste ferite non può oggi venir assicurata." Non essendo il Carloni peranco guarito dalle ferite e non essendo stato possibile allora determinare le conseguenze dell'infortunio, egli, facendo espressa riserva per i danni ulteriori, limitava la sua prima domanda alla rifusione del mancato guadagno per il tempo dal 23 novembre 1913 al 23 aprile 1914, al rimborso delle spese vive e al pagamento di Cor. 10.000.= per i dolori sofferti. La causa relativa veniva definita con la condanna del Lupatini al pagamento dei chiesti rimborsi di una somma di lire 6000.= per i dolori.

Ancora prima che venisse giudicata la prima causa e precisamente in data 1.12.1923 il Carloni, sciogliendo la suaccennata riserva, ne avviava una seconda, dove domandava:

- a) per dolori sofferti continuati dopo la presentazione della prima petizione (5.5.1914) fino a tutto il 1923 lire 10.000.=
- b) per incapacità ad attendere alle proprie occupazioni di mattonaio e impossibilità di guadagno dal 1913 al 31 dicembre 1923 lire 30.000.=

Riporto 40.000.=

c) per deformazione permanente della gamba in conseguenza dell'investimento lire 10.000.=  
ossia un totale di lire 50.000.=

Assunte le prove per testi e perizia il Tribunale di Rovereto chiudeva questa seconda causa con la condanna del Lupatini a pagare altre lire 6491.= per dolori e L.12052.= per mancato guadagno. Nulla attribuiva al Carloni per la deformità permanente, ritenendola di nessun conto e non spregiativa.

Dalla sentenza della prima istanza s'appellava il Lupatini, perchè la pretesa a un nuovo risarcimento per i dolori era infondata e perchè la condanna al pagamento di L.12052.= era basata a una conclusione dei periti non motivata, stante in manifesta contraddizione colle loro stesse premesse. Ambo i laggi del Lupatini trovarono ascolto presso la Corte d'Appello di Trento, la quale con la sua sentenza del 15 ottobre 1926 rigettò, senz'altro, la richiesta di una seconda somma per i dolori; e circa quella incapacità lavorativa del Carloni che gli dovrebbe essere di titolo a un indennizzo per il mancato guadagno, ordinò una nuova perizia, tracciando alla stessa la via e i limiti entro cui il responso deve tenersi e rinviò la causa al giudizio di prime cure

per un conforme completamento della prova peritale e nuova decisione. Contro la sentenza d'appello ha interposto ricorso revisionale il Carloni, il quale se lo vide rigettato dalla sentenza di Cassazione del 19 aprile 1927 N° 324.

Restava quindi fuori di contrasto che la causa doveva limitarsi alla discussione sulla posta del mancato guadagno e che lo stesso andava fissato a seguito di un reperto obbligato a attenersi ai criteri dettati dalla sentenza d'appello. Secondo questa sentenza il perito deve premettersi che il Carloni si sia fatto levare a tempo opportuno le camere e, fatta questa ipotesi, rispondere quanta durata avrebbe avuto la incapacità temporanea assoluta, quanta la incapacità relativa e quanta la incapacità assai relativa.

E'infatti, riassunta la causa dai figli del Carloni morto per tubercolosi il 23 febbraio 1925, il Tribunale di Rovereto, ligo ai dettami di detta sentenza, ammetteva con la sua sentenza interlocutoria del 26.12.1932 una perizia medica proponendo alla stessa i quesiti nei suddetti sensi; e, dichiarando di voler riportare la causa in un ambiente sereno e oggettivo, designava come perito il signor Dr. Viscardo Torboli di Rovereto.



Questi, dopo aver sorpassato di mesi e mesi il termine fissatogli per presentare la sua relazione e dopo aver saputo con certezza che il Lupatini avrebbe domandato la di lui decadenza a sensi dell'art. 268 Cpc., si affrettò a depositare quella perizia che ci vien prodotta dalla parte avversaria, perizia che pare avere la mira di farsi beffa di quella serenità che l'Ill.mo Tribunale si riprometteva di aver trovata nella persona del Dr. Torboli.

Infatti questa perizia, accingendosi a assolvere il suo compito incomincia collo sbarazzarsi disinvoltamente di quella inderogabile premessa che forma il cardine della difesa Lupatini: cioè il lievo delle cambre a tempo debito. Essa, giustificando il Carloni per non aver voluto sottomettersi all'asporto delle cambrette, giunse a conclusioni che potranno adattarsi a ciò che, forse, fu, ma non a ciò che avrebbe dovuto essere.

Apprendiamo invero da questa perizia che la incapacità lavorativa del Carloni sarebbe stata totale dal 23 novembre 1913 a tutto il 1917; dell'80% nel 1918; del 50% nel 1919; del 30% nel 1920; del 15% nel 1921 e del 12-15% negli anni successivi, sempre presumendo che esso Carloni abbia avuto buon motivo di non lasciarsi levare le cambre.



CANCELLIERE:  
*[Signature]*

Una cotal perizia viene dal Convenuto Lupatini espres-  
samente impugnata e dichiarata non solo immeritevole  
di confutazione, ma anche di compenso, perchè sembra  
che abbia studiato il modo di rendersi vana, anche  
ammesso che aritmeticamente le sue conclusioni venis-  
sero a combaciare con altra perizia, più esatta e più  
fedele al suo compito

#### Diritto

E' invero, quando il perito non si perita dal sinda-  
care e trascurare il quesito che il magistrato chia-  
ro gli propone, darà dei responsi che possono sèddi-  
sfare il suo più intelligente giudizio, ma non appa-  
gano colui che gli ha fatto la domanda. Al perito è  
stato chiesto di quanta durata sarebbe stata l'inva-  
lidità totale o parziale del Carloni, presupposto che  
questi avesse permesso il lievo delle cambre a tempo  
opportuno. Egli invece di rispondere a tono, si è  
presa la libertà di criticare implicitamente le sen-  
tenze della Corte d'Appello e della Cassazione e, in-  
vestendosi di poteri che sono persino negati al Tri-  
bunale giudicante, ha invasò il merito della contro-  
versia col premettere e affermare che il Carloni ave-  
va avuto i suoi giusti personali motivi per non sotto-  
porci al distaccamento delle cambre. Su questa pre-  
messa arbitraria, e probabilmente anche sbagliata,

sono impostate le di lui deduzioni e conclusioni; quindi le stesse non valgono a sciogliere la questione e non possono venir prese in considerazione.

Le argomentazioni e supposizioni che fa lo stesso Dr. Torboli per giustificare la riluttanza del Carloni a lasciar perfezionare l'atto operatorio ci confermano che il lievo delle cambre dovrebbe aver avuto una grandissima importanza sul decorso della lesione. Tant'è vero che egli chiama "vecchio" e "cattivo consigliere" quel medico del paese del Carloni che gli avrebbe suggerito di non asportare le cambre; e scagiona il Carloni per riversare la colpa sul detto medico.

E se il lievo delle cambre ha un'importanza, la perizia del sig. Dr. Torboli si annienta da sè.

Finchè non si troverà un chirurgo che, ignorando i nomi delle due parti e lasciandosi guidare solo dalla scienza, dall'esperienza e anche dalla premura di tener alto il prestigio della sua casta, avrà la franchezza di dirci quanto, in astratto, possono durare la degenza e l'infermità per una frattura di gamba ben operata, quale fu quella del Carloni, la difesa del Lupatini non si acquieterà.

Allorchè ci si vuol far credere che, dopo un'operazione, qualificata ottima sotto ogni aspetto, e priva

di complicazioni imprevedute, il ferito sia restato totalmente inabile per quattro anni e semi-inabile per altri tre-quattro, non ci si convince, specie allorchè sappiamo, per bocca dello stesso ferito, che dopo cinque mesi (leggere la petizione Cg I 95/14) la gamba fratturata era già consolidata.

Il dr. Benedetto Dordi, che ha operato il Carloni e lo ha visitato alcune volte prima e dopo (~~che lo ha visitato alcune volte prima e dopo~~) che lo stesso avesse abbandonato l'ospitale, ci dice, al verbale 6 maggio 1926, che se il Carloni si fosse levate le cambre al momento opportuno, cioè 7-8 mesi al massimo dopo l'operazione, i dolori sarebbero cessati o si sarebbero ridotti a una misura trascurabile e che egli avrebbe potuto occuparsi utilmente in qualche lavoro, a meno che il callo non fosse stato eccezionalmente dolente.

Sette-otto mesi dopo l'operazione ossia ancor nel 1914 il Carloni sarebbe stato, adunque, capace di qualche utile occupazione, mentre il perito Dr. Torboli ce lo tiene in letto, sulle grucce e sui bastoni per cinque-sei anni.

In-dubbiamente il Dr. Torboli intende parlare di quelle grucce e di quei bastoni che il 3 novembre, 1918 sono andati a finire nel legnaio !



Una ferita può avere per conseguenza l'abolizione assoluta ed inguaribile della funzionalità di un arto o la sua inservibilità parziale; ma per giungere alla determinazione di questa conseguenza non occorre una degenza o un periodo patologico di quattro anni. Dopo un anno o due l'infortunato doveva essere guarito ed avere magari dei postumi. Nel caso presente come postumo vi fu però la leggera e insignificante anchilosi di cui parla la perizia Miori e Turazza, la quale ridusse l'offeso a un grado di invalidità così trascurabile da andare addirittura sotto la misura legale della indennità.

Per noi i quattro-cinque anni di infermità assoluta sono semplicemente una bolla. Potremmo venir smentiti; ma per intanto ci basta poter affermare e sostenere che la perizia Torboli, buona o trista che sia nelle sue conclusioni, è indubbiamente errata, perché è basata su premesse contrarie a quelle che noi, appoggiati dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione, gli avevamo categoricamente e inderogabilmente poste.

P. Q. M.

il proc. del Convenuto Dottor Lupatini chiede e

conchiude

Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria



*Nista*

11 aprile 1934 XII

*[Signature]*

istanza, eccezione e deduzione,

In via pregiudiziale, dichiarare nulla e inattendibile la perizia del Dr. Viscardo Torboli depositata in data 24 febbraio 1934 e ammettere, se del caso, nuova perizia sui capitoli di cui alla sentenza interlocutoria 26.12.32 mediante un chirurgo primario (preferibilmente di Trento o di Verona)

Nel merito, assolvere il convenuto dalle domande degli attori e condannare questi alla rifusione delle spese di primo e secondo grado.

Salvis juribus

Trento, 3 aprile 1934. XII

p. Dr. Giuseppe Lupatini

*Intenpo. Felly*

*V. M. M. M. M.*

*Visto e deciso 4 aprile 1934 XII*

IL CANCELLIERE

*Kunz*



R. Tribunale civile e penale di

ROVERETO

NOTA DELLE SPESE

in causa CARLONI=Avv. LUPATINI

I. Spese causa di prima istanza

come da specifica in atti

II. Spese del giudizio di appel\_

lo come da specifica in atti

III. Spese del giudizio di rinvio

e riassunzione, come segue:

Disamina	22.=	
delega, autentica e bollo	11.=	10.=
costituzione procuratore	11.=	
diritto chiam.		3.05
disamina comparsa avversaria	22.=	
comparsa conclusionale 14.12.32	22.=	
scritturazione, c.b. e copia	14.40	40.=
Nro 3 rinvii	33.=	
formazione fascicolo atti e spesa	11.=	3.=
deposito fascicolo	11.=	
diritto spedizione	22.=	
assistenza alla causa	22.=	
carteggio	22.=	
sessioni informative	22.=	
disamina sent. interlocutoria	22.=	

56.05

267

Riporto

disamina decreto fissazione ud. perito	22.=	
disamina referto peritale	22.=	
" citazione in riassunzione	22.=	
Nro 2 rinvii	22.=	
disamina comparsa avversaria	22.=	
comparsa conclusionale 3.4.34	24.=	60.=
nota spese	11.=	
scritturazione e c.b.	1.20	10.=
deposito fascicolo	11.=	
assistenza alla causa	22.=	
diritto spedizione	22.=	
carteggio	22.=	
sessioni informative	22.=	

Note Udienza

scritturazioni

Onorario d'avvocato:

studio atti e documenti	200.=	
studio per preparazione difese scr.	200.=	
elaborazione comparse conclusionali	600.=	502
assistenza alla causa	150.=	545
sessioni informative	100.=	445
carteggio	100.=	275

245.20

1350

Nesta semana 4 aprile 1934 III

Il Capitano  
*[Signature]*

55 -  
267  
20  
245  
1350  

---

1988 -



R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE  
DI TRENTO  
Parere n. 16 NOV. 1926  
in 3 esempl. rati.  
ALLEGATI



Cg I 151/23  
25

Bc 168/26

D e c r e t o

La Sezione di Corte di Appello di Trento, quale giu-  
dizio di appello, composta dei Signori :

19 NOV. 1926

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1) Frezzini Gr.Uff.Luigi       | Presidente  |
| 2) Sartori cav.uff.Carlo       | Consigliere |
| 3) Bonmassari cav.uff.Giuseppe | "           |
| 4) Ambrosi cav.Carlo           | "           |
| 5) Biasi cav.Matteo            | "           |

deliberando nella causa civile di Carloni Lucillo  
in Ceole attore, rappresentato dall'avv.Dr.Sembeni-  
co in Arco, contro Giuseppe Dr.Lupatini avvocato in  
Rovereto, convenuto, rappresentato dall'avv.Dr.Benve-  
nuto Dellai in Trento per lire 50000.- in seguito al-  
la appellazione della parte convenuta, contro la sen-  
tenza del R.Tribunale civile e penale di Rovereto in  
data 15 maggio 1926 Cg I 151/23/21

a) in seduta non pubblica

ha d e c i s o :

Non sussiste l'eccezione di cosa giudicata.

b) in seguito alla discussione della causa in sede  
di appello, tenuta in confronto dei rappresentanti  
di ambedue le parti

ha d e c i s o :

Si accoglie l'appellazione, si revoca l'impugnata

sentenza e si rinvia la causa al giudizio di I istanza per nuova discussione e decisione, trattando le spese di II grado quali spese di lite, però solo dopo che il presente decreto sarà passato in giudicato.

#### M o t i v i

Nel pomeriggio del giorno 23 novembre 1913, il convenuto avvocato Dr. Giuseppe Lupatini che guidava una propria automobile, appena oltrepassato il ponte sull'Adige in direzione Mori paese, alla distanza di circa 80 metri dal ponte stesso investiva l'attore Lucillo Carloni che montato su di una bicicletta veniva dalla parte opposta. In conseguenza dell'urto il Carloni venne sbalzato dalla macchina, cadde fra le rotaie del treno riportando delle lesioni di natura grave fra cui anche una frattura complicata della fibula e tibia destra nella regione del terzo medio. Trasportato il Carloni all'ospedale di Rovereto restò in cura fino al 23 aprile 1914.

Con petizione 5 maggio 1914 la parte Carloni insorse contro del convenuto con azione di indennizzo nell'ammontare di lire 12156.- così ripartite :

a) per mancato guadagno dal 23.11.1913

al 22.4.1914 in ragione di cor. 150 al

mese

cor. 750.-

b) per rottura della bicicletta

" 220.-

c) per danneggiamenti al vestito	cor.	50.-
d) per spese di ospitale	"	836.-
e) per spese mediche	"	300.-
f) per dolori sofferti tenuto calcolo dell'intensità e durata degli stessi	"	10000.-

Il Tribunale di Rovereto con sentenza 15 luglio 1922 salvo una piccola riduzione accoglieva come furono proposte le poste ad a) incl. e) e per i dolori sofferti fissò la cifra di lire 8500.-

In seguito ad appellazione del convenuto la Corte di appello di Trento con sentenza 14 dicembre 1923, ridusse la pretesa per dolori sofferti da lire 8500, a lire 6000 decisione che venne confermata dalla Corte di Cassazione di Roma in data 14 ottobre 1924.

Ancora in data 1.12.1923 Lucillo Carloni presentava contro il convenuto una seconda petizione per indennizzo presso il Tribunale di Rovereto esponendo d'aver sofferto ulteriori danni che nella prima petizione non si potevano completare e cioè :

- a) per dolori sofferti continuati dopo la presentazione della prima petizione 5 maggio 1914 fino a tutto il 1923 Lire 10000.-
- b) per incapacità ad attendere alle proprie occupazioni di mattonaio ed impossibilità di guadagno dal 1913 al 31 di-

tembre. 1923 Lire 30000.--

c) per deformazione permanente della gamba conseguenza dell'investimento

avvenuto per colpa del convenuto Lire 10000.--

In tutto lire 50000.-- che vengono chieste in pagamento dall'attore al convenuto col 5% a die petiti o quell'importo minore che fosse per risultare da perizia spese rifuse.

Il convenuto oppose alla petizione l'eccezione della lite pendente rispettivamente della cosa giudicata ed in ispecie per quanto concerne la nuova pretesa per dolori, sofferti e contesta che conseguenze dell'investimento si siano protratte per l'epoca dopo la prima petizione.

In concreto sostiene che i dolori sofferti furono già liquidati e che posteriormente non subentrarono punto dolori di qualche entità, che l'attore fu sempre capace di attendere alle proprie occupazioni e non ebbe a patire danno per titolo ad b), e che non esiste deformità di sorta nè esistono gli estremi del par. 1323 cod.civ. e chiese rigetto della petizione con rifusione spese.

Discussa la causa il Tribunale di Rovereto con sentenza di data 15.5.1926 condannava il convenuto a pagare all'attore per dolori sofferti lire 6491 e per



mancato guadagno l'importo di lire 12052.- in tutto  
lire 18543.- col 5 % dall'11.2.1925 oltre alle spe-  
se di causa.

Dalla sentenza appellava tempestivamente a questa  
Corte il convenuto facendo valere come motivi :  
erronea valutazione di fatto e di diritto della ver-  
tenza ed incompletezza del procedimento.

Osserva l'appellante riguardo alla nuova pretesa  
per dolori sofferti, che gli stessi non si liqui-  
dano di giorno in giorno, ma che per dolori sof-  
ferto devono essere compresi anche i dolori soffri-  
bili, ed in talè sensi va intesa pure la deposizio-  
ne in causa in proposito fatte dai ~~medici~~ medici  
Dr. Benedetto e Giovanni Dordi. Ritiene perciò che  
l'attore non possa esigere ulteriore indennizzo per  
il titolo dolori sofferti, che nella specie sussis-  
te l'eccezione della cosa giudicata, e per di più  
una tale azione sarebbe già prescritta, o comunque  
è un'azione personale che non passa agli eredi se non  
sia stata trasformata in credito, e non può essere  
presa in considerazione sulla presente causa perchè  
il Carloni mancò ai vivi nell'anno 1925 .

Quanto alla pretesa per mancato guadagno deduce am-  
mettendo il suo obbligo di risarcire in tali sensi  
l'attore ma non nella misura e per il tempo ritenuto

dai primi giudici.

Alla base delle dichiarazioni peritali in causa e

destinguendo fra una <sup>in</sup> capacità lavorativa assoluta

e relativa del Carloni e considerato che la capacità

relativa abbia ridotto il guadagno alla metà calcolò:

1. che l'incapacità assoluta dei primi sei mesi fu

già pagata, come risulta dalla I causa ;

2. che l'incapacità assoluta del primo anno del pri-

mo periodo in ragione di cor. 150 al mese ha privato

l'attore del guadagno di lire 150 x 12, cioè cor. 1800.-

3. che l'incapacità relativa del paio di anni privò

l'attore del guadagno ( 75 x 24) cioè di cor. 1800.-

L'indennizzo che spetterebbe all'attore sarebbe quindi

di sole cor. 3600 che al 60 % importava L 2160.-

ed anche essendo larghi al massimo a lire 3000.-ma

non alla cifra di lire 12000 fissata nell'impugnata

sentenza.-

Anche relativamente alla seconda pretesa di mancato

guadagno il convenuto oltre al sussesposto vuol soste-

nere che sussista l'eccezione della prescrizione e

nella sua appellazione conclude proponendo previa

nuova perizia :

I. che la sentenza venga levata e alla base del par.

496 ult. all. Rpc. sia ammessa la ripetizione della

perizia sulle circostanze ai p unti I incl. IV) di

appellazione, assumendosi il completamento in sede  
( a mezzo dei chirurghi primari possibilmente Dr. Benedetto Dordi in Rovereto e Dr. Giuseppe Gilli in Trento), oppure ordinato il rinvio del processo di I istanza per una nuova pertrattazione e prolazione di sentenza;

II. che comunque in riforma di detta sentenza venga respinto il petito per intero e condannata la parte attrice alla rifusione delle spese di ambo i gradi.

III. In via del tutto subordinata: Venga parzialmente riformata la sentenza ed accolto il petito in cifra ridotta facendosi uso del disposto del par. 273 C.p.c. e tenendo calcolo di quanto l'attore ha già percepito, dal vantaggio che ebbe per l'esonero dal servizio militare e dal suo rifiuto a procurarsi la piena guarigione.

Il rappresentante della parte attrice, confuta i motivi di appellatione e ne propone la reiezione con protesta delle spese.

La specie di fatto non venne a subire cambiamenti e si fa richiamo a quella di I istanza.

Sulle singole censure che la parte appellante muove alla decisione della I istanza la Corte trova di osservare quanto segue :

A. Sull'eccezione della cosa giudicata:  
-----

Dal confronto delle due azioni di indennizzo promesse dalla parte attrice contro quella convenuta, cioè quella sub Cg I 95/14 e continuata nel dopoguerra sub Cg I 114/19 e la odierna appare evidente e chiaro che i titoli di danno che la parte Carloni fa valere nella attuale causa comprendono l'indennizzo per l'epoca posteriore alla presentazione della prima petizione. Si tratta per conseguenza di nuove pretese, subentrate di poi, a detta dell'attore, e che derivano bensì dal medesimo fatto, cioè dall'investimento del giorno 23 novembre 1913, ma che non si identificano con quelle fatte valere con la prima petizione anzidominata. E sotto questo aspetto con riguardo al punto di vista che segue la parte attrice nel proporre la seconda azione di danno contro del convenuto si deve concludere che sia fuori di luogo ed insussistente l'opposta eccezione dell'appellante della cosa giudicata.

Nel merito.  
-----

La discussione era limitata alle due poste: per dolori sofferti e mancato guadagno esposti i primi in lire 10000, il secondo in lire 30000.-

Alla somma richiesta per dolori sofferti oppose il convenuto l'eccezione della fatta liquidazione nell'antecedente causa poichè coll'importo ritenuto nella



prima sentenza sono compresi non solo i dolori sofferti fino all'inizio della prima causa, ma anche tutti gli eventuali dolori soffribili successivamente, senza riguardo a limite di tempo. Sosteneva poi che tale azione era prescritta e comunque che in oggi non può essere fatta valere essendo il Carloni morto nell'anno 1925, trattandosi di azione prettamente personale.

Di queste eccezioni ad avviso della Corte non sussisteva l'ultima avendo il Carloni mentre era ancora in vita promossa l'attuale petizione contro del convenuto, ma invece appariva fondata la prima, e ciò tanto in fatto che ~~in~~ in diritto.

E lo si ritiene in linea di fatto per la considerazione che l'attore stesso nella prima causa chiedeva in petizione per dolori sofferti tenuto calcolo della

intensità e durata degli stessi cor. 10000. E dal sen-

so di tal~~e~~ parole non si può che intendere che egli domandava la somma or detta per tutti i dolori che avesse a soffrire un causa dell'infortunio senza limite di tempo, altrimenti non vi sarebbe stato il motivo per agg iungere le parole durata degli stessi.

espressione questa che è troppo significativa e che non consente una interpretazione diversa dalla surriferita. La deposizione stessa dei sanitari Dr. Bene-

detto e Giovanni Dordi avvalorava l'eccezione della parte appellante.

Anche sussiste in linea di diritto poichè l'indennizzo per dolori sofferti come lo prevede il par. 1325 cod.civ. ha il carattere di un unico pagamento corrispondente all'intero complesso delle sensazioni dolorose, con esclusione quindi di pagamenti rateali per le singole fasi dei dolori, che per se stessi hanno qualche cosa di incommensurabile e che non giustificano una liquidazione di danno a spizzico.

Ritenuta perciò che la pretesa di aggiudicazione di danni per dolori sofferti forma un complesso unitario e non essendo nel caso soggetto subentrato giuridicamente alcuna nuova sorgente di danno, ne conseguiva che la parte attrice con l'equivalente di lire 6000 riconosciutale a titolo dolori sofferti nella prima causa venne ad essere tacitata, tanto per i dolori sofferti, quanto per quelli imminenti ancora da soffrire, onde la nuova pretesa per questo titolo accampata dalla attrice nell'odierna causa doveva essere respinta siccome nell'antecedente causa ormai definitivamente liquidata.

Sotto questo riflesso l'azione per dolori sofferti sarebbe ora anche estinta per prescrizione con riguardo al tempo in cui tale azione prese vita ed era perseguita.

bile.

Per quanto concerne la pretesa per mancato guadagno la parte appellante pur insistendo nell'eccezione della prescrizione, a cui la prima istanza ebbe anche riguardo e che venne accettata dalla parte attrice, viene a riconoscere di essere senz'altro in obbligo a risarcire il Carloni del guadagno mancategli ma non nella misura fissata nell'impugnata sentenza. Questa censura, opina la Corte pure non era fuori di luogo.

La determinazione dell'indennizzo <sup>per</sup> mancato guadagno viene a dipendere dalla minorata capacità lavoratrice del Carloni con gli stadi come si espressero i periti di assoluta incapacità, incapacità relativa, ed incapacità molto relativa.

Però sulla percentuale della incapacità relativa e molto relativa i periti non si estesero.

Difatti sul loro primo parere dichiararono che la incapacità lavorativa fu assoluta nei primi sei mesi, dall'infortunio, che può essere stata assoluta ancora il primo anno del primo periodo, che nel tempo susseguente divenne poi relativa e questo probabilmente ancora per un paio d'anni mentre molto relativa sarebbe stata dal 25 giugno 1921 in poi. Poi in un secondo parere a completamento del primo senza motivazio-

ne di sorta pronunciarono che Carloni per titolo mancato guadagno può pretendere lire 15000.- così ripartite : Lire 12000 per il periodo dal 5.5.1914 al 25.6.1921 - lire 2000 dal 25.6.1921 a tutto il 1923 e lire 1000 dal 1.1.1923 fino all'11.2.1925. E la prima istanza accettando questi dati dei periti avuto riguardo ad una riduzione di lire 2000 per non essersi l'attore fatte levare le cambre e alla avvenuta parziale prescrizione condannava la parte appellante al pagamento di lire 12052 a titolo di mancato guadagno.

Ora con queste risultanze la Corte non era in grado di poter decidere se corrisponda allo stato delle cose, cioè al mancato guadagno del Carloni le cifre riconosciute in sentenza, mancandole la base su cui procedere al <sup>verificatorio</sup> controllo. A giudizio della Corte il completamento del primo parere dei medici periti avrebbe dovuto seguire non nel modo pratico<sup>to</sup> al verbale 26 marzo 1925, ma i periti avrebbero dovuto essere invitati a rispondere calcolando se l'attore si avesse fatto levare a tempo opportuno le cambre.

1. da quale epoca e fino a che epoca la incapacità lavorativa del Carloni fu assoluta ;
2. da che epoca e fino a quale epoca, la incapacità sua fu relativa, ed in quale percentuale in ogni sin-

*Da qui apprendesi  
quale tenesse essere il  
compiti di dirigi i  
nella mora Carloni 9.7.1932*



golo anno; ed altrettanto dicasi nei riguardi della incapacità molto relativa.

Solamente con questi dati forniti dai periti e dopo rilevato l'ammontare della mercede <sup>giornaliera</sup> che sarebbe spettata al Carloni, nei singoli anni a cui si riferisce la petizione (e che naturalmente fino a che ebbe corso legale la corona dovrebbe essere ritenuta in tale valuta) si poteva essere in grado di fissare giustamente l'importo che sarebbe toccato al Carloni per mancato guadagno, dopo tenuto <sup>di ciò</sup> calcolo/che ebbe colla I sentenza, e di quello che doveva essere falciato per la intervenuta prescrizione <sup>ma</sup>/sempre però restando nei limiti di tempo chiesti in petizione, cioè fino al 31.12.1923, limite questo che non poteva essere sorpassato per non giudicare ultra petitum mancando analoga proposta d'estensione ~~del~~ <sup>me-</sup>desimo da parte dell'attore.

Pertanto per le lamentate mancanze che toccano il procedimento di I istanza, la Corte non era nel caso di poter decidere definitivamente in tenore della prodotta appellazione, ma era necessario revocare l'impugnata sentenza e rimettere la causa ai primi giudici per un esauriente completamento della perizia nei termini sopra fissati, coll'ulteriore rilievo della determinazione dell'ammontare della mercede

giornaliera del Carloni attraverso le epoche a cui si richiama la petizione.

Si accentua che i periti dovranno dichiararsi sulla incapacità lavoratrice della parte lesa partendo dalla premessa come se il Carloni si fosse assoggettato all'allontanamento delle camere, nel riflesso che egli non aveva motivo plausibile per rifiutarsi a tale atto medico, che altro non era che una secondaria operazione consequenziale della prima cura chirurgica a cui era stato sottoposto all'ospedale di Rovereto al momento della sofferta lesione.

Nella pronuncia della nuova sentenza il collegio di I grado dovrà avere inoltre riguardo all'assodamento ritenuto da questa Corte in quanto concerne la pretesa per dolori sofferti, sopra ventilata.

La disposizione in fine del dispositivo è prevista dal par. 519 Rpc. e quella sulle spese del par. 52 Rpc.

Sezione di Corte di Appello

Trento, 15 ottobre 1926.

F.to Frezzini

Registrata presso l'ufficio del Registro in Trento al N° 1379 addì 2 novembre 1926 ed esatte L. 75.10

(Mod. III; Vol. VI)

Il concetto originale consta di 4 fogli bollati a Lire 6 ciascuno.-

Per copia conforme si spedisce in triplice copia  
di cui due su carta bollata di lire 6 ciascuno (8  
fogli) per la notifica alle parti e uno in carta  
liera per uso d'ufficio.-

Trento, 13 novembre 1926.

Il Cancelliere :



*Joseph*

Grup. Avv. Schui

Avv. Guido Moser  
RIVA sul Garda

COPIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III  
per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione

N.305 Ruolo  
N.65 Cron.

RE D' ITALIA :

Il Regio Tribunale Civile e Penale di Rovereto, nelle  
persone dei signori:



Cav. Uff. Cuccu Pirisi Antonio, Presidente,

Cav. Mondini Alessandro, Giudice,

Cav. Ferrari Emilio, Giudice,

ha pronunciata la seguente :

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione 27  
giugno 1932. X. Ufficiale Giudiziario Cucci Michele,  
da

Carla ed Alfeo Carloni, fu Lucillo residenti in Ceola  
di Arco, minori rappresentati dal tutore Giallo Carlo  
ni fu Pietro, col procuratore e domiciliatario Avv.  
Moser,

contro

Lupatini Giuseppe, avvocato, residente in Rovereto, coi  
procuratori e domiciliatari Avv. Ferrari e Unterstainer  
In punto : pagamento somma.

Udita la lettura delle conclusioni dei rappresentanti  
delle parti i quali all' udienza di spedizione del  
14 dicembre 1932 concludevano:

Il rappresentante dell' attore:


Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

Sospeso il giudizio nel merito e sulle spese, ammetter<sub>si</sub> i sottotenorizzati capi di prova per perizia.

Fissarsi l'udienza per la prestazione del giuramento dei periti avanti il Pretore di Riva, delegato a riceverlo ed ordinarsi il deposito della relazione dei periti presso la cancelleria di detta Pretura entro un termine congruo da stabilirsi.

Capi di prova per perizia :

XI) A completamento del responso peritale dei signori Dr. Luigi Miori, primario dell' Ospedale di Arco e Dr. Bernardo Turazza, medico - chirurgo in Varone di Riva, risultante dal referto 26 febbraio 1925 e dal verbale 26 marzo successivo, esistente negli atti di causa ad Ug.I.151/23, a vecchio rito del Tribunale di Rovereto, dica il perito medico eligendo o dicano i periti medici eligendi, tenuta ferma come premessa che Lucillo Carloni si fosse assoggettato a tempo debito all' asporto delle "cambre" con atto operativo :

1) fino a quale giorno, a partire dal 23 novembre 1913, possa ritenersi durata la inabilità temporanea assoluta al lavoro, sofferta da Lucillo Carloni a seguito delle ferite riportate nell' investimento automobilistico di cui è caso. 

2) quale percentuale di diminuita capacità lavorativa, per sopravvenuta inabilità parziale temporanea e permanente, specificata per ogni singolo anno, possa ritenersi esistita nel Carloni, durante il periodo di tempo decorrente dalla cessazione della inabilità temporanea assoluta al giorno 23.2.1925, epoca della di lui morte, e ciò con riguardo anche alla professione dell' infortunato e delle altre risultanze di causa.

X II) Dica il perito eligendo quale salario annuo medio debba ritenersi adeguato per un operaio cementista e mattonaio, qual' era il Carloni, durante il periodo di tempo dal 23.11.1913 al 23.2.1925, con specificazione di detto salario per ogni anno.

Il rappresentante del convenuto :

Che l' Ill.mo Tribunale, sospeso il giudizio nel merito e nelle spese, si compiaccia ammettere la prova per testi sul seguente capitolo:

Vero che quando Lucillo Carloni abbandonò l' Ospitale di Rovereto ( il 23.4.1924) la gamba fratturata era consolidata e che soltanto non erano rimarginate le ferite a causa della presenza delle cambrette di ferro ( vedere l' ammissione che fa al riguardo la controparte nella sua prima petizione, Cg.I.95/14 II.o.)

In fatto

Con atto 26.6.1932 Carloni Giulio di Ceole di Arco.

tatore dei minori Carla ed Alfeo Carloni fu Lucillo  
citava l' Avvocato Lupatini Giuseppe in Rovereto per  
pagamento di indennità esponendo:

Il giorno 23 novembre 1913 Lucillo Carloni fu Pietro  
che percorreva in bicicletta la strada Rovereto - Mo-  
ri, veniva investito dall' automobile pilotata dal-  
l' Avvocato Giuseppe Lupatini . A seguito dell' inve-  
stimento il Carloni soffriva lesioni multiple procu-  
ranti una inabilità temporanea assoluta, con degenza  
all' Ospedale di Rovereto sino al 23 aprile 1914, e  
successivamente inabilità parziale temporanea e per-  
manente.

Con petizione 5 maggio 1914, Gg. I. 94/14 insorgeva  
il Carloni contro l' Avvocato Lupatini chiedendo per  
danni subiti sino al giorno della promossa azione giu-  
diziale, Lire 12.156 e precisamente per mancato gua-  
dagno dal 23.11.1913 al 22.4.1914, licenziamento dal  
l' Ospedale di Rovereto in ragione di Carone 150 al  
mese Corone 750 e la rimanenza per rottura della bici-  
cletta, dei vestiti, per rimborso spese di ospedale  
e dolori sofferti.

Con sentenza del Tribunale di Rovereto 15 luglio  
1922, della Corte d' Appello di Trento 10 dicembre  
1923 e della Suprema Corte 14.10.1924 il Carloni  
otteneva la liquidazione delle chieste Corone 750

per mancato guadagno e delle altre poste leggermente diminuite.

Con petizione 1 dicembre 1923 Cg.I.151/23 il Carloni citava nuovamente l' Avv. Lupatini avanti il Tribunale di Rovereto per sentirlo condannare al pagamento dei danni verificatisi successivamente alla prima azione giudiziaria e precisamente :

- a) per dolori sofferti dopo il 5.5.1914 L.10.000.==
- b) per incapacità ad attendere alle proprie occupazioni di mattonaio dal  
1913 al 31.12.1923 L.30.000.==

- c) per deformazione permanente alla gamba L.10.000.==

Dopo l' espletamento delle prove il Tribunale di Rovereto con sua sentenza 15 maggio 1926 condannava l' Avv. Lupatini a pagare Lire 18.543 ed accessori ed in ispecie Lire 6491 per dolori sofferti e Lire 12.052 per mancato guadagno.

Su appello del convenuto la Corte d' Appello di Trento con sua sentenza 15 ottobre 1926, revocava la sentenza del Tribunale di Rovereto e rinviava la causa ai primi giudici per nuova discussione e decisione.

Questa sentenza, confermata dalla Corte di Cassazione, ha stabilito, con forza di cosa giudicata, che al Carloni nulla poteva spettare per titolo di dolori sofferti, che per quanto rifletteva l' indennizzo a ti



tolo di mancato guadagno non potevasi giudicare allo stato degli atti; che quindi era necessario rinviare la causa ai primi giudici perchè provvedessero al completamento della perizia resa dai periti Dr. Miori e Dr. Turazza mediante precisazione della durata della inabilità temporanea assoluta e di quella temporanea parziale e permanente parziale patita dal Carloni ed all' accertamento in causa della mercede giornaliera spettante al Carloni dall' infortunio in poi, elementi questi necessari, a parere della Corte, per poter stabilire se le cifre esposte dai periti erano più o meno adeguate.

In data 23 febbraio 1925 si rendeva defunto Lucillo Carloni. Notificata la sentenza della Suprema Corte per estratto solo in data 14 agosto 1931 a ministero Cucci, riassumevano la causa i minori Carla ed Alfeo Carloni, rappresentati dal tutore Giulio Carloni, nel la loro qualità di eredi del defunto padre, con cita zione 27 giugno 1932.

Il convenuto, senza contestare l' esposizione di fat to attorea, eccepiva che i quesiti proposti dall' at tore al perito non corrispondono a quelli suggeriti dalla sentenza d' appello 15 ottobre 1926; che, con riguardo a questa, la pretesa di indennità non può andare oltre il 31.12.1923, e ciò tanto più perchè

per l' epoca che va dal 31.12.1923 al 23.2.1925 è intervenuta la prescrizione, come lo è per l' epoca precedente al 18.2.1925.-

Non è d' accordo con la scelta del perito nella persona del Dr. Miori che si è addimosttrato superficiale, ed osserva che sono in contestazione al massimo due mesi di incapacità assoluta e due anni di incapacità relativa; se pure non si deva ritenere che, levando in tempo le " ombre " il sinistrato Carloni non avrebbe avuta alcuna incapacità.

Concludevano quindi le parti come in epografe ed in tale stato la causa veniva spedita a sentenza.

#### In diritto

Poichè le parti non sono d' accordo nemmeno relativamente alla interpretazione della sentenza d' appello 15 ottobre 1926 Be. 168/26, è necessario assodare, in primo luogo, le difettive fissate da quest' ultima. La quale, dopo avere, eliminato come insostenibile, la pretesa per dolori sofferti si esprime letteralmente così:

" Per quanto concerne la pretesa per mancato guadagno, la parte appellante, pur insistendo nell' eccezione della prescrizione, a cui la prima istanza ebbe anche riguardo e che venne accettata dalla parte attrice, vi era a riconoscere di essere senz' altro in obbligo

a risarcire il Carloni del guadagno mancato, ma non nella misura fissata nell' impugnata sentenza. Questa censura opina la Corte, pure non era fuori luogo. La determinazione dell' indennizzo per mancato guadagno viene a dipendere dalla minorata capacità lavorativa del Carloni, con gli stadi, come si espressero i periti, di assoluta incapacità, incapacità relativa, ed incapacità molto relativa.

Però sulla percentuale della incapacità relativa i periti non si esternarono ".

E dopo aver messo in rilievo i difetti dei due responsi peritali in atti, difetti che, a parere dalla Corte, la mettono nella impossibilità di decidere per mancanza di base, aggiunge che " i periti avrebbero dovuto essere invitati a rispondere, calcolando se l' attore si avesse fatto levare a tempo opportuno le " cambre ".

1. da quale epoca e fino a quale epoca l' incapacità lavorativa del Carloni fu assoluta.

2. da che epoca e fino a quale epoca l' incapacità sua fu relativa, ed in quale percentuale in ogni singolo anno; ed altrettanto di così nei riguardi della incapacità molto relativa.

Solamente con questi dati forniti dai periti e dopo rilevato l' ammontare della mercede giornaliera che

sarebbe spettata al Carloni nei singoli anni a cui si riferisce la petizione ( e che naturalmente fino a che ebbe corso legale la corona dovrebbe essere ritenuta in tale valuta) si poteva essere in grado di fissare giustamente l' importo che sarebbe toccato al Carloni per mancato guadagno, dopo tenuto calcolo di ciò che ebbe con la I. sentenza e di quello che doveva essere falciato per la intervenuta prescrizione, ma sempre però restando nei limiti di tempo chiesti in petizione, cioè fino al 31.12.1923, limite questo che non poteva essere sorpassato per non giudicare " ultra petitam " mancando analoga proposta di estensione del medesimo da parte dell' attore ".

Così, com' è trascritta, la sentenza d' appello sembra non possa dare appiglio ad alcuna discussione.

Intanto, va detto subito che, siccome l' attore ha esteso il petito chiedendo l' indennità fino al 23.2.1925, data della morte del Carloni, tale estensione è perfettamente giustificata dal fatto che la sentenza del Tribunale fu revocata con l' invito al Collegio di I. cure di avviare una nuova discussione e di pronunciare una nuova sentenza, onde si verificano le premesse dell' art.37 Cpo. art.9 e L. 31.301 N.107, per i quali è ammissibile un cambiamento della domanda fino a ogni cura della discussione.



E poichè la sentenza di appello fa richiamo alla; prima causa, quella di cui la petizione 5.5.1914 Og.I. (Og.I.114/19), si trascrivono qui per maggior chiarezza, i dati di quella prima sentenza:

a) mancato guadagno dai 23.11.1913 ai 22.4.1914 nell' importo riconosciuto dal convenuto e ridotto dall' attore	L.600.==
b) rottura della bicicletta meno L.15 realizzate dalla bicicletta resa inservibile.	" 220.==
c) prezzo del vestito	" 50.==
d) per spese di ospitale	" 836.=
e) per spese mediche	" 300.==
f) per dolori sofferti	<u>"8500.==</u>
	Lire 10.506.=

Questa decisione non fu modificata dalle superiori istanze, tolta la parte che riguarda l' indennità per dolori sofferti che fu ridotta a Lire 6000.==

Ed ora giova riferire le contestazioni fatte dalla sentenza del Tribunale in materia di prescrizione e che il collegio giudicante fa proprie, osservando però subito che, nel proporre i quesiti al perito, non è il caso di avervi riguardo per non difficolta re l' operato dell' esperto, che non deve occuparsi di questioni meritali.

La sentenza 15.5.1926 Cg.L. 151/23 stabilisce che con la petizione 31.12.1923 si chiede dall'attore la riparazione del danno causatogli con le lesioni riportate nel novembre 1913 a datare dal 5 maggio 1914, giorno in cui ebbe luogo la prima causa. Avuto riguardo alla sospensione della prescrizione di cui l'ord. 2.4.1919 per il periodo dal 24.5.1915 all'8 aprile 1919, ed a quella del R.D.L. 31.12.1921 N.2060, che prolungava il corso dei termini fino al 31 dicembre 1923, "salve le prescrizioni, le preclusioni e decadenze i cui termini fossero scaduti prima della pubblicazione del Decreto legge, "pubblicazione avvenuta col giorno 31.1.1922, la prescrizione a partire dal 5.5.1914 al 31.1.1922 poteva verificarsi per complessivi anni 3, mesi 9 e giorni 12. Ma, siccome tre anni sono esclusi dalla prescrizione, calcolando mesi 9 e giorni 13 a partire dal 5.5.1914, si arriva al 18 febbraio 1915 = dal qual giorno e fino al 31/12.1923 (giorno in cui fu prodotta la seconda petizione) non potè, per quanto fu detto, compiersi alcuna prescrizione.

Poichè fin dalla prima petizione l'attore fece riserva per i danni futuri (tanto che il Tribunale, non secondato dall'appello, sentenziò dovere il convenuto rifondere anche qualsiasi danno futuro che derive

rà a Carloni Lucillo per effetto delle ferite da lui riportate) e poichè sui maggiori danni dipendenti sempre dalla stessa causa, danni che la sentenza 15.5/1926 conseguente alla petizione 31.12.1923 liquidò " su proposta delle parti "(dice il Tribunale) fino all' 11.2.1925, si sta tutt' ora discutendo, chè la relativa sentenza d' appello fu oggetto di trattazione in sede di cassazione, e la causa fu ripresa in data 27.6.1932 per conto dei minori figli del fu Lucillo Carloni, il Collegio ritiene non si deva tener conto della prescrizione apposta per l' epoca che va dal 31.12.1923 al 23.2.1925. =

Con queste premesse i capitoli peritali proposti dal l' attore si presentano, sostanzialmente, giustificati e conformi alla sentenza d' appello. Però, a togliimento di ogni misintelligenza, si ritiene, d' aggiungere al primo di essi le parole: " rispettivamente da quale epoca e fino a quale epoca possa ritenersi durata l' incapacità " relativa ", ed in quale percentuale di ogni singolo anno, ed altrettanto dicasi per la incapacità " molto relativa "; come al secondo punto, dopo la parola permanente, si aggiungono le ulteriori " sia relativa, sia molto relativa". =

Il Collegio non ritiene invece ammissibile la prova per testi sul capitolo proposto dal convenuto, perchè

non prevista dalla sentenza d' appello e perchè questa prova, riconducendo la causa ad uno stadio già superato ha tutta l' apparenza di essere soltanto de-  
fatigatoria.

Quanto alla persona del perito, che non può essere che una con riguardo all' art. 253 Cpc. (tre sarebbero in numero sproporzionato all' entità della causa), il Tribunale ritiene opportuno di assicurare la più assoluta indipendenza ed oggettività, nascente dalla cer-  
chia nella quale si sono mosse le cause condotte fino ora, e sceglie, all' uopo, il Dr. Viscardo Torboli di Rovereto.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta e sospeso il giudizio nel merito e sulle spese ammette perizia sui capitoli di prova I e II della conclusio-  
nale 16.12.1932 della parte attrice, capitoli che qui si intendono letteralmente trascritti, però con l' ag-  
giunta al N.1 punto 1. delle parole " rispettivamente da quale epoca e fino a quale epoca possa ritenersi durata l' incapacità " relativa " ed in quale percen-  
tuale in ogni singolo anno; ed altrettanto dicasi per la incapacità " molto relativa " e con l' ulteriore aggiunta al N.1 punto 2 dopo la parola " permanente " delle alteriori " sia " relativa ", sia " molto rela-

tiva".

Nomina d' ufficio a perito il Signor Dott. Viscardi  
Torboli in Rovereto e stabilisce al medesimo il ter-  
mine di giorni 15 per presentare la sua relazione, a  
decorrere tale termine dalla prestazione del prescrit-  
to giuramento, per ricevere il quale delega il Sign.  
Cav. Mondini Alessandro, davanti al quale le parti  
sono rimesse per la fissazione del giorno e dell' ora  
in cui il giuramento verrà prestato.

Così deciso in Rovereto, addì 26 dicembre 1932.XI.

Il Presidente: f.to Cav. Uff. Cuccu-Pirisi

f.to Dott; Ferrari Giudice f.to Cav. Mondini Giudice

estensore

Il Cancelliere : f.to Veronesi

=====

Pubblicata all' udienza civile del 11 gennaio 1933

XI. in assenza delle parti.

Il Cancelliere : f.to Veronesi.

Copia conforme al suo; originale.

Rovereto, li 17 gennaio 1933.XI.

Il Cancelliere :



*Veronesi*

Atto di Notifica

22

V.º l'originale

con 1 copia

Il Cancelliere

L. S.

L'anno 1933 ed. del V.º indizione

del mese di gennaio in Rovereto

A richiesta di Carlo ed Eufemia  
Barlomi residenti in Viale d'Uso

e domiciliati nell'Ufficio dell'Aut.

Muni in Rovereto presso gli Avv.

col. Polista.

Io sottoscritto Avv. Michele Vff.

Giur. addetto al N.º Tribunale Civile

e Penale di Rovereto ho notificato

la suostesa sentenza 26/12/32 -

11/1/1933 del Tribunale di Rovereto

al Sig. Avv. Giuseppe Lupatini

residente in Rovereto.

E la notifica ho eseguito ri-  
mettendo e lasciando copia

autentica della stessa al predetto

sig. avv. Giuseppe Lupatini

nel domicilio da lui eletto

presso lo studio degli avv. Ferrari

ed Unterstein in Rovereto mi

parlando con lui rappresentando

di studio sig. Modile

SPECIFICA

N. 218 Rep.

Diritti e rep. L. 1,50

» copia »

» trasferta »

Sopr. 10% » 0,30

Bolli »

1,80

Int. » 0,20

Totale L. 1,60

Avv. Luigi Ferraro  
Povero

*[Faint, illegible handwriting]*

L'Ufficiale Giudiziario

*[Faint, illegible handwriting]*



*[Extremely faint, illegible handwriting covering the main body of the page]*

*[Faint handwriting at the bottom of the page]*